



SOMMARIO

ABBREVIAZIONI.....	2
I. PROLOGO	3
II. MAGISTRATURE LOCALI.....	6
1. La tradizione comunale	6
1.1. L'ambiente urbano	6
1.2. L'ambiente rurale.....	8
2. Gentiluomini e villani. Una visione alternativa della comunità e dei suoi uffici.....	11
III. FRA PRINCIPE E SUDDITI	16
1. L'aspirazione ad una comunicazione non mediata fra i sudditi e il principe.....	16
2. Intendere l'animo del principe mediante ambasciatori e procuratori.....	18
3. L'identità comunitaria e la mediazione statale	18
4. Tediare il principe.....	20
5. Le condizioni della rappresentanza	21
5.1. I numeri.....	21
5.2. Il mandato.....	22
5.3. I tempi.....	24
IV. AMBASCIATORI O PRINCIPALI.....	28
1. «Com se li fusimo nuy in persona». Gli ideali delle comunità	28
2. I principali nella visione degli uomini dello stato	29
3. «Ad sugestione» dei principali	31
4. Ermeneutica podestarile.....	32
V. IL GOVERNO DEL TERRITORIO.....	41
1. La scelta dei principali	41
2. Duca, ufficiali e principali	44
3. Compromessi.....	45
4. Una «commissione» per il principale	49
5. Disobbedienza	50
VI. POPOLARI E PRINCIPALI NELLE ISTITUZIONI LOCALI	55
1. I popolari.....	55
2. L'autocoscienza dei principali	56
VII. CONCLUSIONI.....	63
NOTE	67

ABBREVIAZIONI

ASCB: Archivio storico del comune di Bormio

- QC: Quaterni consiliorum

ASCG: Archivio storico del comune di Grosio

ASCo: Archivio di Stato di Como

- AN: Archivio Notarile

ASMi: Archivio di Stato di Milano

- CS: Carteggio Sforzesco

ASSo: Archivio di Stato di Sondrio

- AN: Archivio Notarile

CHIESI = G. CHIESI, *Fonti per la storia amministrativa. Le provisioni del consiglio di Bellinzona. 1430–1500*, Bellinzona 1993–1994 (estratto da «Archivio Storico Ticinese», XXX–XXXI)

SCARAMELLINI = G. SCARAMELLINI, *Le fortificazioni sforzesche in Valtellina e Valchiavenna*, Chiavenna, Centro di studi storici valchiavennaschi, 2000

TD = *Ticino ducale. Il carteggio e gli atti ufficiali*, a cura di L. MORONI STAMPA, G. CHIESI, Bellinzona, Stato del Cantone Ticino, 1993–2006

Nelle citazioni ho conservato le abbreviazioni «d.» per «dominus», «E.v.»/«v.E.» per «Excelentia vostra»/«vostra Excelentia», «S.v.»/«v.S.» per «Signoria vostra»/«vostra Signoria», «v.i.S.» per «vostra illustrissima Signoria», «s.S.» per «sua Signoria», «s.E.» per «sua Excelentia» (titoli sempre riferiti al principe), «v.M.» per «vostra Magnificentia» (titolo riservato ai magistrati centrali e periferici), nelle loro varianti latine e volgari.

I. PROLOGO

«Representare» è una parola-chiave nel vocabolario politico della Lombardia del tardo medioevo. Si riferisce alla facoltà di uno o più individui di agire e parlare al posto di altri, per un anonimo «particolare» come per il principe. Qui interessa la circostanza che veda una o più persone operare per conto di una collettività. Tale prerogativa appartiene alle magistrature ordinarie del comune, nel momento in cui quanti le ricoprono devono «representare et representent totam universitatem» [1] e dicono di sé «nos omnes, qui totam universitatem huius terre [...] representamus» [2]. Allo stesso modo appartiene a coloro cui ancora la comunità oppure un gruppo costituito al suo interno, ad esempio il ceto dei nobili [3], ha conferito il mandato particolare di agire a suo nome in giudizio, al cospetto del principe o di fronte ai suoi magistrati.

Si trattava, tuttavia, di funzioni assai controverse. Uno stato territoriale tardo-medievale non è solo una struttura politica oggettiva, ma un campo in cui competono diversi valori e progetti per dare forma ai rapporti di potere e al quadro istituzionale complessivo. A maggior ragione questo è vero per l'Italia centro-settentrionale, dove, fra XIV e XV secolo, ad una viva tradizione comunale si sovrappose la cultura del principato. Nello specifico, la Lombardia del Quattrocento era politicamente organizzata nelle strutture di un ducato assai stratificato, entro cui signori locali, comunità urbane e rurali obbedivano all'autorità dei Visconti e poi degli Sforza, senza però aver smarrito la propria identità e una specifica memoria culturale [4]. Tale configurazione non consente allo storico di dare per scontata la condivisione dei medesimi principi legittimanti e fondanti del politico da parte di tutti gli attori, come nemmeno di ricostruire eventuali discorsi di resistenza indagandone le sole logiche interne (le argomentazioni, le fonti e via dicendo), senza riannodarli a concezioni alternative della sovranità e della convivenza, cui invece sovente sembrano rispondere punto per punto.

In un lavoro che intendeva costituire la premessa di queste pagine ho esaminato come il duca di Milano, i suoi magistrati, le comunità urbane e rurali, le loro *élites* considerassero la decisione assunta e l'azione promossa collettivamente, nel corso di assemblee pubbliche di uomini membri di formazioni locali definite istituzionalmente. Le prospettive che essi gettavano sui medesimi eventi e le valutazioni offerte delle stesse pratiche non coincidevano. Sia il principe, sia i sudditi riconoscevano le procedure elettorali delle comunità locali e il valore delle loro deliberazioni formali. Eppure erano soprattutto gli statuti locali, le suppliche e le lettere sottoscritte dalle comunità a proporre un sistema di valori incentrato sulla condivisione unanime o perlomeno maggioritaria delle posizioni assunte, sul carattere aperto e al contempo regolato delle assemblee in cui esse venivano discusse, sulla precedenza di ciò che approvava la collettività rispetto a quello che volevano e sostenevano i particolari. La documentazione di emanazione centrale e quella prodotta dalle magistrature periferiche dello stato, invece, non sempre accoglievano il modello di una comunità dal così accentuato profilo unitario: spesso quei testi, alle spalle di una collettività agente, identificavano pochi «principali» (figure dotate di autonoma autorità) o facinorosi

che la indirizzavano; i consigli larghi e ristretti, momenti centrali della vita pubblica locale, erano talvolta degradati e rappresentati come manifestazioni caotiche e violente, se non sediziose; lo scetticismo nutrito nei confronti delle procedure assembleari conduceva il principe e i suoi agenti a consultare preferibilmente i singoli individui, pesandone magari i pareri a seconda dello *status* sociale ed eludendo i pronunciamenti ufficiali dei comuni rurali o dei quartieri urbani.

Dietro queste sensibili divergenze si intravede una partita dalla posta molto alta: la possibilità stessa della comunità urbana e rurale di porsi come soggetto politico unitario e attivo, sostenuta appunto dai sudditi, accolta più criticamente dal signore di Milano e dai suoi ufficiali. Anche a tale proposito, si deve rilevare che la storiografia assume spesso i soggetti che stipulano il patto politico come definiti *a priori*: lo stato, la città o la comunità rurale paiono entità dai contorni certi e stabiliscono rapporti fra loro all'interno di un assetto costituzionale senza ombre di ambiguità. Tali attori, invece, costruivano la propria identità anche nel corso del rapporto stesso che intrattenevano fra loro, e ciascuno di essi mostra una capacità – maggiore o minore a seconda della sua posizione – di plasmare il profilo dei propri interlocutori, con le rappresentazioni che ne fornisce o le forme di dialogo che accetta.

Venendo al tema del presente studio, allora, è evidente che un atteggiamento di fiducia, di prudenza, di diffidenza o di aperta polemica verso i funzionamenti consiliari e le decisioni che li si assumevano, produceva inevitabilmente un diverso atteggiamento pure nei confronti della rappresentanza formale che in quelle assemblee, con quei meccanismi elettorali, veniva costituita e delle persone investite dei relativi compiti. Infatti, un pieno riconoscimento accordato all'azione politica di una comunità in quanto tale o invece la tendenza a scorgere in ogni iniziativa collettiva il condizionamento più o meno occulto di poche persone influenti e a considerare i gruppi numerosi con sospetto, perché inconcludenti o violenti, orientavano in modo radicalmente diverso la ricerca degli interlocutori in periferia da parte delle autorità statali. Ancora, l'inclinazione a porre l'enfasi sull'identità e l'unità della comunità o invece ad assumere tale attore politico in modo problematico, accentuandone le divisioni interne e sfumandone i contorni, conduceva a dare maggiore o minore credito alle scritture e ai politici che si presentavano come interpreti di una volontà ad esso riferibile.

Si tratta, una volta di più, di alternative decisive. In Lombardia, dove non operava un parlamento, il dialogo fra il principe e le comunità del «paese» si svolgeva per diversi tramiti. Gli ufficiali periferici (podestà, commissari, referendari, capitani, destinati dai duchi a reggere le giurisdizioni urbane e rurali) erano le prime controparti dei consigli locali che presiedevano. Una miriade di legazioni, poi, era inviata al principe e alle più alte magistrature centrali (il primo segretario, il Consiglio segreto, i Maestri delle entrate e via dicendo) da città, comuni di villaggio e di borgo, nonché da istituzioni rappresentative di natura federale in cui erano presenti i delegati dei comuni rurali stessi, dette pievi, squadre, terziari, che a loro volta si componevano, in alcuni casi, in corpi territoriali di scala provinciale come le università di valle e di lago [5]. In tale quadro, la quotidiana discussione circa le condizioni di istituzione delle rappresentanze da parte delle comunità, il profilo e i

poteri degli ambasciatori, rinnovava e ridefiniva continuamente il contenuto del patto politico fra il duca e i sudditi. In termini ancora più generali, poi, un attore dalla natura plurale e sovra-personale come la comunità può esprimere posizioni e assumere iniziative prevalentemente, se non esclusivamente, mediante rappresentanti, sicché riconoscere o meno l'organicità dei procuratori o ambasciatori al gruppo dei loro mandanti tocca le condizioni stesse della produzione di tale soggetto politico.

Considererò queste alternative proseguendo l'analisi, avviata nelle fasi precedenti del lavoro, delle fonti normative (gli statuti delle comunità urbane e rurali) e della documentazione pragmatica del governo degli Sforza, vale a dire del *Carteggio* conservatosi per la seconda metà del Quattrocento. Si tratta di una documentazione emanata da diversi attori, costituita da più modelli di scrittura – le istruzioni e i comandi inviati in periferia dal principe, le relazioni dei suoi ufficiali, le suppliche delle comunità, le lettere delle stesse comunità o dei maggiorenti locali – particolarmente indicata, quindi, per ricomporre la ricchezza di un dibattito politico articolato da una pluralità di posizioni. L'area per la quale si è tentata la ricostruzione analitica delle pratiche di governo e del linguaggio delle fonti è di nuovo la porzione settentrionale del ducato, in particolare le realtà rurali del Lario e delle valli alpine lombarde, non senza riferimenti alla città di Como. Il riscontro che assicurano gli studi disponibili, l'ampia circolazione del personale che reggeva gli uffici periferici, la generalità di alcune opzioni delle autorità centrali inducono tuttavia ad estendere a tutto il dominio, pur nella varietà delle configurazioni locali dei poteri, gli elementi salienti della politica degli Sforza verso la rappresentanza comunitaria e infine a collocare tale politica nel più ampio quadro – disomogeneo, ma percorso da un ricco scambio di uomini, tecniche e valori – delle pratiche di governo degli altri stati regionali italiani [6].

II. MAGISTRATURE LOCALI

1. La tradizione comunale

Un primo livello di rappresentanza è costituito dalle magistrature delle comunità locali, che trattavano con le autorità statali ed ecclesiastiche, conducevano controversie e così via. Svolgendo queste mansioni, specificavano ad esempio gli statuti di Carona e Valsolda, consoli e consiglieri «rappresentano ed obbligano tutta la vicinanza, come se tutti fossero stati presenti», in «qualsiasi atto» [7].

1.1. *L'ambiente urbano*

Nel corso dei secoli XIV–XVI, tendenze oligarchiche emerse nelle città e in molte località rurali italiane limitarono la partecipazione politica rispetto all'età comunale. La storiografia ha illustrato e discusso tali fenomeni. Alle città lombarde, si è verificato, non si può applicare rigidamente il paradigma dell'aristocratizzazione e della chiusura messo a punto per quelle venete; ciò non toglie, però, che i *negotia* politici siano divenuti allora responsabilità di un numero relativamente limitato di uomini.

A Como, nel corso del Quattrocento, i meccanismi elettorali non restarono invariati: in tale materia intervennero i decreti del duca Filippo Maria Visconti nel 1424 e poi negli anni 1439–1440, gli statuti del 1458. In sintesi, comunque, restò immutata l'articolazione del governo cittadino in due organi, uno largo e uno ristretto. Il Consiglio maggiore era costituito da cento membri. Fra loro erano poi designati i dodici di Provvisione: ogni due mesi entrava in attività una nuova commissione di «sapienti», dieci (poi nove) estratti per sorteggio, gli altri espressamente scelti tra i più esperti e prestigiosi componenti di quella uscente, «ex melioribus», come si esprimeva senza reticenze la stessa documentazione urbana [8]. La selezione del personale di governo, dunque, avveniva al momento della nomina dei cento consiglieri, cui provvedevano, ogni due e poi tre anni, quattro uomini indicati a loro volta prima dal podestà, dal capitano e dal referendario della città, poi dai sapienti di Provvisione. In altre parole, in un primo momento il rinnovo dell'assemblea fu assoggettato al controllo di tre magistrati di nomina ducale, in seguito il meccanismo di reclutamento divenne la cooptazione da parte del gruppo dirigente urbano. A guidare le elezioni fu un principio di classificazione della cittadinanza prima a base faziosa (i consiglieri sarebbero stati equamente divisi fra guelfi e ghibellini), poi censitaria (maggiori, mediocri e minori stimati dovevano essere paritariamente presenti nei ruoli rinnovati). In un caso o nell'altro, si recise così ogni possibile relazione diretta fra il vertice politico della città e la trama delle comunità di base (parrocchie e contrade), prive di responsabilità

elettorali e, nel corso del XV secolo, dalla vita istituzionale sempre più evanescente. Come in altre città, alla Provvisione si aggregavano degli «aggiunti» più spesso di quanto avvenisse nei consigli ristretti del contado: in questo modo gli uffici costituiti secondo procedure di elezione, rotazione e sorteggio venivano affiancati da presenze quasi permanenti, figure qualificate esclusivamente dal loro spicco individuale [9].

Se si scorrono i nomi di coloro che nel Quattrocento ricoprirono queste cariche e in particolare dei sapienti, degli aggiunti ai componenti ordinari della Provvisione o degli incaricati di ambascerie e mansioni straordinarie, si constata come in città non si fosse costituita un'oligarchia chiusa definita dalla ricchezza e dall'origine nobile. Tuttavia, anche considerati i ristretti spazi disponibili, si percepisce come alla guida della realtà comasca si ponesse un gruppo che, pur vedendo il concorso di uomini del mondo dei mestieri, della mercatura, del notariato e delle professioni più qualificate, accanto ai maggiori proprietari terrieri e ai vassalli vescovili, costituiva una frazione piuttosto limitata della popolazione urbana. Ad esempio, nel corso della controversia nata per l'elezione del prevosto della chiesa di S. Fedele di Como, il vescovo fece compilare un raro documento, un elenco di tutti i vicini, con i loro pareri, ripartiti secondo quello che gli parve il più significativo principio di classificazione della comunità del quartiere: i proprietari della casa in cui vivevano e gli affittuari. Ebbene, questi due gruppi si orientavano in modi diversi, ma coloro che riportarono a Milano i contrastanti pareri dei vicini e ancora coloro che scrissero a nome di tutti gli altri appartenevano al solo novero dei proprietari [10]. Proprio allo scopo di rilevare tale strato, le scritture del governo urbano presentano una tassonomia e una nomenclatura dei ruoli sociali più attenta e più precoce (ad esempio nel suggerire una gerarchia dei designati mediante i titoli di dignità che ne accompagnano i nomi) rispetto a quanto si verificò nel contado.

Infine, nelle lettere inviate dalla comunità urbana agli Sforza non compare mai, come sottoscrittore, un soggetto più largo della Provvisione, come il comune o la «civitas» stessa. Una rara, effettiva azione collettiva promossa in città si realizzò nel caso della riforma di un monastero femminile. Il predicatore francescano Michele da Milano testimoniò la sostanziale unanimità della popolazione cittadina [11], che si mosse anche al di fuori dei canali istituzionali. In tale circostanza, in effetti, la Provvisione rivendicò, in modo più esplicito che in altre occasioni, la rappresentanza dei «cives et tota communitas [...] civitatis Cumarum», per usare le parole con cui il medesimo organo sottoscrisse i propri documenti, in alternativa alla formula consueta, più selettiva, «deputati officio Provisionum communitatis civitatis [...] Cumarum» [12]. Normalmente, invece, un'opinione poteva essere unanime, come, nel 1496, l'ostilità verso il cavaliere del podestà, malvisto, secondo il referendario, da «tuta la città generalmente», dal «populo» nel suo complesso, ma erano i soli «presidenti de questa comunità» e i loro «ambasatori» a prendere la parola e l'iniziativa (nella circostanza a compiere i passi per allontanare lo sgradito esecutore) [13].

1.2. *L'ambiente rurale*

Nella maggior parte delle comunità rurali della zona considerata più da vicino, invece, la popolazione residente e dotata di pieni diritti tratteneva significative responsabilità decisionali, esercitate in consessi larghi, fino a quello più inclusivo, costituito da tutti gli uomini del comune, dunque senza rimetterle del tutto ad una sua limitata componente.

Nel XIII e spesso ancora nel XIV secolo gli atti del comune (investiture terriere, operazioni fondiari per conto della chiesa, obblighi di pagamento) non erano sbrigati da commissioni ristrette o da procuratori; vi attendeva invece la riunione dei capifamiglia nel suo complesso: la «vicinanzia» [14]. Nel corso del Quattrocento, invero, in particolare nelle località più popolate, l'assemblea generale divenne soprattutto il luogo di costituzione delle magistrature ristrette, detentrici delle concrete facoltà di governo e di amministrazione. A volte si formarono anche commissioni, all'inizio di natura straordinaria, cui erano conferite mansioni assai estese, nelle fasi di incertezza determinate da crisi dinastiche o guerre, ma, fatto ancora più significativo, pure nei momenti ordinari della vita locale [15]. Neanche le università federali restarono estranee ai processi di concentrazione delle responsabilità esecutive, allorché pochi deputati poterono esercitare le prerogative delle assemblee larghe e dunque sostituirle. L'accesso a queste magistrature divenne socialmente più selettivo: senza chiusure, assumere la guida dei maggiori comuni divenne più difficile per gli artigiani, i mugnai, i contadini che avevano partecipato della loro direzione politico-amministrativa, soppiantati, fra Quattro e Cinquecento, da professionisti, «nobiles» proprietari, mercanti e dazieri; anche nel maneggio degli affari delle federazioni crebbe il peso degli uomini di estrazione aristocratica o dei membri della nuova *élite* postasi ai vertici delle comunità [16].

Nonostante tutto, però, ritengo che non siano da sottovalutare le molte indicazioni di segno opposto. Gli statuti assai raramente specificavano il profilo di coloro che dovevano ricoprire gli uffici, al massimo prescrivevano che gli eleggibili fossero uomini fra i più abili ed esperti della popolazione, non certo i «migliori» per estrazione sociale, non offrendo, dunque, una sanzione normativa alle chiusure [17]. Quando le assemblee larghe formarono dei collegi o incaricarono alcuni uomini di mansioni ordinarie o di responsabilità straordinarie, almeno fino al pieno Quattrocento e nei centri minori anche in seguito, contornarono a volte gruppi amplissimi, che potevano giungere alla terza parte circa della popolazione politicamente attiva [18]. Quando invece i numeri erano più bassi, rigidi meccanismi di lottizzazione e di rotazione regolarono la spartizione e l'alternanza degli ufficiali fra le diverse unità territoriali, le parentele e i ceti, anche i più umili, costituenti il comune.

Inoltre le comunità preferirono non assegnare responsabilità troppo estese nemmeno ai vertici istituzionali che costituivano. Il console o decano unico, nella zona la magistratura guida del comune rurale, fu spesso sostituito, a partire dal XV secolo, da collegi di ufficiali,

che restavano in carica un anno. Ebbene, i nomi stessi dei componenti di queste magistrature esecutive – a volte ancora consoli, ma più spesso «sindici» o «procuratores» o «nuntii» – contribuivano se non altro a rappresentarli come dei mandatari della vicinanza. Statuti e ordini limitavano le competenze dei comitati ristretti: senza la ratifica dei consigli larghi e alle volte delle assemblee di tutti i capifamiglia, ad esempio, essi non avrebbero potuto alienare i beni comunali o disporre il godimento, ammettere i forestieri tra i vicini a pieno titolo, deliberare spese straordinarie, interpretare la volontà collettiva mediante scritture indirizzate agli ufficiali statali, assumere decisioni in frangenti straordinari o in generale «in cose d'importanza e di valor grande» [19].

Tali attribuzioni non erano diritti opachi e residuali, come dimostrano le reazioni delle vicinanze quando ritenevano mortificato il loro ruolo [20]. Consoli, consiglieri e sindaci non celavano i condizionamenti dell'autorità loro attribuita: in calce ad una lettera che, a nome dei rispettivi comuni, respingeva un candidato alla podesteria locale, gli agenti di Albaredo e Delebio apposero la propria sottoscrizione precisando di aver conseguito l'assenso dei loro vicini, adeguatamente informati («habita participatione cum hominibus dicti communis», «pro dito comuni et compartecipazione hominum diti communis» o addirittura «de impositione communis et hominum») [21]. Nei consigli delle comunità federali, poi, i consoli e i rappresentanti dei comuni, prima di pronunciarsi su questioni vitali, tornavano regolarmente a informare e consultare la popolazione, perché si esprimesse esplicitamente e conferisse loro istruzioni più precise [22].

In più, allorché stipulavano compromessi e arbitrati, concludevano vendite del patrimonio collettivo, appaltavano dazi, stabilivano gli ordini del comune, lo rappresentavano nei consigli federali, dialogavano con le autorità statali, i consoli e gli altri magistrati ordinari venivano spesso affiancati da altri uomini, magari i membri di un più ampio consiglio o i procuratori eletti appositamente per la circostanza dall'assemblea dei capifamiglia. Riportando al commissario ducale l'esito della consultazione della popolazione relativa al favore di cui godevano i feudatari, i consoli dei comuni della Valchiavenna furono sempre affiancati da numerosi aggiunti («comparseno quelli de la valle Sancto Iacomo cum multe persone», «comparseno il consule de Mese et Samolago cum parecchi homini», «comparseno il consule de Gordona cum homini 14») [23]. A Grosio fu sentita la necessità, a seguito dell'alienazione di uno dei castelli che sorgevano nel territorio, il cui possesso era pervenuto alla collettività, stabilita dal decano, tre consiglieri e 29 uomini, pure agenti a nome del comune, di una ratifica prestata dall'altro dei consiglieri in carica e da altre 94 persone [24].

Oppure, nelle circostanze identificate, i magistrati dovevano conseguire dalla vicinanza un'esplicita estensione *ad hoc* delle loro prerogative [25]. Gli abitanti di Grosio, all'inizio del XVI secolo, rimproverarono il loro mancato coinvolgimento in una vicenda giudiziaria al decano, che si era mosso senza che essi avessero «scientia» della cosa e soprattutto «non adhibito spetiali consensu unanimiter ad hoc per totum commune». Di conseguenza

sconfessarono in giudizio l'assenso che egli prestò ad un arbitrato senza l'apposito *mandatum approbandi* [26]. Per dirimere la questione, allora, fu necessario verificare, nell'istrumento di *sindicatus*, le formule di designazione e i nomi di coloro che erano stati eletti ad agire per il comune durante la lite. Ricordò in proposito il notaio estensore del compromesso e del lodo arbitrale di aver visionato il documento «*exhibitum ad legiptimationem*» degli agenti del comune di Grosio al momento della designazione dei mediatori: il «*capitulum ad compromittendum erat in totum extensum, similiter ad emolegandum arbitramenta*» ed il decano in carica era effettivamente nominato fra quanti venivano incaricati della soluzione della disputa [27]. Pure ai procuratori che affiancavano o sostituivano i consoli erano conferite facoltà assai circoscritte, specificate in modo particolareggiato e limitate nel tempo (stipulare un compromesso in una certa vertenza, contrarre una determinata obbligazione e così via), sicché ogni dilatazione della loro autorità al di là della singola circostanza avrebbe richiesto una nuova riunione dei capifamiglia e la ridefinizione del mandato. La vicinanza di Cosio nel 1491 elesse i sindaci che stipulassero un compromesso per porre fine alla controversia con un comune confinante, si riunì poi per confermarne l'operato e li reinvestì dell'incarico ulteriore di ratificare l'arbitrato [28].

In situazioni estreme, le manifestazioni di piazza, che affiancavano l'azione dei procuratori della comunità o ne contestavano una deliberazione, ribadivano la facoltà che la popolazione sentiva propria di smentire in ogni momento, con un'espressione diretta della sua volontà, l'operato di quanti pure aveva incaricato di agire a suo nome.

Queste pratiche partecipative trovavano un riscontro diretto nelle formule di sottoscrizione delle lettere inviate dalle comunità agli Sforza. Le loro magistrature ristrette e i loro organi di rappresentanza affermavano chiaramente, come in città, la propria facoltà di agire per tutti i vicini. Nel contado, però, il più delle volte la sottoscrizione si limitava all'endiadi «*commune et homines*», semmai affiancata, nel caso soprattutto dei centri maggiori, ma di norma non sostituita dalla menzione di singoli ufficiali o consigli. Fra le sottoscrizioni delle circa cinquanta missive del comune di Bormio che ho schedato nel *Carteggio Sforzesco*, una identifica i soli «*officiales et Consilium Burmii*», un'altra i «*pressidentes et deputati ad regimen et negocia tocus communitalis Burmii*» [29]. In tutti gli altri casi, la formula *Consilium, commune et homines terre Burmii* (o *oppidi Burmii* o *municipii Burmii*) non si semplifica mai con l'omissione della menzione del comune e degli uomini, piuttosto, fino alla fine del secolo, con la caduta di quella del Consiglio («*homines et commune Burmii*» ancora nel 1497) [30]. Le soluzioni, poi, restano sempre reversibili e non manifestano alcuna irrevocabile cessione di potere dai consigli larghi a quelli ristretti. Nel 1477, ad esempio, sottoscrissero la lettera i soli «*procuratores*» del comune di Mandello, nel 1478 i «*procuratores, commune et homines Mandelli*», poi gli «*homines castri Mandelli*» [31]. Negli ultimi lustri del Quattrocento, si direbbe riproducendo il linguaggio urbano, gli autori dichiarati delle lettere si riducono spesso ai *presidentes al regimen* o ai *negotia* di un comune o di una federazione, eppure ancora allo scadere del secolo, nelle sottoscrizioni come nella

pratica, tutti gli uomini possono affiancare gli ufficiali in carica («sindici, consules et credentiarrii, commune et homines vestre vallis Antigorii») [32].

Infine, si trattasse di consoli, con compiti formalmente accresciuti o meno, sindaci, membri di un collegio più o meno esteso, in ogni caso la responsabilità di agire per la comunità era conferita in modi giuridicamente definiti ad ufficiali, non era mai un attributo personale dei gentiluomini locali, per quanto investiti di reputazione e impegnati in politica. Gli statuti di Carona e Valsolda ritennero opportuno specificare esplicitamente che solo i consoli e i consiglieri potevano impegnare i loro vicini; un atto eseguito a nome della comunità da altri senza mandato speciale non li avrebbe obbligati in alcun modo [33].

2. Gentiluomini e villani. Una visione alternativa della comunità e dei suoi uffici

Il principato si pose in modo ambiguo di fronte a queste tradizioni di ascendenza comunale. Condividendo l'immagine che gli veniva presentata, anche il duca, rispondendo ad esempio ai «presidentes regimini communitatis Bilinzone», continuava a guardare a tutta la collettività («tenemo cunto di voi e tutta quella comunità») [34]. Scelte in senso diverso appaiono a loro volta reversibili. Nel 1463 una lettera che disponeva circa il versamento del salario del podestà locale fu inviata al «commune et homines» di Menaggio, destinatario poi depennato nel medesimo testo e sostituito dai soli «consules et caniparii Menasii»; dopo pochi mesi, però, lo stesso messaggio fu affidato ad una missiva nuovamente indirizzata «communibus et hominibus Mandelli» [35].

A volte, invece, il principe e i suoi uomini produssero una lettura della comunità e dei suoi uffici radicalmente alternativa a quella proposta nelle fonti locali. Come ho già mostrato altrove, sottoposero le magistrature collegiali e la comunità intera a un vaglio analitico, distinguendo la particolare «qualità» di ogni membro. In questa sede mi interessa concentrare l'attenzione sulle implicazioni che tale visione ebbe nella discussione circa la rappresentatività degli organi del governo locale e il fondamento concreto dell'autorità, personale o delegata, dei loro componenti.

Nelle fonti normative di emanazione centrale, i decreti, si specificavano le qualità dei destinatari dei più vari incarichi abbandonando la reticenza tipica degli statuti: nel 1424 Filippo Maria Visconti dispose che gli elettori del Consiglio generale di Como fossero quattro «ex optimis civibus maioris auctoritatis et prudentie» e che dovessero scegliere «centum cives bone conditionis» [36]. In una documentazione dal tenore meno formalizzato rispetto a questi testi normativi, come il *Carteggio sforzesco*, l'opzione è ancora più evidente: la comunità e i suoi organismi venivano disgregati e trattati come uno spazio in cui i principali di onorevole estrazione sociale, gli intriganti o anche i facinorosi di umili

origini riuscivano ad affermare un potere di natura privata. La stessa nomenclatura diveniva incerta, contaminando profili d'ufficio e attributi personali, se si potevano denominare le stesse guide istituzionali della collettività ora come «presidenti», ora come «principali» [37]. Per criticarne l'operato, nel 1497 il podestà di Bormio Gottardo Torgio non identificava impersonalmente il reggimento della terra, bensì «alcuni di questa terra de poco sentimento quali al presente sono al regimento» [38]. In modo più neutro, già nel 1491 aveva riferito della convocazione in Consiglio, cui prendevano parte pure i «popolari», di circa 40 uomini «tuti de li principali et de sentimento così de le ville como etiam de la terra» [39]. Nel Consiglio generale di Valtellina erano presenti i consoli e i procuratori dei comuni, spesso scelti tra gli uomini localmente più in vista, ma – alla metà del Quattrocento – nel complesso di estrazione assai varia, a volte affiancati dai più influenti gentiluomini locali. Il capitano di valle, invece, nel 1466 lo descrisse come un consesso di maggiorenti: diceva, infatti, di aver fatto «congregare il consilio de li zentilhomini e de li altri principali de tuca questa valle» [40]. A volte l'intercambiabilità dello stesso lessico sfumava i confini tra l'incontro informale con i principali e l'assemblea della comunità formalmente convocata: di fronte alle minacce provenienti dai Grigioni il castellano di Chiavenna e il feudatario Annibale Balbiani decisero le misure da applicare «a parlamento con li zentilhomini de questa terra» ovvero «insema con quisti zentilhomini de Giavena» [41].

Se un consiglio veniva assimilato ad una riunione di principali, d'altro canto un impegno contratto da questi ultimi poteva essere disinvoltamente attribuito all'università. Il podestà di Bellinzona, il 4 gennaio 1462, riferì alla duchessa di aver richiesto e ottenuto, due giorni prima, allorché si era diffusa la notizia (infondata) della morte di Francesco Sforza, il giuramento di fedeltà degli «homines huius terre». Le provvisioni, per contro, attestano che a giurare erano stati singoli borghigiani, fra cui erano certamente i membri dell'*élite* locale e molti di coloro che in quel momento ricoprivano le cariche comunali, ma che comunque non avevano espressamente agito a nome dell'ente [42].

La tendenza degli ufficiali statali a ridurre la comunità ai suoi gentiluomini appare ancora più pronunciata quando si tratta delle istituzioni cittadine. Innanzitutto, nel loro racconto il vertice istituzionale urbano prendeva il posto della popolazione nel suo complesso. Nel 1471 Azzo Visconti scrisse a Milano a proposito dell'ingente somma di denaro richiesta dal duca alla città di Como. L'ufficiale si riprometteva di riferire il modo in cui si era regolato «con quista comunitade», una nozione, tuttavia, che egli riduceva agli organi decisionali della città e soprattutto al novero dei cittadini eminenti: «ho hauto quisti deputati [di Provvisione] et in particularitade molti zentilomini et citadini» [43].

In secondo luogo, come già risulta chiaro in quest'ultima circostanza, la sistematica presenza di aggiunti accanto ai consiglieri in carica faceva sì che il magistrato statale si rivolgesse contemporaneamente ad un organo istituzionale e a figure forti della sola reputazione individuale. A Bergamo, nel 1407, il maggiore consesso locale si presentava al podestà come «Conscillium dominorum anzianorum et multorum nobilium Pergami» [44];

a Como l'insediamento dei podestà e commissari prevedeva la presentazione delle lettere di incarico al «Consiglio et alcuni azunti de li principali de la terra», «ad questi magnifici ufficiali una cum quelli che reppresentano la comunità & altri gentilhomini de li primi» [45].

Spingendosi oltre, lo stesso Consiglio poteva essere concepito come nient'altro che un convegno di singoli gentiluomini. Nel frangente della malattia di Francesco Sforza, che già ne aveva fatto temere la morte, il podestà di Como convocò il «Conscilio generale ne lo quale se congregoreno la mazore parte de li più digni homini de questa citade». Il complesso della cittadinanza, invece, non si sarebbe espresso con una deliberazione consiliare, ma nel rito religioso; non gli fu nemmeno richiesto di prestare giuramento, ma solo di invocare la salute del duca: allo scopo «fu facta solmpnissima processione», in cui era intervenuto «tuto questo populo universalmente» [46].

Era possibile, infine, ridurre la città ai suoi gentiluomini, senza più nemmeno la mediazione di alcun luogo formalizzato di decisione politica. Nel 1470 il podestà di Como domandò a Galeazzo Maria Sforza la conferma dell'incarico, in base al favore tributatogli da tutta la città («questa vostra cità tuta contentarsi et havere a caro il mio servire»), che tuttavia non era veicolato da un'istituzione o da un organismo, ma direttamente interpretato dai «notabili», accompagnati da quelli identificati genericamente come «altri» («tuti questi notabili citadini et ceteri universaliter») [47]. Nel gennaio del 1499 il commissario Bartolomeo Crivelli diede un'immagine singolarmente compatta della popolazione di Como. Appena si era diffusa la voce dell'approssimarsi delle truppe veneziane «questi citadini [...] veneteno di me et quasi tuto il populo». A ben vedere, egli non ritenne di trovarsi di fronte un corpo politico compatto: «quasi tuto il populo» e non «il populo», dal quale rilevava, con una congiunzione, il novero dei cittadini evidentemente di maggiore dignità. In ogni caso i convenuti, «unanimiter feceno una demonstratione molto grande, offerendo la facultà et la vita» alla difesa del dominio milanese. Poi però, per assicurare la guardia delle mura, l'ufficiale collaborò con 50 «gentilhomini de la citate», non con i rappresentati formali della città e del popolo. Poco dopo tracciò un bilancio del proprio incarico e scrisse al duca del consenso che aveva saputo guadagnare, non presso la popolazione urbana nel suo complesso o le magistrature cittadine, ma ancora fra gli «zentilomini de questa citade» [48]. Un collega divideva questa immagine della società urbana: l'anno stesso, infatti, il referendario aveva dovuto risolvere un conflitto di competenze tra il commissario stesso e il capitano della città; egli operò in una sede pubblica («nel loco de la Provixione de questa comunità»), ma scelse come interlocutori non i membri dell'ufficio, bensì ancora le figure socialmente eccellenti («tanti zentilhomini informati») [49].

Su coloro che invece non erano gentiluomini né «notabili citadini» si abbattevano i pregiudizi che la cultura aristocratica e urbana da tempo riversava sui «villani». Questi ultimi potevano essere ridotti ad una sorta di minorità politica, liquidati come massa di manovra dei principali. Il podestà di Bormio Gottardo Torgio riteneva che «uno aut tri» maggiori

fossero in grado di manipolare i passivi consigli del borgo e scaricare sulla comunità tutte le imposizioni e gli oneri che li avessero raggiunti («fano uno consiglio et meteno tuto in comune per mangiare el comune»). Nelle tergiversazioni delle assemblee locali, nel 1490, il suo collega Ottobuono Schiffi non vide un'autonoma iniziativa collettiva, circa la quale era così scettico, ma solo il frutto dell'«istigatione» di due uomini [50]. Quando al contrario il villano si affermava per la forza della sua iniziativa, era subito condannato come disobbediente e protervo, privo della giusta cognizione della propria condizione. Il «principale» poteva servirsi del proprio ascendente in senso positivo, agevolando la realizzazione degli obiettivi del governo locale, o in senso negativo, ostacolandoli; poteva sembrare all'ufficiale anche un «presuntuoso» e «superbo», ma è rarissimo incontrare, nelle scritture dei magistrati sforzeschi e della cancelleria, un vero misconoscimento del suo ruolo. Unanime e severa, invece, era la condanna dell'esponente di estrazione popolare che, divenuto politico di successo, avesse sfidato, per incarico della comunità, un comando del principe o guidato l'opposizione al podestà o al commissario. Nessun mandato conferito dal basso, infatti, poteva giustificare l'esercizio di un potere che non competeva naturalmente al suo grado e rivestire di legittimità la velleità del villano di ergersi, si arrivava a dire iperbolicamente, a signore o a pari del duca di Milano.

Secondo il podestà di Morbegno, il «consule qui de un commune» della giurisdizione in realtà «l'è un capestro» che «credesi essere un signore»; contrabbandiere, si era fatto conferire la facoltà di portare armi al solo scopo di «sfroxare al suo modo e comettere mille inconvenienti» [51]. Andrea *del Zano*, che ricoprì numerosi incarichi per la comunità di Tirano, in quota alla parte popolare, nel 1492 animò l'iniziativa contro la costosa opera di fortificazione voluta da Ludovico il Moro Sforza, era visto dal podestà come «uno de quilli che meneno la ruyna in questa terra» [52]. Uno dei politici più influenti a Bormio fra Quattro e Cinquecento fu il sarto Giacomo *Chilley* o *del Chiledo*: di estrazione popolare, capace di scrivere, fu consigliere, deputato alle sentenze, ufficiale maggiore e nunzio del comune a Milano e Oltralpe, beneficiario di una pioggia di altri incarichi particolari. Godeva di una considerazione che lo investiva al di là delle sue ambizioni personali, se a volte fu multato per aver rifiutato di condurre missioni o di svolgere i compiti assegnatigli dal Consiglio ordinario. Stimato anche dai particolari, occasionalmente svolse la funzione di procuratore giudiziario [53]. Eppure i giudizi che il podestà Gottardo Torgio espresse sulla coppia di ufficiali maggiori di Bormio in carica nel 1497 discriminavano nettamente il nobile e il popolare. Egli considerava Giacomo il «principiio» della «liga» dei suoi oppositori, che agiva «cum grandissima prosontione». La connotazione cetuale che l'ufficiale proponeva per i suoi comportamenti era chiarissima: Giacomo era «uno sertore minimo di questa terra», dai modi incomposti tipici del suo cetto (durante un diverbio, alla «risposta sua temeraria & presumtuosa» il podestà «gli rispose che'l parlava secondo il consueto de li pari soy»). A lui il Torgio contrapponeva il collega Egano Grassoni, esponente dell'*élite* bormiese, dipinto come «homo da bene», fedele e obbediente. La temerarietà di Giacomo, dunque, era tanto più duramente condannata in quanto concepita come il rifiuto di un'ordinata gerarchia degli *status*, che assegnava i ruoli pubblici e avrebbe

dovuto ispirare un senso di soggezione al modesto artigiano il quale, invece, per aver ottenuto soddisfazione ad una richiesta presentata al principe a nome della comunità, agiva ormai «credandosse [...] essere fratello del signore» di Milano [\[54\]](#).

III. FRA PRINCIPE E SUDDITI

1. L'aspirazione ad una comunicazione non mediata fra i sudditi e il principe

L'aspirazione ad un contatto diretto con il duca era radicata fra i sudditi. Posti di fronte al precepto di un podestà o di un commissario o ad una stessa ingiunzione del principe filtrata da un suo agente o da una sua lettera, i consigli delle comunità rifiutavano spesso l'obbedienza immediata: negavano il giuramento di fedeltà al commissario incaricato di raccogliarlo, con il proposito di prestarlo nelle mani del duca [55], esprimevano l'intenzione di inviare ambasciatori a Milano per trattare ogni questione fiscale o militare. I comandi del principe mediati dalla scrittura dello stesso primo segretario restarono talvolta impigliati nel mito del sovrano che opera a danno dei sudditi perché tenuto all'oscuro dei loro bisogni e dei loro diritti da collaboratori malfidi, i quali frappongono una barriera intollerabile alla manifestazione della sua intenzione profonda. Gli uomini temevano, infatti, che il primo segretario agisse «senza saputa» e «absque consenso» del duca, che le lettere loro inviate «non fosseno procedute de mente principis» [56]. Anche qualora la missione a Milano non avesse ottenuto udienza direttamente dagli Sforza e il nunzio e la lettera che lo accompagnava fossero stati rinviati al primo segretario o ad altri fra i magistrati centrali più vicini ai signori, i sudditi avrebbero nutrito sospetti e, al ritorno, contestato gli incaricati che si erano accontentati di quel colloquio [57]. Avrebbero quindi costituito ostinatamente più delegazioni, a distanza di poche settimane, per affrontare lo stesso problema, fino ad ottenere soddisfazione perlomeno parziale: l'ammissione degli ambasciatori «a la prexentia» del principe [58]. Pure la lettera responsiva non assicurava sufficiente trasparenza: ostili verso un aspirante alla podesteria di Chiavenna, riportava un suo confidente, «li homini de la terra voleno scrivere a li i.S. contra de quella, et se lo scriver non valerà anderano lor stessi impersona» [59].

Tali ideali sembrano potersi realizzare appieno solo nella possibilità dei sudditi di manifestare collettivamente e direttamente la propria volontà: in determinati frangenti, per portare a corte il malcontento contro i feudatari locali o i costi di una fortificazione, si prefigurarono delegazioni costituite da oltre cento degli abitanti di un borgo o da una persona per ogni famiglia residente in una terra popolosa, insomma un incontro della quasi totalità della comunità con il duca [60].

Anche il dialogo con gli ufficiali poteva assumere la forma di un'espressione collettiva della volontà politica, quando la «grande parte de li homini» di un comune si presentava loro per esprimere lamentele o aspettative [61]. La piazza, invece che il consiglio o la corrispondenza epistolare, poteva divenire la sede per tale manifestazione. Contro la

decisione di sindacare l'operato del capitano di valle uscente, Alpinolo *de Casate*, presa dal Consiglio generale di Valtellina, con il concorso anche degli agenti per il comune di Ponte, e dunque anche contro la deliberazione condivisa da questi ultimi, «havendo noticia li diti homini da Ponte, molti di loro veneno a Trixivio suxa a la piazza et li protestaveno non richiedere che'l dito Alpino sia sindacato» [62].

La comunicazione trasparente fra i sudditi, il principe e i suoi rappresentanti costituiva pure una garanzia di rapporti cristallini all'interno della collettività. Smentendo una lettera sottoscritta a nome della comunità, ma sulla quale il sigillo sarebbe stato apposto «non el sapendo se non poche persone» [63], si affermava implicitamente l'ideale per cui tutti gli uomini dovevano essere al corrente di quanto richiesto al duca in nome loro.

I magistrati ducali difficilmente partecipavano di queste esigenze. Se non si arrivava alla contrapposizione aperta, gli uomini domandavano «de gratia» agli ufficiali di poter conferire con il principe e attendevano di riceverne la «licentia» per le loro ambascerie [64]. Tuttavia gli agenti degli Sforza riducevano tali reazioni a semplici mosse dilatorie o temevano che in questo modo si minacciasse la loro già precaria autorità: se gli uomini fossero stati esauditi, scriveva a Ludovico il Moro uno di loro, «se pocho me hanno obedito per lo passato mancho obedirano per lo avenire» [65]. Soprattutto questa posizione pareva loro ingiustificata, a fronte della sufficiente credibilità che la comunicazione per iscritto e la loro mediazione della volontà ducale offrivano. Quando il commissario Francesco Pagnano, nel 1468, comandò agli uomini di Locarno di rifornire del necessario la rocca del borgo, questi risposero «che voleno mandare da v.S., non obstante che gli mostrai quello scriviva quella [Signoria] sopra ciò»; essi, infatti, «non credeno che questo proceda de la mente de la E.v.». Egli insistette e, nonostante la partenza dei nunzi per Milano, ordinò alla comunità di eseguire comunque il comando di cui era latore [66].

Soprattutto, le autorità centrali e periferiche respinsero con determinazione il contatto diretto con la totalità della comunità e intesero dialogare solo con ristrette delegazioni degli uomini, si trattasse di scortare il podestà nell'ispezione dei confini di alpi contestate [67], o di ricevere una delegazione a Milano. Lo scopo era senz'altro schivare «scandala», episodi di violenza e insubordinazione: anche quando nulla avesse fatto presagire il levarsi di un moto di protesta, gli ufficiali procedettero con molta prudenza. Ad esempio Pier Maria Pusterla, quando si occupò del censimento e l'apprestamento della popolazione maschile abile alle armi della Val Lugano, operando in una realtà assai irrequieta, non convocò intenzionalmente gli uomini e preferì selezionare un numero ridotto di interlocutori: «per essere non senza pericolo di qualche disordine ad convocare li populi tuti, et maxime in queste rixe sono qua, ho fati citare tuti li consuli con alchuni de li homini di ciaschuna terra» [68]. Altrettanto importante, tuttavia, era evitare promiscuità e circostanze di incontro lesive degli ideali di decoro che contribuivano a rilevare la figura del principe e dei suoi rappresentanti, se un ufficiale si mostrò quasi ossessivamente preoccupato della poca

honestà (la buona maniera politica) dei duecento uomini che vollero accedere alla sua presenza per esprimersi a proposito di una causa in corso [69].

2. Intendere l'animo del principe mediante ambasciatori e procuratori

Pur frustrando un'esigenza profondamente avvertita dai sudditi, la politica ducale poteva incontrarsi comunque con la tradizione comunitaria, che da tempo aveva elaborato le forme per conferire particolari facoltà decisionali o di rappresentanza a un numero ristretto di vicini, grazie ai meccanismi giuridici della procura e del sindacato. A corte erano inviati ambasciatori appositamente designati, non necessariamente coincidenti con i magistrati comunali in carica. Ad essi venivano affidate richieste e lamentele, la facoltà di discutere l'assunzione di impegni di spesa o di responsabilità per crimini impuniti e via dicendo. Rassegnati di fronte alla barriera frapposta dalla distanza fisica e sociale, e dalla ferma opposizione dei governanti, i sudditi, appunto «non possando venire tuti in persona», si ritenevano comunque soddisfatti se ad alcuni di loro era consentito dialogare «viva voce» con il principe [70], accedere senza filtri alla sua «voluntà», «percipere mentem suam», «cognoscere intentionem suam» [71] e «fare intendere» in modo altrettanto immediato il proprio «animo» [72].

3. L'identità comunitaria e la mediazione statale

La designazione di un uomo autorizzato a manifestare la «mente» della comunità e ad agire «a nome» suo toccava aspetti cruciali dell'identità del gruppo locale di residenza: la definizione di un profilo unitario per il soggetto politico in campo, la gerarchia fra la collettività e i suoi membri, il fondamento dell'autorità di coloro che operavano in vece degli altri [73]. Tale circostanza, dunque, si prestava ad enfatizzare la coesione, nel momento in cui si istituiva l'ambasciatore «per tuto il comune», colui cui «he comisso e dato per instructione che referischa *in nome de noy tuti*» [74]. Al contempo, metteva a nudo tensioni che avviavano confronti duri e sottili. Specialmente nella circostanza di gravi divisioni politiche interne alla comunità, i capi delle coalizioni in conflitto si smentivano a vicenda, negando gli uni agli altri il riconoscimento di essere legittimi interpreti della volontà di tutti. Venivano allora stese lettere, sottoscritte dalla comunità e dalle sue magistrature, che accusavano uno o più singoli individui di aver agito a nome dell'università illecitamente, squalificandoli come privati («particulares persone», indistinti «certi» o «alcuni») privi dell'autorità che si erano arrogati [75]. Quanto da loro promesso restava allora valido solo per chi si era impegnato direttamente ed eventualmente per chi le aveva designate allo scopo. Con molta nettezza i tiranesi, a proposito dell'obbligo di sostenere le

spese per la fortificazione della terra, risposero al commissario ducale «che non sano per chi di luoro may sia fatta tal promessa et chi l'a fatta la vada attendere, che luoro non sano men» [76].

Un peso decisivo, nel dirimere queste controversie, avevano le clausole della commissione, gli strumenti autenticatori della tradizione del documento privato e di quello pubblico. Si affermava, infatti, a sostegno di una decisione di cui si invocava il rispetto contro le pretese di un particolare, come si fosse proceduto «per syndicos communis [...] ad infrascripta per consilium generale ipsius communis et per instrumentum publicum deputatos», per di più «spicialiter» (cioè appositamente) [77]. Al contrario, si negava ogni responsabilità pubblica a chi aveva operato al di fuori di un incarico; non si trattava, in queste circostanze, di veri sindaci, ma di «alcune singulare persone, non havendo speciale mandatum del comune», che non avevano ricevuto «commissione alcuna» [78].

Il confronto tra titoli e documenti contestati e opposti gli uni agli altri non si esauriva a livello locale, ma imponeva il ricorso ad un potere riconosciuto come superiore. Su loro istanza, pertanto, lo stato offrì alle comunità una decisiva conferma dell'identità politica che rivendicavano e divenne arbitro delle controversie circa la rappresentanza legittima. I magistrati periferici riferivano dettagliatamente a Milano le facoltà che localmente erano state attribuite ai rappresentanti; i corpi accreditavano l'ambasciatore presso il principe; sempre eleggendo gli Sforza come interlocutori, la comunità o una sua parte smentiva il procuratore indesiderato, cui non doveva essere concessa udienza, discuteva la validità dei documenti che lo accompagnavano. Il vero «nuntium et syndicum» dell'«universitas», scrivevano i sudditi, si sarebbe presentato a Milano «cum litteris credentie» e, poiché le stesse lettere credenziali potevano essere alterate, si precisava ulteriormente, con le «littere credentiales cum sigillo [...] communis» [79].

Gli uomini per primi, poi, si attendevano che le autorità centrali, quando fossero loro pervenute le lettere sottoscritte dal comune in cui si protestava di non condividere quanto affermato in precedenza a nome della collettività, accertassero la verità. Una consultazione del Consiglio segreto, l'inchiesta condotta da un ufficiale locale o un apposito commissario avrebbero sancito la correttezza formale degli atti deliberativi della comunità e dei mandati conferiti, verificato l'effettiva condivisione della richiesta avanzata o dell'azione promossa a nome degli abitanti di una terra [80]. Il luogotenente del capitano di Domodossola preavvisò il primo segretario Bartolomeo Calco che il console locale, colui che «ha il sigillo de la comunità in le mane», era in causa con un suo affine e non avrebbe esitato a presentare lettere «a nome de la comunità» non meritevoli di «fede» [81]. L'indagine dell'economista sui benefici vacanti di Como dimostrò come una supplica fosse stata scritta su dettato di «unus qui se dicebat nuntium communis et hominum» di Livo e che invece non interpretava la volontà della maggioranza [82].

Il principe stesso, nel momento in cui ne sollecitava il contributo fiscale o militare, si preoccupava che le comunità costituissero validamente procuratori capaci, secondo le procedure solite delle vicinanze o dei consigli urbani e rurali, cui offriva così ulteriore legittimità [83]. Rivolgendosi agli uomini di Val Blenio prescrisse le tappe della formazione della rappresentanza («fare adunanza» e «costituire uno sindaco»), giungendo a inviare il formulario cui attenersi nella redazione del relativo documento, che enfatizzava, come sempre, la base comunitaria dell'autorità dell'eletto («nomine dictarum communitatis et hominum ac singularium personarum totius dicte vallis») e il vincolo collettivo generato dall'impegno che egli avrebbe contratto («cum obligatione omnium et singularum bonorum dicte vallis et hominum, universitatis et singularium personarum eiusdem») [84]. In altre circostanze raccomandava comunque che la comunità designasse i suoi procuratori con «mandato in publica forma» [85].

Ammessi al dialogo con i magistrati statali erano dunque i sindaci e i membri dei consigli costituiti dai comuni e dalle federazioni [86]. Anche per il duca, nei casi ambigui, fino a quando non si fossero accertati il rispetto delle *routines* consuetudinarie e la posizione dell'università, i suoi asseriti procuratori restavano dei generici «alcuni» [87]. Solo eccezionalmente il podestà di Dongo accettò di replicare alle accuse mosse contro il suo operato da alcuni abitanti in quella terra, puntualizzando però: «dicet eis respondere [despondere nel testo] non teneatur cum non habeant solemne mandatum a comunibus» [88].

4. Tediare il principe

Nonostante tutto ciò, l'incontro delle prospettive di governanti e governati nella possibilità di un dialogo a distanza, tramite sindaci o ambasciatori rappresentativi e autorevoli, designati dagli uomini e ricevuti dal duca, appare comunque assai faticoso.

In primo luogo, se i sudditi vagheggiavano l'ideale di un principe sempre disponibile all'ascolto, quest'ultimo e le magistrature centrali dello stato, si è accennato, provavano fastidio verso l'esperata ricerca di contatto diretto e frequente da parte dei corpi territoriali. I podestà e capitani locali cercavano pertanto di trattenere gli uomini: Gottardo Torgio invitò quelli di Bormio a non «mandare soy nuntii» a Milano fino a quando egli non avesse comunicato per iscritto le loro ragioni e non fosse venuta una risposta dal principe. In seguito tornò a biasimare la loro importunità e il continuo invio di ambasciatori a Ludovico Sforza, uno «spendere dinari senza causa alcuna», che non avrebbe conseguito altro effetto che di angustiarlo, soprattutto per l'impudenza di chiedere udienza pure nei periodi festivi dell'anno, peraltro senza alcuna speranza di essere ricevuti [89]. Quando, alla fine, gli ufficiali acconsentivano alle richieste delle comunità, non tralasciavano, nelle lettere che ne accreditavano i rappresentanti, passaggi topici con cui, fra qualche imbarazzo, invitavano il destinatario milanese a scusarne l'impertinza. Dopo che la terra di Ponte fu

semidistrutta da un incendio, il capitano di Valtellina presentò benevolmente al duca e alla duchessa gli uomini che supplicavano soccorso e generi alimentari, ma non mancò di riferire che aveva cercato di dissuaderli dal recarsi a «tediare» i principi [90]. Il podestà di Bormio chiese a Giovanni Simonetta di adoperarsi perché gli ambasciatori del borgo venissero ricevuti dal primo segretario, scusandoli però anticipatamente del disturbo che avrebbero arrecato («si bene quisti homeni ve dessano uno pocho de fatiga, non saranno ingrati al tempo a venire») [91].

Partiti alla volta di Milano, poi, gli ambasciatori potevano non essere ammessi al colloquio con il signore di Milano. Il disappunto e la delusione, allora, erano acuti: «essendo stati duy de li nostri da v.S. et quella non li ha voluto dar audientia, del che molto ne siamo maravigliati», il comune di Piuro, come sempre in queste circostanze, tornò a inviare i suoi messi nella capitale [92].

5. Le condizioni della rappresentanza

La tradizione comunitaria, inoltre, aveva da tempo elaborato pratiche e valori non in tutto compatibili con quelli del principato, che concorrevano a moltiplicare le ragioni di attrito.

5.1. I numeri

Le folte commissioni di ufficiali e mandatari, le regole della loro lottizzazione (per rappresentare ceti, parentele e contrade), la pioggia di mandati *ad hoc* assicuravano un concorso largo della popolazione alla guida e alla rappresentanza delle comunità, evidentemente più preoccupate dall'esercizio esclusivistico dei compiti di governo e mediazione con le autorità centrali che dai costi dei compensi o dei rimborsi per i viaggi e i soggiorni dei loro ambasciatori. Per contro il duca e i suoi agenti, si è detto, premevano per dialogare con gruppi il più possibile ristretti.

Date queste premesse, è comprensibile come il numero dei rappresentanti divenisse un primo motivo di controversia: una sotterranea contrattazione sull'ampiezza delle delegazioni pare svolgersi ad ogni elezione. Se il duca chiedeva la designazione di «uno sindaco e più», la comunità ne eleggeva due [93], se domandava di conferire con due uomini, ne sarebbero stati inviati tre [94]. Anche al là dei confini milanesi sembra viva un'analogia tensione: nel 1458 il capitano di Valcamonica, terra prima viscontea e da un trentennio inclusa nello stato veneziano di Terraferma, ordinò al comune di Vione di indicare due o tre uomini che descrivessero le proprietà della chiesa parrocchiale e l'assemblea di vicinanza ne nominò quattro [95].

A volte una pur minima lievitazione del numero dei messi suscitava il conflitto aperto fra la comunità e il podestà inviato a governarla, impegnato a indurre gli uomini a contenere al massimo l'entità delle loro ambascerie. Nel 1490 il comune di Bormio, per trattare una controversia in corso proprio con l'ufficiale, deliberò in un primo momento di inviare a Milano un unico incaricato e, solo se la cosa avesse incontrato il consenso del principe, una delegazione più numerosa. Il podestà, però, riferì con vivo disappunto come poi l'ipotesi fosse caduta e «per istigazione» dei suoi oppositori si fosse tenuto il Consiglio grande per designare due ambasciatori. L'anno successivo, invece, l'ufficiale riuscì a persuadere il Consiglio: «non era de mandare tanti homini da quella [Signoria], ma che solamente satisfaceva uno messo» [96].

Una volta partiti i nunzi, il duca tendeva perlomeno ad evitare ulteriori incrementi, visti addirittura come lesivi del suo onore («non debiano mandare qui più homini de quelli hanno mandato, perché ad loro seria spesa et danno et ad nuy poco honore», scrisse Francesco Sforza) [97].

5.2. *Il mandato*

Un'altra ragione di urto fra comunità e principe riguardava i gradi di autonomia degli ufficiali e dei rappresentanti dei corpi locali. Ridimensionatosi il ruolo delle vicinanze dei capifamiglia, nel Quattrocento l'ideale dell'intervento diretto degli uomini in politica continuava a vivere nelle facoltà comunque trattenute dalle assemblee di base (quelle larghe a danno di quelle ristrette, quelle dei comuni a discapito dei consigli federali o dei sindaci) e nel conferimento di mandati a breve termine e circoscritti.

Gli statuti sancivano tali prerogative di controllo. A Sondalo i messi del comune erano tenuti a riferire al decano dei negozi che avevano trattato. A Teglio l'ambasciatore avrebbe ricevuto istruzioni per iscritto, «in esecuzione dei deliberati del Consiglio». Da parte sua doveva, entro dieci giorni dalla fine della missione, «rendere conto ai procuratori e consoli del detto comune circa l'attività svolta» e «consegnare agli stessi i documenti e le lettere di ogni genere che avrà avuto in relazione al suo incarico» [98].

Difficilmente nel carteggio di un borgo o un centro minore si troverebbe traccia dell'autonomia esibita dagli agenti della comunità cittadina di fronte agli organi che li istituivano, quando ad esempio gli «oratores Cumarum» firmavano come tali le lettere al duca, dunque prendendo la parola per conto proprio, piuttosto che presentandosi come la voce dei loro concittadini [99].

Insomma, i rappresentanti dei comuni nelle riunioni delle università di valle, di lago e di pieve erano concepiti come gli interpreti e i trasmettitori della volontà collettiva, piuttosto che come i mediatori che la sostituivano grazie all'autorità che erano in grado di interporre.

A maggior ragione, coloro che i corpi territoriali inviavano a Milano o a trattare con i commissari sforzeschi operavano entro vincoli molto stretti, ascoltando e riferendo notizie o lamentele loro affidate, in quanto «informati» della «mente» dei loro mandanti, ma senza poter impegnare la comunità, che si sarebbe espressa nuovamente sulla base della loro relazione. Erano, per attenersi alle definizioni giuridiche e al linguaggio delle lettere sottoscritte dai corpi che a tali definizioni è piuttosto fedele, «ambasciatori», «oratores», talvolta detti, sinonimicamente, «legati», senza piena facoltà di agire in vece dei mandanti, piuttosto che «procuratores» e, denominazione di largo uso, «sindici» autorizzati a compiere atti giuridicamente validi e vincolanti (mentre le parole «messi» e «nuntii» paiono usate in modo meno univoco) [100].

Per quanto, si è detto, il duca rispettasse queste pratiche, il basso profilo decisionale dei magistrati e degli ambasciatori non era gradito. Costante era la preoccupazione che fossero elette persone in grado di assumere decisioni e contrarre obblighi a nome dei costituenti. Pertanto, quando si trattasse di assumere carichi fiscali e militari, stipulare compromessi, assicurare il rispetto delle interdizioni commerciali disposte a Milano, prestare fedeltà al feudatario, le lettere dal centro precisavano con cura il carattere del mandato che le comunità avrebbero dovuto conferire. Gli ufficiali periferici e i consigli locali erano allora responsabilizzati perché al cospetto dei commissari o a Milano giungessero sindaci «cum legitimo et sufficienti mandato obligandi et obligare posendi [...] communia et homines» [101], «con ampla facoltà de promettere per tutti» [102], che avessero cioè «opportuna facoltà et arbitrio de concludere et stabilire quanto bisognirà» [103], «ampia licentia», «piena commissione [...] de fare quanto serà expediente» [104].

Non mancano i casi in cui i sudditi obbedirono prontamente, designando uomini dotati della «posanza» richiesta [105]. Spesso invece resistettero, più o meno attivamente. Inutilmente, per ottenere che la Val Blenio eleggesse un sindaco con un mandato adeguato a concludere un compromesso, Francesco Sforza, come accennavo, fece inviare il formulario del documento già preparato, che il notaio locale avrebbe dovuto semplicemente riprendere, affinché la designazione soddisfacesse tutte le condizioni richieste: la comunità, comunque, inviò a Milano messi privi dell'incarico richiesto [106]. I consigli delle comunità federali, costituiti da consoli e rappresentanti dei comuni, affermavano di non poter decidere in merito a ciò che non era stato anticipato nella convocazione da parte dell'ufficiale dello stato e preventivamente discusso dagli uomini, e dunque di non avere essi per primi il mandato sufficiente per eleggere a loro volta procuratori dell'università che trattassero a Milano con le facoltà piene che si pretendevano [107]. Gli ambasciatori inviati nella capitale opponevano analoghe ragioni. Al «maravigliato» Ludovico il Moro Sforza, che attendeva sindaci della squadra di Morbegno investiti della «possanza» per contrarre un impegno pecuniario, gli inviati risposero «de non aver portato altro sindacato né possanza», adducendo come causa il fatto di «non sapere quello havessero a promettere», e dunque che gli uomini non erano disposti a rimettere loro una decisione così delicata [108]. In tutte queste circostanze, allora, i membri delle assemblee

federali, come gli ambasciatori inviati al cospetto del duca o delle magistrature centrali, dovevano necessariamente tornare a consultare i consigli e le vicinanze dei comuni, ridiscutere le questioni in sospeso («diseno volere andare a participarne con li altri vicini», si scrisse nel 1467), raccogliere il loro assenso e semmai riconseguire un mandato adeguato [109].

Gli esiti di queste procedure potevano essere paralizzanti, anche nelle circostanze più estreme. La stipulazione della pace fra due comuni confinanti in lite, conclusa sotto la tutela del vice-podestà locale, aveva carattere provvisorio se gli agenti delle parti non godevano di mandati pieni [110]. L'accordo tra la comunità di Val Lugano e la Repubblica ambrosiana, il regime affermatosi nella vacanza dell'autorità ducale, dopo la morte di Filippo Maria Visconti (1447), non poté essere concluso perché gli ambasciatori della prima «potestatem et arbitrium plenum non habebant a prefata comunitate» [111].

5.3. I tempi

Un altro motivo cruciale di divergenza fra le prospettive del principe e dei sudditi riguardava i tempi della decisione politica e dell'esecuzione del comando. Ho già mostrato come gli Sforza, non diversamente da altri principi italiani, con missive che contenevano esplicite indicazioni di durata, sollecitassero gli uomini a obbedire e a deliberare celermente. Con la stessa tempestività le comunità avrebbero dovuto costituire le loro rappresentanze: «subito» dovevano riunirsi gli uomini, senza «alchuna dimora», «senza più dilatione» eleggere i loro sindaci, che «subito» partissero alla volta della capitale [112].

I tempi della decisione comunitaria appaiono fisiologicamente più dilatati rispetto a quanto auspicavano i duchi. La costituzione di una rappresentanza poteva richiedere più riunioni e parecchi giorni di confronto fra i pareri, la ricerca, spesso difficile, dell'unanimità o perlomeno la formazione di un'opinione maggioritaria, il computo dei voti [113]. A causa della brevità delle cariche comunali, che annualmente dovevano essere rinnovate, si sospendevano le decisioni per settimane, nei periodi elettorali. Gli ambasciatori, poi, come si è detto, se si trattava di adempiere a incombenze gravose e onerose, erano inviati nella capitale per discutere piuttosto che per assumere impegni. Raramente istituiti con quel mandato ampio che si auspicava a corte, giunti a Milano, dopo aver esposto le lamentele o le richieste degli uomini e ascoltato i comandi o la replica del principe, dovevano tornare al cospetto delle assemblee locali che li avevano designati per esporre gli esiti della missione e lì ricevere nuove istruzioni. In ogni caso, dunque, e a maggior ragione se insoddisfatte dalle prime risposte, le comunità avrebbero formato ulteriori delegazioni, che si succedevano l'una all'altra, per affrontare lo stesso nodo problematico. In questa prospettiva, il mandato pieno conferito ai sindaci veniva caldeggiato tanto insistentemente da Milano anche perché sentito come garanzia di una più rapida ed indiscussa esecuzione del comando («aciò che quella comunità *expeditamente* dia amplo mandato alli nuncii soi de *concludere* el tutto») [114].

Le prospettive delle comunità e del principe, inoltre, divergevano pure per quanto riguardava la revocabilità o meno delle decisioni assunte. I precetti del duca, infatti, si volevano revocabili solo da un comando contrario dello stesso e dovevano essere eseguiti, dagli ufficiali e dai sudditi, senza discussioni. La cultura politica dei corpi locali, invece, profondamente segnata dalla tradizione comunale, sembrava non riconoscere alcuna «provvisione», nemmeno quella del principe, come definitiva e sottratta al dibattito. I consigli locali, quindi, ripensavano ed eventualmente smentivano deliberazioni assunte in precedenza nei medesimi consessi; non esitavano nemmeno ad inviare ambasciatori al duca e ad insistere perché egli per primo modificasse i propri ordini o annullasse quanto disposto dal primo segretario [115]. Gli Sforza reagivano contrariati a tale condotta. Mostravano insofferenza verso gli uomini, se questi intendevano ricontrattare gli impegni assunti, li consideravano «renitenti», che moltiplicavano le loro «scuse», manifestavano fastidio perché «hanno adducto molte difficoltà per volere alterare questa taxa [...] et non aderirse alla volontà nostra», mentre «non se doveriano retrare da questa nostra rechesta» [116]. In una di queste circostanze, Ludovico il Moro si disse chiaramente indisponibile a rinegoziare con gli ambasciatori della squadra di Morbegno una spesa dopo che la si era definita in modo meditato («per alterare el compartito una volta facto con bona maturità») [117].

In particolare, le federazioni sovra-comunali erano luoghi cruciali di interconnessione fra centro e periferie rurali del dominio, ma al contempo di lunga stagnazione dei comandi e delle decisioni. Innanzitutto, ostava alla rapidità delle deliberazioni la scarsa autonomia dei consiglieri-delegati dai comuni che li avevano eletti. Ancora nel 1541, per stabilire il testo dei capitoli da presentare al governo delle Leghe, i consigli dei tre terzi della Valtellina designarono separatamente gli incaricati che dovevano incontrarsi, redigerli, convocare il Consiglio generale di valle per darne copia a tutti i decani dei comuni, che avrebbero dovuto discuterne con gli uomini, in assemblee di base cui era riconosciuta piena facoltà di riformularne il tenore, quindi riportarne a voce la risposta nel Consiglio generale, dove eventualmente ritoccare nuovamente il documento scritto, da sottoporre infine ai governanti per l'approvazione. È evidente quanto tempo e quante difficoltà avrebbe richiesto comporre una posizione unitaria se, già nel corso della seduta del Consiglio che prevede questo *iter*, il rappresentante dei vicini di Sondrio dichiarò di non voler aderire all'elezione dei redattori dei capitoli [118].

In secondo luogo, i tempi della politica al livello delle università di valle e di lago erano dilatati dall'incerto riconoscimento della facoltà dei presenti, anche quando avessero costituito la maggioranza dei comuni membri, di impegnare gli assenti. In Valtellina la raccolta del sussidio da inviare per la guerra contro i turchi fu molto tormentata. A partire dal 10 settembre il commissario ducale Nicodemo Tranchadini cominciò a sollecitare – si direbbe singolarmente – i consoli dei comuni al pagamento, ma, diceva dopo alcuni giorni, «per ancora non ho saputo o possuto sì ben dire et operare che me habino resposto affirmative volergli pagare». Un primo Consiglio di valle, tenuto prima della fine del mese, designò due ambasciatori, che effettivamente si recarono a Milano. Al Consiglio, però, non

erano intervenuti i rappresentanti della squadra di Morbegno, sicché il capitano di valle Ludovico Valeri dovette «convocare il Consilio de la dita squadra». Ulteriore complicazione, i mandati conferiti dall'assemblea erano probabilmente insufficienti allo scopo di contrarre l'impegno richiesto. A Milano si poté effettivamente rivolgere un «comandamento» circa il sussidio a due dei messi; agli altri si diede «licentia» «de venire ad tuore pieno mandato da li homeni di potere acceptare tale richesta». Fu necessario allora un secondo Consiglio di valle, convocato il 28 ottobre; il vicario di Valtellina caldeggiò che i consoli dei comuni si presentassero avendo conseguito per primi la facoltà di assegnare a loro volta agli eletti i poteri necessari («ampia licentia da li homeni de potere fare tale pieno mandato»). Le avversità meteorologiche, però, impedirono la presenza di tutti; quindi si tenne una seconda convocazione a distanza di quattro giorni e finalmente si elessero i sindaci, con il mandato sufficiente a stipulare l'impegno per il sussidio. L'ufficiale tuttavia temeva un'ulteriore dilazione dei tempi, dal momento che ne ordinò la partenza entro sei giorni, pena una multa di 100 ducati che sarebbe stata addossata ad ogni comune. Poi le tracce della vicenda si interrompono; però risulta che a febbraio i comuni non intervenuti presumibilmente nel primo Consiglio generale non avevano riconosciuto la legittimità della decisione lì presa a maggioranza e si ostinavano a non pagare la missione ai due ambasciatori eletti in assenza dei loro agenti. Allo scopo, chiedevano che il principe ordinasse al capitano di valle la convocazione di un nuovo Consiglio di Valtellina, dove si deliberasse il rimborso [119].

In una circostanza, molti dei fattori considerati – la pausa imposta dal rinnovo delle cariche comunali, l'impossibilità dei consiglieri delle federazioni di decidere senza tenere conto del parere degli abitanti della giurisdizione, i mandati insufficienti conferiti agli ambasciatori, la ricerca insistita di un contatto diretto con il principe (fino a suscitare l'irritazione), la volontà di ridiscutere ogni provvedimento – concorsero nel protrarre per mesi l'impegno di una federazione di comuni valtellinesi alla fortificazione del centro maggiore della giurisdizione. Il 24 novembre 1490 Ludovico il Moro ordinò che il Consiglio della squadra di Morbegno eleggesse «con amplo et pleno sindacato» un uomo in grado di «concludere et stabilire [...] omnia et quecumque oportuna et expedientia circha requisitam contributionem» per la fortificazione di Morbegno, arrivando a vietare l'allontanamento dei consiglieri fino all'avvenuta designazione. Il podestà, come precisa nella sua lettera, «subito» convocò il Consiglio per il 27 del mese. Alcuni consiglieri, però, nel corso di quella seduta, risposero «quod volunt confere cum hominibus communium suorum» e chiesero tre giorni di tempo per tornare con le opinioni della popolazione. A dicembre furono effettivamente inviati a Bartolomeo Calco due ambasciatori, ma il Moro lamentò «non con el sindacato et possanza che recercavamo de potere in nome de tutti concludere et promettere quanto bisognava». Il principe, intenzionato a far avviare i lavori a primavera, scrisse allora al podestà di Morbegno perché raccogliesse le cauzioni a sostenere gli oneri dell'impresa. L'ufficiale, Francesco Vicedomini, era un nobile di ascendenza locale, ma gli erano ben presenti i suoi impegni di ruolo e tenne a figurare ancora come esecutore sollecito della volontà ducale: disse che «a la receputa de dicte letere subito» fece di nuovo convocare i

consiglieri della squadra, per il 21 dicembre. In quella circostanza cercò di «indurli et exortarli ad obedire quella [Signoria] con prompteza». Gli uomini, però, gli contrapposero il proposito di «mandare da E.v. ad fare loro excusatione ed deffensione». Essi si ripromettevano di inviare a Milano i propri sindaci prima della metà di gennaio, mentre l'ufficiale cercò perlomeno di accorciare i tempi, imponendo loro di essere al cospetto di Bartolomeo Calco entro il primo giorno del nuovo anno. La settimana successiva, di nuovo, ebbe a colloquio gli agenti dei comuni, i quali sostennero l'impraticabilità di quella data «per essere in la mutatione de novi consuli seu degani», motivo per cui richiesero un'ulteriore «prorogatione», che l'ufficiale concesse, fino alla metà di gennaio. Lo Sforza provò vivo fastidio per tutte queste «difficultà» e invitò il podestà a comunicare che non voleva più ricevere legati («non bisogna mandare più ad noi»). Alla fine l'urto fra la «prompteza» caldeggiata dal principe e la «prorogatione» di cui erano accusati i sudditi vide il successo della politica ostruzionista. Il 27 gennaio il Moro concesse un'altra dilazione, fino alla metà di febbraio, per l'invio dei nunzi a Milano; il 9 febbraio annunciò al podestà il differimento di un anno dei lavori, che né allora, né l'anno successivo, né in seguito sarebbero mai iniziati [120].

IV. AMBASCIATORI O PRINCIPALI

L'identità degli ambasciatori costituì il nodo più controverso, capace di catalizzare le maggiori frizioni tra le culture politiche dei soggetti locali e centrali, opponendo i programmi autoritari degli Sforza alle forme tradizionali e istituzionalizzate di mediazione fra governanti e governati.

1. «Com se li fusimo nuy in persona». Gli ideali delle comunità

Nelle lettere sottoscritte dai corpi locali che li accreditavano a Milano, gli ambasciatori venivano profilati in primo luogo come membri della collettività. Tramite i pronomi personali e possessivi usati, si enfatizzava in ogni modo quasi lo scaturire delle delegazioni dal seno stesso della comunità: erano presentati come «duy de li nostri», «alcuni de nuy», «oriundi et convicini huius terre» e «concives nostri» [121].

Quegli stessi documenti istituivano una precedenza della comunità rispetto ai pochi che ne interpretavano e riferivano la volontà e si impegnavano per suo conto, grazie alla logica del sindacato o della commissione. Il linguaggio della procura, cui si attenevano le formule notarili e che il *Carteggio sforzesco* echeggiava, stabiliva sempre un rapporto di netta subordinazione degli agenti rispetto al mandante. Nel 1456 il capo della parte guelfa valtellinese Antonio Beccaria invò quello che presentava come il «mio cancellaro» a Francesco Sforza, domandando che «ye creda como a mi»; un altro potente della valle nel 1462 chiedeva alla duchessa udienza e «fede» per un suo agnato come «si li parlasse mi proprio» [122]. Il principe sollecitò il comune di Menaggio a «credere et obidire» al capo dei soldati, inviati per la presa di possesso di beni sequestrati, «quanto se noy proprii ve lo dicessimo de bocha»; inoltre scriveva alle comunità perché ai portavoce della sua volontà «dareti fede como a nuy proprii» o perché si rivolgessero al primo segretario o obbedissero ad un suo agente, «informato ad plenum della mente nostra» [123].

Anche gli uomini enfatizzavano come i loro agenti operassero «a nome» e «sub nomine» del comune, della valle o della città, «in nome nostro, ovvero «pro parte comunitatis», «nostri pro parte», «vicibus nostris». Un'imposizione da parte della comunità ne fondava la legittimità politica. Il loro credito era un attributo della comunità trasferito a quanti operavano per suo conto: è la prima a meritare la «fede» che si chiede al duca di riservare alle parole dei secondi. Così il comune del Monte di Introzio presentava a Ludovico Sforza il latore di una sua lettera: «pregamo et supplicamo se digna ad esso Mafeo prestarli quella indubitata fede ad questo li exponerà non altramente come se li fusemo presenti tuti noy, perche così li havemo imposto» [124]. Infine, i nunzi recavano informazioni rilevanti

perché erano perfettamente a conoscenza delle intenzioni dei loro vicini o concittadini («informati de la mente nostra») [125]. Insomma, la città, i comuni e le università rurali si ponevano di fronte ai propri ambasciatori come il duca rispetto ad un proprio ufficiale o un signore locale nel rapporto con il suo cancelliere.

Significativamente, l'ambasciatore delle comunità nelle lettere che queste sottoscrivevano appare, di norma, poco precisato in quanto individuo: non si sottolineavano sue specifiche «qualità» (la ricchezza, l'estrazione sociale) e talvolta se ne taceva il nome, presentandolo semplicemente come il latore dello scritto. In particolare la scelta di non designare l'ambasciatore mi pare significativa nella strategia di riduzione della sua identità al ruolo che ricopriva nella circostanza. Il linguaggio del *Carteggio sforzesco*, infatti, condivideva con quello giuridico del tempo l'uso di un lessema pregnante, allorché qualificava l'azione di un individuo per proprio conto o per conto di altri o in virtù di un mandato conferito da un soggetto istituzionale: il nobile che giurava fedeltà impegnando anche i propri parenti operava «a suo proprio nome et tutta la casa sua», i commissari «in nome de v.E.», il primo segretario scriveva «nomine principis» [126]. Allora si può dire che gli oratori si identificavano a tal punto nel ruolo che li vedeva agire «a nome di questa comunitate» o a «a nome de epsa valle» da non avere più altro nome, appunto, nemmeno il proprio o quello dell'agnazione d'appartenenza. Chi per contro presentava se stesso come mandatario di uomini che invece non gli avevano conferito alcuna facoltà di rappresentarli era sconfessato: «id factum non est nomine communis, sed quorundam particularium personarum» o, con il recupero di un identificativo personale, «a suo nome» [127].

Per tutte queste ragioni, la forma di comunicazione fra la comunità e gli Sforza che tali ambasciatori garantivano non mortificava del tutto la soggiacente aspirazione degli uomini al contatto diretto con il duca di cui ho detto prima. Almeno retoricamente, diveniva possibile dissolvere le barriere così mal tollerate, come avveniva nelle espressioni che chiedevano udienza per i messi «com se li fusimo nuy in persona» al cospetto del principe, «como a nuy proprio se fusseme presente con E.v.», «como se tuta questa universitade ad quella [Signoria] parlasse» [128].

2. I principali nella visione degli uomini dello stato

All'ideale politico elaborato dalle comunità di un ambasciatore dall'identità personale tanto sbiadita ostavano tuttavia i valori di distinzione sociale cari sia al principe sia al corpo degli ufficiali del dominio.

In primo luogo, un codice curiale voleva che colui che si presentava al cospetto del principe fosse in ogni caso dotato di una particolare dignità personale. L'influente signore

valtellinese Giovanni Beccaria, mostrandosi partecipe dei valori aristocratici del suo interlocutore e al contempo benevolo nei confronti degli uomini che guardava con complice superiorità, scrisse a Bartolomeo Calco per raccomandare i «nuntii del comune di Sondalo» che partivano alla volta di Milano allo scopo di conferire con lui, ma pure per scusare il loro aspetto troppo dimesso («certificandola che, quntoncha pareno poveri di pariscentia, sono tanto più richi de fede») [129]. La medesima degnazione mostrarono i membri del Consiglio segreto verso gli uomini scelti dagli abitanti di Sonvico. Questi ultimi, di fronte all'ipotesi di essere privati della custodia della fortezza locale, protestarono nella capitale. Compiacendosi del contrario, i consiglieri rivelano il timore che il comportamento di queste delegazioni non fosse appropriato alle sedi milanesi e cortigiane in cui dovevano operare. Riconoscevano infatti: «sono venuti et devante a noy presentati, sempre reverentemente et discretamente»; nell'illustrarne le buone ragioni a Galeazzo Maria Sforza e pregandolo di accoglierli, non mancavano però di invocare una particolare indulgenza: «a nuy pariria che v.i.S. li volessi havere ricommandati et gli facesse bona et grata colligentia, havendo respectu più a la importantia del sito del loco [...] che a lo aspectu loro» [130]. Di nessuna condiscendenza, invece, beneficiarono i latori di una supplica del comune di Traona, allontanati e rimproverati per non essere stati all'altezza del decoro del Consiglio segreto («quod vadant domum et redarguantur, quod ita populariter huc venerint») [131].

Inoltre, quella di trasmettere informazioni veritiere non era facoltà che la società aristocratica del Quattrocento riteneva attribuibile con un mandato, ma una sorta di privilegio detenuto da chi – per *status* – godeva di reputazione personale. Dotato di «credito» e «fidedigno» era in generale chi «porta bona voce e fama», come pure le comunità riconoscono [132], e specialmente il nobile. Tutte le volte in cui fosse necessario approfondire le circostanze di un delitto, le negligenze di un magistrato periferico, i contenuti della consuetudine locale, il principe e i suoi uomini interpellavano gli «zentilhomini» o i «meliori de la tera». Le voci circa i movimenti delle potenze confinanti erano accreditate se mediate da «zentilhomi» o dai sudditi di domini stranieri che fossero comunque «homini da bene», prova di un riconoscimento dell'eccellenza sociale che non solo apriva canali di comunicazione privilegiata fra Milano e le città o le terre del dominio, ma varcava le frontiere. Allo scopo di accertare la diffusione della peste in un borgo, scrisse l'incaricato da Milano, «per essere più certo et melio informato, manday per uno zentilhomino de li principali di quella terra et homo da bene et deputato al governo di quella» [133]. Anche il credito del nunzio e il suo meritare udienza, allora, non potevano poggiare, agli occhi del principe, dei suoi consiglieri e ufficiali, sul conferimento temporaneo di attributi che la comunità locale assegnava in primo luogo a se stessa: gli Sforza avrebbero ascoltato senz'altro i «bene informati» della «mente» dei sudditi, ma soprattutto quei principali che risultavano singolarmente degni di fede.

Un ulteriore fattore che concorreva a selezionare socialmente quanti agivano per conto della comunità era la ricchezza. Chi contraeva impegni pecuniari a nome delle collettività, ad esempio nella circostanza della raccolta di una somma di denaro da versare

immediatamente, di un'opera viaria da realizzare, di una fortificazione da innalzare, assumeva pure una responsabilità personale: la camera si sarebbe rivalsa sul suo patrimonio, in caso di inadempienza degli uomini per cui aveva agito, e solo vincendo molte resistenze e sopportando interminabili dilazioni egli si sarebbe potuto a sua volta rivalere sui suoi convicini. Per questo il principe chiedeva l'invio degli estimi locali per scegliere chi «obligare», designando direttamente da Milano le persone dal profilo adeguato a questi scopi. Altre volte si incaricarono i podestà periferici se non altro di completare le liste, «modo che non siano persone abiecte, ma de qualche condicione»; essi si sarebbero attenuti scrupolosamente al comando selezionando i «melgiore» [134]. In diverse circostanze si consentì ai sudditi di identificare i «quatro o sey de loro principali seu idoney de pagar» che garantissero opere di rifacimento stradale, i «quatro de li più richi» che prestassero «segurtà» per le spese di fortificazione [135].

Un ultimo scarto nel linguaggio delle scritture delle comunità e di quelle degli ufficiali consiste nella scelta di designare gli ambasciatori o di nominarne solo alcuni e di considerarne esplicitamente lo *status*. I principali, come ho detto altrove, erano coloro che «porteno [...] bono nome», impegnando gli ufficiali, che ne riconoscevano la potenza politica, a comunicarlo quando ne riferivano le azioni, anche se operavano *a nome* della comunità. Nel 1490 gli uomini di Ponte calibrarono tra i diversi ceti la loro rappresentanza al cospetto del capitano di valle, mentre questi registrò con nome e cognome solo il nobile, riservando agli altri quattro una generica e degradante qualifica di *status* (riferiva infatti di aver ricevuto Serafino Quadrio di Ponte «con quatro contadini de dicto comune de Ponte») [136]. Francesco Creppa, podestà di Bormio, nel 1477 presentò al duca e alla duchessa gli ambasciatori del borgo, il medico Abramo Alberti e l'arciprete Giovanni Grassoni, senz'altro riferendosi al loro ruolo istituzionale – in quanto «electi» dalla «comunitade» –, ma aggiungendo annotazioni estrinseche al mandato, che nessuna lettera credenziale del comune avrebbe mai contenuto. Chiedeva infatti accoglienza per il primo «perché luy e soy fratelli pono assay in questa vostra terra da Bormi», per il secondo pure perché «pò assay in questa terra da Bormi» [137]. Il vicepodestà di Morbegno Francesco Balicandi nel maggio 1494 scrisse di aver pacificato una lite confinaria «con lo adiutorio de li altri agenti de tute le comune de questa squadra»; dopo un paio di mesi, riferendosi alla medesima questione, riscrisse quasi le stesse parole, ma ripensò la definizione di questi ultimi, cancellando gli attributi istituzionali e rilevando quelli personali: «con lo adiutorio anchora delli altri homini da bene de questa iurisdictione» [138].

3. «Ad sugestione» dei principali

Gli uomini degli Sforza erano condotti da tali premesse ad una sorta di rovesciamento della logica della commissione o del sindacato in quella dell'istigazione. Nelle loro relazioni, cioè,

il rapporto fra il procuratore o l'ambasciatore e la comunità vede completamente invertiti il ruolo attivo e quello passivo: il primo, invece di essere colui che agisce per imposizione della seconda, come nella rappresentazione offerta dalle lettere sottoscritte dagli uomini, diventa il sobillatore dei suoi vicini. I pochi, che in queste scritture sono puntigliosamente nominati, non agiscono più per conto dei molti anonimi, ma ne manipolano la volontà politica, trascinandoli secondo i propri obiettivi [139]. Feudatari e ufficiali dunque, potevano imputare l'azione processuale promossa da una comunità ad un'unica figura, «principio, radice et causa di questa differentia», che solo apparentemente operava «ad instantia de dicti homini», in realtà «sublevati» e agiti «ad sugestione» del principale capace da solo di «promovere dicti homini ad piedezare et contendere». «Duy o tri quali vano subornando li altri che non pagheno, con dargli ad intendere che venirano lor da la S.v. e che se ne adiutarano» bastavano a indurre tutti alla renitenza fiscale. Gli scopi di tali potenti mascherati da messi o causidici erano, in quest'ottica, di spicciolo interesse personale: operavano per rafforzare la propria posizione e «per cavarghe e dinari et roba da le mane» agli uomini [140].

4. Ermeneutica podestarile

In più situazioni gli ufficiali sforzeschi e i loro diretti interlocutori a Milano manifestarono una singolare ostinazione ermeneutica, sulla quale è opportuno soffermarsi. Pure le iniziative politiche più largamente partecipate, infatti, non sembrano capaci di incrinare la robustezza dei loro schemi di interpretazione della politica locale. A Bormio nel 1497, nel corso di una dura contrapposizione con il podestà Gottardo Torgio, la comunità inviò più volte a Milano i propri nunzi. La popolazione, come testimonia la stessa corrispondenza dell'ufficiale, mostrò ampia facoltà di controllo e critica dell'opera dei mediatori: all'inizio di aprile gli ambasciatori furono messi sotto accusa («imputando li messi soi») per non essersi rivolti direttamente a Ludovico il Moro; il Consiglio ordinario decise di sostituirli con altri, da inviare nuovamente nella capitale perché realizzassero i voti della comunità, con istruzioni molto stringenti («dovesseno»). Inoltre l'assemblea ristretta non procedette all'elezione e rinviò la scelta dei nunzi al Consiglio generale, sollevando le obiezioni proprio del podestà, che denunciava la decisione di «convocare uno consilio de non più de cento persone, che may non fo de consuetudine nixi una volta l'anno, quando refformano li offitii soy». Lì furono nominati un popolare (il sarto Giacomo *del Chiledo*) e un gentiluomo (Francesco Alberti). Di fronte ad un così esteso concorso di diversi attori politici, il Torgio continuò a identificare due individui come gli unici soggetti attivi e a squalificare il resto della popolazione come semplice massa di manovra. Mentre il «Consilium, commune et homines terre Burmii» accreditò gli eletti presso lo Sforza come «i nostri nuncii», il podestà affermò infatti che la costituzione di una nuova delegazione era avvenuta in base all'istigazione del «capo di disordini» o ancora «causa de quanti inconvenienti & disordini achadeno in la terra» e di colui che era il «principiio» di tutta la vicenda, «quale s'è fato eligere ad venire a questa impresa», appunto Giacomo e Francesco. Considerando che

l'ufficiale non era stato ammesso al Consiglio generale, sapeva poco del dibattito che vi si era svolto («non ho potuto intendere quale sia stato il suo consultare») e parlava esclusivamente per sentito dire («secondo m'è stato refferto»), mi pare plausibile leggere, nella filigrana di questo episodio, le precomprensioni che operavano nella sua interpretazione della realtà locale e nelle sue strategie di intervento, con maggiore certezza di quanto di norma sia consentito in altre occasioni [141].

Se non altro, l'incrocio e la sovrapposizione di tentativi plurimi di manipolare la volontà comunitaria, da parte di principali in competizione fra loro e a volte degli stessi ufficiali, aprivano spazi di iniziativa che gli uomini sapevano sfruttare [142]. Molti, ad esempio, furono i coprotagonisti della lunga lite trascinatasi fra il nobile Giovanni Brandano Quadrio di Ponte e i comuni valtelinesi di Tresivio Monte e Piano, che si contendevano le stesse alpi. Lo scetticismo nutrito verso la possibilità stessa di un'iniziativa promossa autonomamente e collettivamente dagli uomini, mediata da figure cui essi avessero conferito la facoltà di agire per conto di tutti gli altri, generò allora un'affannosa ricerca di occulti sobillatori. La ridda di ipotesi formulate, però, contraddittorie pure a breve distanza di tempo, rende poco plausibile l'immagine di passività politica che si volle proiettare insistentemente sugli uomini. Nel 1470 il capitano di valle Gian Fermo Trivulzio identificava i fomentatori nei fratelli Antonio e Cristoforo Carugo. Essi non erano veri e propri membri di quei comuni, ma espressero comunque la loro prossimità in altri modi: ad esempio nel 1460 l'assemblea dei capifamiglia, convocati per eleggere i procuratori che li rappresentassero nella causa davanti al commissario sforzesco, si tenne alla presenza, fra gli altri, di Cristoforo Carugo, intervenuto come pronotaio. Soprattutto operarono come causidici al servizio delle comunità. Ebbene, scriveva l'ufficiale: «credo questo proceda ad persuasione d'uno Antonio de Carugo et Cristoforo suo fratello, quali se teneno domini inter istos homines»; e ancora: «duoro [gli *homines*] non farebeno altro nixi quello gli consultareveno» [143].

Secondo un altro capitano di valle, Alpinolo *de Casate*, l'intera vertenza era frutto della responsabilità singolare ora di Moretto *de Bonfadino* («è stato magna ex parte hactenus casone de la longa differentia vertita tra Zohanne Brandano et li homini de li comune de Trixivio Monte e Piano»), ora di Francesco Quadrio («già longo tempo passato sono governati sotto el suo consilio et adiuto») [144]. Di nuovo per Prospero da Camogli, uno dei commissari inviati per risolverlo, il litigio era alimentato da Francesco Quadrio («se lui volessi, ognuno dice che non se staria una hora ad assettarla la cosa») [145]. Moretto *de Bonfadino* fu decano di Tresivio Monte e uno di coloro cui le due comunità avevano conferito mandati perché le rappresentasse in giudizio; Francesco Quadrio ebbe un ruolo meno precisato assistendole nella causa, ma non si può escludere che abbia agito come loro procuratore.

Dunque i magistrati ducali furono costretti ad ammettere un concorso socialmente variegato alla controversia: vi avevano parte, infatti, uno dei maggiori nobili della valle

(Francesco Quadrio), due notai prestigiosi (i Carugo), un «villano» (Moretto *de Bonfadino*). Non ripensarono, però, il modello di un'azione collettiva guidata comunque da pochi uomini, tanto che lo stesso Moretto, il quale per le sue umili origini rendeva problematica l'applicazione del consueto paradigma, fu dipinto, secondo un diverso stereotipo, come una sorta di principale alla rovescia. Non il gentiluomo che coopera all'azione di governo, ma la figura comunque singolarmente eccellente, pur nell'insolenza, che trascina gli altri alla disobbedienza: per Alpinolo *de Casate* era «uno protervo et scelerato di questa vale [...] homo seditioso et de mala conditione» [146].

Altri protagonisti, i signori locali e i capi-fazione, pure estranei alla sfera comunitaria, non si allineavano alle interpretazioni degli ufficiali. Qualificando in modo ibrido la stessa persona, il signore locale Giovanni Beccaria raccomandava a Bartolomeo Calco Cristoforo Quadrio perché «siamo coniuncti de consanguineità» e per il suo ascendente personale (come «homo de quella qualità che l'è»), ma anche perché eletto dagli «homini» [147]. Lo stesso Giovanni Brandano Quadrio, nella disputa in cui era coinvolto, vedeva sì Moretto *de Bonfadino* come «lo principale de dicti comuni a metere modo a malafare» [148], ma vincolava i Carugo alle comunità con parole ben diverse da quelle del capitano di valle. Cristoforo era «procuratore et solicitatore de essi homini»; i due fratelli e il padre defunto Giacomo erano «stati alcuni de loro in sindacati, alcuno in processo, alcuno in compromisso [...] como homini de li communi de Trixivio Monte et Plano»; li riconosceva, in sostanza, «como persone de dicti comuni» e non come loro pseudo-signori [149].

Nel 1481 i potenti Giovanni Beccaria e Giacomino Quadrio da un lato, il capitano di Valtellina Alpinolo *de Casate*, dall'altro, in due lettere stese ad un paio di giorni di distanza l'una dall'altra, diedero una rappresentazione molto diversa dell'opposizione che cresceva in valle contro l'ufficiale. Alpinolo intendeva smascherare una macchinazione orchestrata da Giovanni Beccaria, sostenuto dai clienti che egli teneva legati a sé grazie alla concessione della terra e ai decani, non tanto come ufficiali delle comunità, ma come suoi «amici». Grazie a queste forze, il nobile sondriese aveva sollevato la valle contro di lui. Completamente assente, nelle parole del magistrato sforzesco, era il Consiglio generale, l'organo in cui, in effetti, sedevano tutti i decani della valle, che però, come dicevo, nella lettera di Alpinolo sembrano agire esclusivamente in quanto aderenti dei Beccaria («ha facto molte pratiche contra de mi, et ha mandato per molto soy massarii et dechani quali li sono amici et li à reduto accontentarsi de lamentarse de mi»). Per contro, il Beccaria e il Quadrio descrivevano la manifestazione di una volontà unitaria dell'università di valle, tramite procedure istituzionali, e una serie di incarichi formali che consentivano di interpretarla di fronte al duca. Gli uomini di Valtellina «feceno per Consilio generale [...] de dicta valle querella» circa la condotta dell'ufficiale e «sporseno una suplicatione sottoscritta de mani de li homini». Ad un nuovo Consiglio generale, regolarmente convocato dal capitano, «tuti unanimiter et nemine eorum discrepante» espressero il loro malcontento. In quella sede «remiseno a nuy duy dovere rescrivere ad quella [Signoria] li soy mali deportamenti [...] como del tutto ne consta instrumento», probabilmente da identificarsi con «l'ordinatione e

provisione fatta dal cancelliere della valle» allegata alla lettera, anche se oggi perduta. I due gentiluomini, stando al loro racconto, avevano intrapreso la scrittura della lettera solo perché gli uomini avevano più volte richiesto di «exequire quanto era ordinato per il loro Consilio». Nel medesimo testo, infine, annunciavano l'arrivo a corte dei «messi» dell'università incaricati di *certiorare* il principe dell'«ordinatione facta per el suo Consilio generale et como fu concluso e deliberato» in quella sede. Nella narrazione del Beccaria e del Quadrio i legami informali e le lealtà personali avevano semmai costituito motivo di intralcio all'iniziativa della comunità. Dopo la prima supplica, infatti, Alpinolo «pratica cum alcuni soy amici et li fece fare certe protestatione» in cui dichiaravano di essere soddisfatti del suo governo. Il Quadrio e il Beccaria riconoscevano inoltre di aver differito la scrittura delle lettere che interpretavano l'insoddisfazione dell'università perché pregati da «molte persone da bene benivole et parente de dicto meser Alpinolo» [150].

Sebbene alcune comunità ostili al *de Casate* si fossero in effetti pronunciate formalmente, è realistico pensare che nella circostanza il Quadrio e il Beccaria avessero effettivamente esasperato i termini della disputa. Dopo una settimana, infatti, furono contraddetti da una nuova versione della vicenda, prodotta dal «comune et homines Tirani et totum Terzerium Superiore Vallistelline», che smentiva «alchuni de questa valle, i quali a nome de noy tuti» si erano lamentati del capitano. Dicevano «non li è persona alchuna che maie da nuy avesse simile commissione». La federazione corrispondente al segmento superiore della valle, però, non maturava per questo alcuna ragione di sfiducia verso i meccanismi della decisione formale e collettiva; anzi, si richiamava ad essi per accreditare la sua versione dei fatti: «havemo per publica provixione deputato in nostro syndicho» un nobile della terra, perché si presentasse al duca che, pregava, «li voglia dare piene fede como a nuy proprii» [151].

Il prosieguo della vicenda dà adito a meno dubbi circa la possibile intenzione dei potenti locali di celarsi dietro i pronunciamenti delle comunità, mette di nuovo a confronto la lettura degli eventi e i progetti di intervento di un commissario sforzesco e dei membri dell'aristocrazia signorile. Nicodemo Tranchedini di Pontremoli giunse in Valtellina per sedare il conflitto, che egli vide esclusivamente come frutto degli odi fra i principali («ho trovato questa vale in grande divisione et discidio fra li principali»), da sanare mediante la loro riconciliazione («sopire li discidii et rancori sono fra questi principali»), ricucendo pure i rapporti fra loro e il capitano di valle («adaptare che'l tornasse cum volontà de gentilhomini a quali lui è exoso»). Gli stessi principali con cui il Tranchedini trattava, gli esponenti dei Beccaria e dei Quadrio, premettero invece con molta insistenza sul commissario, alla fine convincendolo, per una riunione formale dei consoli e degli altri rappresentanti dei comuni nel Consiglio generale di valle [152].

Insomma, gli orientamenti del personale sforzesco appaiono così generalizzati e pervicaci, a volte così distanti da quelli degli altri protagonisti della vita politica, da meritare un'attenzione specifica e un tentativo analitico di spiegazione, a maggior ragione se si considera quanto in profondità hanno segnato le forme del governo e, tuttora, la nostra

ricostruzione della storia della Lombardia alla fine del medioevo, condotta sulla base della ricca corrispondenza che ci è giunta. Sappiamo ancora poco della cultura dei magistrati periferici del dominio; i valori di ascendenza aristocratica e urbana, i codici di comportamento cortesi, già esaminati altrove e qui evocati rapidamente, considerata anche la natura eterogenea di questo ceto, possono pertanto essere solo un punto di partenza nell'indagine circa i motivi per cui essi hanno lasciato racconti delle realtà locali ispirati da una visione decisamente riduzionistica delle istituzioni [153].

Innanzitutto, lo accennavo, doveva incidere l'estrazione urbana di un numero rilevante di ufficiali: se quanto è emerso per Como è estendibile al resto del dominio, sarebbe plausibile che l'acculturazione politica di questi uomini avesse reso loro familiari e accetti il restringimento della popolazione politicamente capace al novero dei principali e dei «boni homini» verificatosi nelle città, il forte filtro sociale che, di conseguenza, si era posto tra la collettività e i reggitori che agivano in sua vece. Essi, dunque, giungevano nelle località rurali cui erano destinati con una concezione analitica della comunità, dall'identità sbiadita e articolata in segmenti sociali di differente prestigio, suggerita da una lettura, in effetti non priva di ragioni, dell'esperienza urbana, che però li conduceva a operare delle forzature interpretative di realtà di villaggio e di borgo in cui la tradizione partecipativa e gli ideali ugualitari di ascendenza comunale erano più vitali.

In secondo luogo, il personale del governo periferico proveniva da famiglie urbane e rurali di vario livello che però, nei centri di origine, sarebbero state annoverate tra le «principali» e dunque, nel riconoscere *in loco* il ruolo dominante di pochi uomini di grande reputazione, appagava in qualche modo il proprio orgoglio di ceto. È vero che, come si vedrà di seguito, i medesimi principali appaiono assai tentennanti, quando non restii, ad assumere quelle responsabilità per conto delle comunità che gli ufficiali invece attribuivano loro direttamente. A vincere questa esitazione, forse radicata pure nei convincimenti dei podestà, concorrevano presumibilmente la stessa logica del ruolo. Così abbiamo identificato un terzo elemento: acculturatisi nei più diversi ambienti sociali, ma temporaneamente impegnati al servizio dei duchi, mutuavano i valori di matrice aulica ed autoritaria che da Milano, come dimostra la corrispondenza, si alimentavano in ogni modo, esigendo un'estrazione sociale elevata per chi rappresentava la comunità al cospetto degli Sforza, dilatando l'arbitrio del principe e di coloro che dovevano eseguirne i comandi nella scelta di quanti operavano a nome dei sudditi, eludendo o condizionando dall'alto le procedure normali della decisione collettiva.

Infine doveva essere condizionante la scarsa esperienza locale di un personale itinerante che, con qualche eccezione, ogni biennio abbandonava la carica e la sede in cui aveva operato e si trasferiva ad altra carica e ad altra sede. Evidentemente anche la sommaria «*instructio*» preparata in cancelleria, almeno in certe circostanze, in occasione dell'insediamento del podestà, relativa alle prerogative e alla posizione strategica della terra affidatagli, alle cause di conflitto politico e ai problemi giudiziari che vi avrebbe trovato,

non era sufficiente a introdurlo in quella realtà, sempre che non avesse addirittura effetti depistanti. Ora, i magistrati inviati al governo della zona alpina e prealpina del dominio, cui sono principalmente dedicate queste pagine, erano sovente originari di diverse realtà provinciali, quando non regionali, non sempre segnate dal protagonismo delle istituzioni comunitarie che è emerso per quest'area.

Tenuto conto di tutto ciò, il periodo di esercizio della carica diveniva anche un non facile percorso intellettuale di scoperta degli assetti peculiari della società di cui si assumeva il governo, delle ragioni che vi alimentavano le più radicate tensioni politiche, dei soggetti più attivi, ovvero di interazione fra modelli culturali acquisiti, esperienze passate, nuove circostanze da interpretare. Ho già mostrato come un osservatore, senz'altro acuto, poté giovare della permanenza per dodici anni nella carica di commissario di Domodossola per svolgere in modo sempre più penetrante la propria analisi del sistema clientelare locale, nonché dei ruoli e doveri reciproci che esso codificava [154]. Un'altra vicenda può mostrare quanto accidentato fosse questo processo di accostamento dell'ufficiale insediato alla realtà locale, quanti pregiudizi attuali, con il loro portato di approssimazioni e semplificazioni, dovesse superare, quanti mesi richiedesse approfondire o correggere le impressioni iniziali: mi riferisco all'acculturazione politica di Bartolomeo Caimi, podestà di Teglio, presso il confine con il dominio di Venezia, negli anni 1484–1488.

Di nobile famiglia milanese radicata nel contado, era stato preceduto nello stesso luogo e nel medesimo ruolo dal consanguineo Boniforte (1480–1482). Vantava un significativo *cursus honorum* in cospicue podesterie e capitanati rurali, specialmente nella zona alpina, ma quando giunse a Teglio doveva ignorare i peculiari equilibri di forze che vi si stavano definendo. La comunità, infatti, un decennio prima del suo insediamento, si era misurata da pari con «el primo homo de quella terra», Giovanni Besta, guadagnandosi anche il favore del principe e del commissario Azzo Visconti. Solo tre anni prima, inoltre, aveva rifiutato al principale che Bartolomeo sceglierà come interlocutore privilegiato, Matteo Besta, il compenso di una missione, per il fatto che questi non aveva «servato la forma dil suo mandato», conducendo in ritardo le armi che doveva portare da Milano e non fornendo la dovuta «relatione» al Consiglio: così gli negò risolutamente un ruolo di mediazione fra il principe e i sudditi incondizionato e poggiate sulla sua sola autorità personale [155].

Come se niente fosse avvenuto, il resoconto dell'ingresso nella terra affidata al suo governo che Bartolomeo Caimi stese per il principe il 4 febbraio 1484 registra soltanto le figure dei Besta, mentre la presenza degli uomini si perde nello sfondo: «sono advenuto ad la vostra terra de Tellio et ho ritrovato *prima* el nobile d. Matheo de Besta, iurisperito, cum soi fratelli, et lhi altri homini de dicta iurisdictione de Tellio, quali me hanno acceptato gratiosamente». Bartolomeo si mostrò impegnato da subito nella difesa della giurisdizione da un'eventuale aggressione veneziana e la ricerca degli interlocutori per affrontare i problemi confinari è pienamente coerente con la prima impressione della realtà locale: si consultò con i soli «gentilhomini» ed esclusivamente a loro chiese, ottenendola, piena

collaborazione. Per quanto riguardava il coinvolgimento, pure necessario, degli uomini, invece che dialogare con l'istituzione comunale e le sue articolazioni di contrada, accettò *in toto* la mediazione offerta dai Besta e si rimise ai canali aperti dal loro ascendente di grandi proprietari e dalla loro rete di amicizie. «Ne parlai *prima* cum Matheo et l'horì fratelli da Besta [...]. Dito et facto, mandorono in Avrigha» (Aprica, la contrada di frontiera) ad «avisare quelli soi fictabili et homini in quello loco et l'he parte circumstante stesseno vigilanti, solliciti et attenti al passo de Avrigha»; «et alchuni ne mandorono in Vallecamonica secretamente da certi soi amici per intendere la veritate dil tutto». Infatti «se pono valere, epsò d. Matheo et fratelli, di soi homini in quelle parte [...] quanto bisognasse ad defensione et custodia di quello loco». Solo alla fine della lettera apriva uno spiraglio sugli uomini e le loro istituzioni. Bartolomeo riferiva infatti di come il capitano di Valtellina avesse condotto delle esecuzioni di giustizia «contra de dicti gentilhomini et comunitate», ma continuava accentuando soprattutto il ruolo dei primi (il collega avrebbe agito in spregio dei «gentilhomini da Besta», che ne avevano personalmente parlato con il Caimi); raccomandava comunque al principe gli uni e gli altri e lo pregava, in chiusura, «se degne scrivere al dicti gentilhomini et comunitate» per esortarli alla difesa dei passi alpini [156].

Il 25 febbraio di nuovo esaltava la fedeltà e l'adoperarsi per la protezione del confine dei «zantilhomini et homini de Tello», questi ultimi più defilati ma non assenti nel nuovo scritto, e chiedeva per entrambi la grazia dei principi. Il 1° e il 2 marzo esaltava invece la fedeltà dei soli gentiluomini, citava esclusivamente i Besta come validi collaboratori alla sua opera di rafforzamento della frontiera e raccomandava le loro persone e le loro esigenze all'attenzione ducale. Nella seconda circostanza deplorava la condotta del nobile di origine esterna Gian Battista Federici, che interferiva circa l'interdizione delle esportazioni di derrate alimentari, ancora «in desprexio de diti zentilhomini de Tello» [157].

Intanto però la comunità veniva compiendo gesti politici significativi, che Bartolomeo non poteva aver mancato di osservare e registrare. Il 24 febbraio fu inviato a Milano, sottoscritto dal «commune et homines Tili», un elogio del podestà, che provvedeva tanto allo stato quanto al bene dei «devotissimi servitori zentilhomini, comune et homini de Tilio», e si adoperava per il rispetto dei privilegi della terra. Il 2 marzo, nelle vicende inerenti alla difesa del confine e alla vigilanza sul contrabbando, quando le lettere del Caimi individuavano ancora il ruolo dei soli gentiluomini, intervenne con una propria lettera il «commune et homines Teli», che parlò delle «nostre garde» poste ai confini e di un sequestro cui esse avevano proceduto in collaborazione con gli armati dell'ufficiale, chiedendo per il «nostro d. potestate» l'importante commissione sulle vettovaglie. Il 10 marzo anche il capitano di Valtellina vedeva soprattutto il comune di Teglio e i suoi agenti operare, in concorrenza con la sua iniziativa, lungo la via dell'Aprica [158].

Da quelle settimane la corrispondenza dell'ufficiale mostra come egli, a poco a poco, imparasse a vedere protagonisti diversi da quelli che in un primo momento aveva saputo rilevare in modo pressoché esclusivo. Nella sua lettera del 10 marzo non erano più i

gentiluomini, che non venivano nemmeno evocati, né gli indistinti «homini», ma «li consilierieri de la [...] terra de Tello» a vigilare sul transito commerciale verso la Valcamonica attraverso il passo di Aprica. Si tratta, nella corrispondenza del Caimi, della prima menzione di una magistratura del comune di Teglio, in precedenza mai comparso con la propria organizzazione istituzionale e sempre risolto, invece, nella sua famiglia eccellente e nella massa anonima degli uomini. Il podestà, poi, continuava, esaltando la fedeltà di questi ultimi e difendendo la competenza dei consiglieri nell'autorizzare le esportazioni, messa in dubbio da Gian Battista Federici [159].

Pure il principe, in due lettere scritte fra il 10 e il 15 marzo, si rivolse congiuntamente al comune di Teglio e al podestà per disporre la liberazione di un bergamasco arrestato con l'accusa di contrabbando. In questa vicenda il comune intervenne energicamente con un proprio scritto per difendere le ragioni dell'azione intrapresa dai suoi agenti e dal podestà, e mentre si scusava per aver suscitato la disapprovazione di Gian Galeazzo Maria Sforza («se degni havere epso d. potestate et nuy per excusati»), si presentava come promotore dell'iniziativa. Erano infatti i tellini ad aver sollecitato Bartolomeo Caimi ad agire; poi avevano mandato un proprio messo al duca per ascoltarne gli ordini e infine, il 18 marzo, gli avevano scritto per ridiscutere la cosa e placarne l'irritazione. Circa la stessa questione, il podestà si rivolse al principe con un giorno di ritardo (il 19) e non fece altro che confermare la versione degli uomini (egli aveva agito su richiesta di «alchuni del Consilio»), mentre, di nuovo, non accennava al ruolo dei gentiluomini. Il 23 marzo, ancora, il comune mostrava impegnati nel contrasto del contrabbando, all'unisono, il «nostro potestate et nostre garde», difendendo l'efficacia e la correttezza dell'azione propria e dell'ufficiale [160].

Il 6 aprile Bartolomeo Caimi annunciava a Bartolomeo Calco il suo arrivo a Milano «cum duy de li migliori di la terra da Tilio», che però non venivano designati nominalmente. Infine, ancora alla fine di luglio, il podestà chiedeva al principe di impedire le interferenze giurisdizionali del capitano di Valtellina Francesco Rusca, così «complacerà ad li vostri homini da Tilio» [161].

Insomma, è possibile ripercorrere punto per punto lo slittamento dell'attenzione dell'ufficiale dai gentiluomini agli uomini e le loro forme di organizzazione istituzionale, intervenuto nel giro di alcuni mesi. La collaborazione podestà-gentiluomini per la difesa del passo di Aprica e l'interdizione del commercio illegale diventa un'intesa podestà-uomini, che poi si precisa nel rapporto con le magistrature comunitarie; l'insolenza di Gian Battista Federici è un oltraggio ai Besta il 3 marzo, ai consiglieri di Teglio il 10; le interferenze del capitano di Valtellina calpestavano le prerogative dei Besta a febbraio, quelle della comunità a luglio. Visibili e designati singolarmente con nome e cognome sono a febbraio i Besta, che sono così sempre posti «prima» degli indistinti «homini» di Teglio nei resoconti di Bartolomeo; poi è la comunità ad essere meglio profilata nei suoi dispacci, con la designazione esplicita e puntuale delle magistrature che rappresentavano gli uomini, mentre

L'*élite* locale viene avvolta dal silenzio (dal 2 marzo le lettere dell'ufficiale non menzionarono più i Besta) o scivola nell'anonimato di un'indicazione come quella relativa ai non meglio precisati «meliori» (il 6 aprile).

Ora, niente fa supporre un mutamento della rete delle alleanze politiche, per cui il Caimi, prima solidale con i gentiluomini, si sarebbe orientato poi a favore della comunità; ancora meno plausibile è l'ipotesi dell'eclisse del solido ascendente locale dei Besta. Piuttosto, credo che queste lettere svelino con rara chiarezza l'evoluzione della percezione di un podestà, che all'inizio del suo mandato seppe vedere il territorio soltanto come il campo d'azione di una famiglia di nobili, che ne penetrava ogni articolazione (le contrade periferiche del comune, le strade e i passi) grazie ai suoi amici e ai suoi massari, una potenza privata e una rete informale rispetto alla quale gli uomini costituivano una massa opaca sullo sfondo. In seguito, posto di fronte ad un'indiscutibile e forse sorprendente capacità politica, risituò l'autorità di questi stessi aristocratici entro la comunità e i suoi organi formali, che guadagnarono la ribalta e inglobarono i «meliori de la terra» [\[162\]](#).

V. IL GOVERNO DEL TERRITORIO

1. La scelta dei principali

Il principe, le magistrature centrali e periferiche, i feudatari non si limitavano a proporre degli ideali e nemmeno a rileggere le pratiche politiche locali alla luce dei loro pregiudizi sociali e della polemica ideologica contro le procedure delle istituzioni periferiche. Erano evidentemente nella posizione di intervenire in modo condizionante sulle consuetudini delle comunità, disponendo ad esempio di significativi anche se non illimitati margini di scelta degli interlocutori. La ricerca di collaborazione in periferia, di conseguenza, appare come un costante sforzo di distinguere dei principali o dei «migliori» all'interno delle realtà urbane e rurali, facendo dello stesso governo del «paese» una leva sociale in grado di riplasmare i rapporti di potere e le gerarchie interne ai territori. Certo, anche gli Sforza e i loro agenti si rivolgevano ai consigli e agli ufficiali locali, potevano ravvisare nel designato dalla comunità non un uomo dotato di singolare reputazione, ma un semplice «deputato» degli uomini, chiedere l'invio di «duy de li vostri» anonimi [163]. Sovente, però, si orientarono in senso diverso: arrivarono ad eludere, nel caso, il ruolo di magistrati, procuratori e ambasciatori o invece imposero che tali incarichi formali fossero assegnati alle figure dotate di maggiore spicco individuale, trattando poi con queste ultime non in considerazione delle mansioni loro attribuite dal basso, ma della loro qualità personale.

Ufficiali e principi potevano chiedere esplicitamente alle comunità urbane e rurali, ai loro consigli, di conferire una determinata mansione ai «migliori» o di inviare a colloquio i principali. Già negli anni Sessanta del Trecento Rodolfo Visconti incaricò il podestà e i Deputati alle entrate e alle uscite della città di Bergamo di decidere di una spesa del comune con «centum homines de melioribus civitatis Pergami» [164]. Nel Quattrocento era normale che il podestà locale esercitasse pressioni sui lavori assembleari e intervenisse nella selezione degli ambasciatori o di deputati *ad hoc* a favore delle figure che godevano della sua stima: «duy de li principali» o «duy de loro più sufficienti et de li boni» [165].

Una circostanza già diversa, per l'arbitrio che le autorità si riservano, era la convocazione, a fianco dei procuratori e dei magistrati comunitari, di principali designati e responsabilizzati dall'alto. Nel 1392 il vicario del Terziere Inferiore chiamò i comuni della giurisdizione al Consiglio di Valtellina di Tresivio, rivolgendo il proprio precetto ai «conscilliares Terzerii [...] et totidem ex melioribus et prudentioribus dicti Terzierii» [166].

In altre occasioni ancora, si aggirarono del tutto gli organi comunitari e il duca, il podestà o il feudatario selezionarono direttamente le figure locali di maggiore rilievo per risolvere problemi fiscali o di pace pubblica. Ludovico Sforza, dopo un «excesso» commesso da un

uomo di Val San Giacomo contro un cavaliere del re dei Romani, ordinò al feudatario Antonio Balbiani di catturare il malfattore e, quando non fosse possibile, di «comandare ad quatro di principali de la valle andasseno da s.S.» [167]. Un ufficiale incaricato di raccogliere il denaro per finanziare un'impresa militare da condurre sulla sponda orientale del Lario, cercò il contatto con «questi lacuali di meliori» [168]. Per lo stesso impegno all'obbedienza verso lo stato, il capitano del lago di Como nel 1462 pretese il giuramento di fedeltà «per tuti li principali homeni et etiam per li altri di questo lago» [169]. Nelle istruzioni inviate al luogotenente del capitano di Valtellina, a seguito di una manifestazione collettiva degli abitanti dei comuni di Tresivio Piano e Tresivio Monte che aveva disturbato il principe e il suo ufficiale, Francesco Sforza affermò esplicitamente il modello non solo di un'interlocuzione riservata a pochi esponenti degli uomini, ma pure, rispetto alla stessa prospettiva del magistrato periferico, che si era rivolto ai loro «sindici», di una selezione dall'alto dei loro portavoce. Virardo *de Calabria*, infatti, avrebbe dovuto accertare la genesi di quell'episodio e, allo scopo, gli si diceva, «debiare fare comandamento ad quatro o cinque delli principali de quelli comuni che venero ad comparire tra duecento denanti ad vuy» [170].

Nella diramazione ed esecuzione degli ordini che dal centro raggiungeva la periferia a volte è particolarmente evidente lo scarto che elude i soggetti collettivi o li riduce ai principali che operano per essi. Nel 1469 il capitano di Val Lugano Gian Battista Castiglioni ricevette una lettera di Galeazzo Maria Sforza diretta, scriveva nella replica, «a me et al comune et hominy de Morcho» perché questi ultimi consegnassero una somma di denaro. Al momento, tuttavia, diceva di non sapere come intimare quell'ordine ai suoi destinatari «perché [...] li migliori de quella [terra] sono apsentì» a causa dell'epidemia in corso [171]. Pier Paolo Vimercati nel 1499 scrisse a Bartolomeo Calco: «Questi giorni passati v.M. me comisse dovesse *parlare con li homini* quali hano a contribuire a la reparatione de la strata [...] et per observatione de dicta comissione *ne ho parlato con alchuni de li migliori* de le terre hano a fare tale opera» [172].

Potevano così essere risolti alcuni dei problemi che, secondo le autorità statali, ponevano le istituzioni comunitarie. Contatti preliminari con i maggiori sembravano evitare il rischio di contestazioni per le imposizioni più sgradite e onerose. Una lettera di Giovanni e Gabriele Balbiani, nel 1465 alla ricerca di aiuti militari per la Valchiavenna, riferisce come immediato e quasi naturale il passaggio dall'ordine rivolto alla comunità, alla ricerca di interlocutori individuali e influenti; inoltre scandisce chiaramente le precedenze che un feudatario del dominio osservava nella selezione dei suoi contatti politici. Si trattava, nella circostanza di «solicitare che presto se exequisca quanto gli ha scripto il [...] d. Sagramoro [Visconti] al capitaneo et comunitate et homini de Valletelina per nostro soccorso». Eppure, per raggiungere lo scopo, il 6 gennaio il conte Giovanni si riprometteva «andarò domatina in Valetelina da d. Antonio di Becharia e dagli altri principali», dimenticando la rappresentanza consiliare delle comunità. Il 9 gennaio poteva già informare il duca della disponibilità venuta da Marchesino Filipponi, Giacometto Fontana e soprattutto da

Maffeolo Quadrio di Ponte e Antonio Beccaria. Solo l'11, si direbbe a cose fatte, si riunì il Consiglio di valle per provvedere all'invio dei fanti [173].

Eludere la rappresentanza costituita formalmente dai corpi, per cercare più direttamente il dialogo con gli uomini di maggiore spicco nelle realtà periferiche, voleva pure essere un fattore di accelerazione dei tempi della politica. Essi sarebbero poi intervenuti presso gli altri sudditi affinché questi eseguissero «di trata» quanto loro richiesto. Azzo Visconti, incaricato nel 1471 di esigere 4000 ducati dovuti dalla città di Como in seguito ad una condanna, a dicembre riferì al principe dei numerosi consigli che si erano tenuti e della volontà emersa di ripresentare le proprie ragioni al duca, prima di assumere un impegno definitivo: «loro più volte àno fato insieme con molti cittadini loro consilii, da po' me àno dito non volerme per niente fare risposta per fino non mandano una altra volta da v.i.S.». Tre mesi dopo non aveva ancora ottenuto una parola definitiva: «quisti deputati con alcuni altri cittadini de li principali de la terra più volti sono stati insiema et finalmente [àno] convocato il Consilio generale, pur niuna conclusione preseno, et questo perché sono pur molti d'essi che sono molti renitenti a condesendere a pagamento niuno». A questo punto gli parve che la soluzione più efficace per ridurre tali lungaggini e vincere le ostinazioni dei cittadini fosse costringere l'assemblea più larga ad eleggere finalmente dodici uomini eccellenti che affiancassero la Provvisione per deliberare [174].

Rovescio della medaglia per le figure di maggiore reputazione, era sempre ai principali che si riteneva di dover mettere «terrore» nel momento in cui ad esempio gli uomini si mostravano renitenti al pagamento di una tassa [175].

Pure soggetti locali diversi, lignaggi insediati nel territorio, corporazioni, fazioni, erano interessati dallo stesso tipo di selezione. La riconciliazione tra le fazioni della città e del territorio bergamasco nel 1379 doveva essere stipulata fra i sindaci delle comunità e i «notabiles» delle parentele; per pacificare il Luganese, nel 1467, il commissario sforzesco convocò «alcuni de li principali de questi homini de parte gibillina» [176]. Il referendario di Como, dopo che i mercanti di lana della città ebbero levato una «condoglianza», scrisse a Bartolomeo Calco: «ho havuto da mi più merchadanti et asay bon numero et de li migliori» per affrontare la questione [177].

Più raramente, invece, intervenivano criteri discriminanti diversi dalla potenza, la ricchezza e l'estrazione sociale, come l'età: per ricomporre una frattura apertasi all'interno della comunità di Val Blenio attorno alla nomina del console, Galeazzo Maria Sforza non cercò i principali, ma volle si eleggessero «quatro di più antiqui et più valenti de la dicta vicinanza» da parte degli uomini, «secundo le usanze soe», che valutassero l'idoneità dell'eletto [178].

2. Duca, ufficiali e principali

I valori e le pratiche identificate davano forma al progetto politico di un rapporto privilegiato fra duca, ufficiali e principali. Non intendo considerare qui la collaborazione che alcuni potenti, signori di castello, capi-fazione capaci di reclutare centinaia di uomini, prestavano personalmente alle iniziative delle autorità sforzesche, mettendo a disposizione le proprie risorse economiche, militari e di reputazione. Mi interessa, invece, l'azione che un'élite meno selezionata di quella – notabili borghigiani, nobili cittadini e così via, anch'essi denominati principali – svolse a supporto degli apparati di governo, impegnando in modo più o meno implicito e formalizzato la comunità cui apparteneva.

In determinate circostanze tale asse si pose in modo concorrente rispetto a quello istituito dal dualismo principe–corpi territoriali; talvolta servì ad aprire una sorta di canale parallelo, che fluidificava e rendeva più efficace il dialogo che gli Sforza e i loro magistrati intrattenevano con gli organi di rappresentanza formale del «paese»; altre volte ancora i due circuiti si sovrapposero senza tensioni, allorché sindaci e procuratori dei corpi venivano scelti dagli uomini fra i principali e come tali trattati dalle autorità statali [179].

La gamma dei motivi per cui gli Sforza scrivevano a questi uomini o li convocavano a Milano, o per cui gli ufficiali locali cercavano la loro collaborazione, era amplissima, come in parte è già emerso. Campo essenziale di esercizio della loro pubblica credibilità era quello della trasmissione delle informazioni. I principi ascoltavano il loro parere quando la popolazione levava lamentele contro i giudicanti o gli uomini d'arme. Li eleggevano a co-destinatari, insieme ai magistrati locali e ai commissari, della corrispondenza che conteneva i loro comandi e gli stessi magistrati talvolta affidavano a chi di loro si recasse a Milano pure la propria corrispondenza. Nell'evenienza della morte del duca o della diffusione di una tale voce, i podestà ritenevano in primo luogo di «participarne con alchuni de valenthomini» la notizia [180].

Altrettanto importante era il contributo al mantenimento della pace pubblica. Il podestà o il capitano chiedeva l'intervento diretto dei gentiluomini o perlomeno si consultava con loro quando si trattava di risolvere le liti di confine fra le comunità e ogni altro tipo di controversia fra i corpi e i particolari, punire un atto di violenza, porre fine al porto abusivo di armi, reprimere il contrabbando. Agli stessi gentiluomini si rivolgevano i medesimi ufficiali per ottenere che cessassero gli oltraggi di cui sovente erano vittime.

Ancora, per conseguire il pagamento di una tassa, il sostegno economico e logistico di un'impresa militare o il ripristino delle infrastrutture stradali, per preservare il paese dal contagio di peste venivano impegnati i principali. Nelle zone di frontiera, i «boni zentilhomini» si preoccupavano dei traffici commerciali che attraversavano le Alpi e della loro sicurezza, onoravano con la debita «compagnia» gli ambasciatori stranieri. Cruciale era

la loro collaborazione per valutare le minacce dei confinanti e allestire la difesa, concludendo opere di fortificazione o, nella singola circostanza, ponendo guardie ai passi e reclutando fanti locali. In questo modo, i principali assicuravano il mantenimento stesso del dominio e la continuità del regime, tanto che nel 1490 il signore di Milano si rivolse congiuntamente al podestà di Tirano e al maggiorenne Luigi Quadrio circa gli accorgimenti difensivi da adottare e riconobbe la «bona dispositione vostra ad conservarci quella terra» [181]. Alla morte del duca riaffermavano tale ruolo, quando venivano impegnati per primi a prestare fedeltà al successore.

Pure gli interlocutori transalpini con cui i feudatari e gli ufficiali responsabili delle giurisdizioni di confine intrattenevano rapporti e da cui si attendevano assicurazioni di pace erano detti principali o «valenthomini»; nello stesso novero di persone erano scelti gli ostaggi che, in particolari situazioni, gli stati si offrivano a reciproca garanzia.

Dalla collaborazione con gli ufficiali periferici, eccezionalmente, si poteva arrivare alla supplenza: nel 1490 il podestà di Tirano chiese al principe licenza di assentarsi, garantendo che nella terra avrebbe lasciato il suo luogotenente e soprattutto Luigi Quadrio, con parole che delineano un vero avvicendamento nel compito di reggere, almeno politicamente, la circoscrizione, come peraltro era già avvenuto in precedenza («absentandome gli lasso bono governo, et so non manche in ogni cossa posserà come ho per exemplo ha facto per lo passato») [182]. Alla fine del secolo, poi, contravvenendo agli usi osservati fino a quel momento, alcuni uffici rurali furono conferiti a principali residenti, almeno in modo intermittente, nella giurisdizione, producendo un'effettiva contaminazione di ruoli [183].

3. Compromessi

La risposta all'opzione politica del principe e degli ufficiali assunse una varietà di sfumature: il campo culturale comunitario e quello statale non erano mutuamente esclusivi, comunicavano fittamente, sicché la selezione degli interlocutori che i governanti operavano condizionò parzialmente i corpi territoriali.

La capacità degli orientamenti centrali di penetrare nel tessuto politico-culturale locale, avviando esperienze di ibridazione, è testimoniata dalle scritture di notai e cancellieri, che tramandavano modelli documentari codificati per trascrivere le azioni compiute a nome della comunità e che, in particolari circostanze, piegarono i propri formulari per registrare le procedure innovative volute dagli ufficiali ducali.

Nella prassi notarile locale, il verbale del «consilium et tota vicinanza» include sempre l'elenco completo degli intervenuti. Quando però nel 1466 i comuni di Tresivio Piano e di Tresivio Monte rinunciarono ad un'investitura dei pascoli che avevano conteso tenacemente alla famiglia Quadrio, il notaio adottò una soluzione assai insolita, che

gerarchizzava tacitamente i presenti: elencò nominalmente 30 intervenuti e lasciò anonime le «alie persone vero cum suprascriptis circha LXXXX unsque in centum personarum, qui omnes superius nominati et alii qui cum eis erant sunt ex communibus [...] Trixivii Plani et Trixivii Montis», che agirono tutti «pro se et nomine aliarum personarum de dictis communibus». Non si può escludere che egli sia stato condizionato dalla presenza, anch'essa assai insolita ad una vicinanza, del commissario milanese: questi, infatti, aveva convocato gli uomini per domandare loro di pervenire alla refuta. Lo sguardo con cui gli ufficiali sforzeschi enucleavano, all'interno dei consigli larghi, le sole presenze più qualificate e addirittura il vivo fastidio che provavano nel rivolgersi a segmenti troppo estesi della popolazione, potrebbero aver indotto l'estensore dell'atto a trascurare l'identificazione della larga maggioranza dei presenti [184].

In qualche caso si è conservata sia la corrispondenza dell'ufficiale, nello schietto linguaggio del *Carteggio sforzesco*, sia la documentazione notarile o cancelleresca, che traduce, con molte incertezze, la stessa opzione politica nelle forme scritte più rigide di quella tradizione. Alla fine di giugno del 1452 Luigi *de Berzizis*, podestà di Morbegno, ricevette da Francesco Sforza le istruzioni per impegnare gli abitanti della sua giurisdizione (che dal capoluogo si estendeva alla bassa Valtellina e comprendeva la Valle del Bitto e la Val Tartano) a non esportare merci di contrabbando. Sollecito, «manday uno de li mei a comandare il Consilio et a XV de li meliori [di questa terra] che se trovava esser a casa [...], et finalmente a tute le comune de la Val del Bito li quali l'altro di sequento foreno tute dinanti a mi, li quali ho fato dar securtà»; la stessa promessa pretese «per li maystri che fano il formagio sopra li monti che sono vicini et parte stano de compagnia le bestiame». A Morbegno, insomma, l'ufficiale aveva inteso vincolare, oltre a quanti rappresentavano ufficialmente i loro vicini, anche alcune figure che spiccavano per la loro reputazione personale, in Valle dei Bitto si era rivolto in primo luogo a «tute le comune», come se in quei più piccoli villaggi di montagna fosse risultato più difficile individuare con altrettanta immediatezza i gruppi eminenti. Aveva poi coinvolto una categoria professionale, quella dei casari, che d'estate abitava il territorio, alle quote più elevate, ma non era ben inquadrabile nella maglia istituzionale che ne organizzava la rappresentanza. Significativamente i corrispondenti atti notarili rivelano alcuni scarti rispetto all'usuale prassi documentaria. Purtroppo non si è conservato, accanto agli altri, l'atto relativo a Morbegno. Invece sono attestate, nei giorni 20, 21 e 22, le garanzie prestate per conto dei comuni di Bema, Gerola, Rasura e Pedesina (Valle del Bitto), Cosio e della località di Tartano. In primo luogo, a contrarlo non furono i consoli, i consiglieri, né i messi, procuratori o sindaci designati allo scopo dal basso, ma i «convocati» per «preceptum et impositio» del podestà. Inoltre quest'ultimo agì con un certo arbitrio rispetto alle formazioni istituzionali (i comuni rurali), sperimentando quadri di responsabilità in solido alternativi e più liberamente plasmati. Nel caso di Gerola, infatti, l'obbligo fu contratto dai precettati dall'ufficiale dapprima, come testimonia un abbozzo dell'atto notarile, per le rispettive parentele, poi, nell'elaborazione finale del documento stesso, a nome del comune nel suo complesso; nel caso di Tartano, per i propri agnati ed altri individui singolarmente nominati. In più, l'impegno degli abitanti di Tartano unificava i

due spezzoni del territorio istituzionalmente separati, la contrada di Tartano del comune di Talamona e la squadra di Tartano del comune di Ardenno, mentre non includeva due linee della maggiore famiglia locale (i Fondrini). Infine, gli stessi uomini di Tartano dovevano indurre i casari attivi nel loro territorio a presentarsi al cospetto dell'ufficiale [185].

Nel 1490 Ottobono Schiffl, podestà di Bormio, scrisse a Milano di aver ricevuto le lettere ducali in cui si disponeva l'invio di «duy de li principali de questa terra» e diligentemente comandato «a li consileri» la designazione de «li duy principali». Il relativo verbale registra come l'ufficiale «presentavit unam litteram ducalem in Consillio communis», ordinando l'elezione di «duo principales huius terre Burmii qui debent ire Mediolanum in executiione (sic) litterarum ducalium». Sembra, nella circostanza, di poter seguire effettivamente l'itinerario di un vocabolo altrimenti del tutto estraneo al linguaggio corrente di questi registri, dalla scrittura della cancelleria ducale all'oratoria del podestà fino al *quaternus* del comune di Bormio [186].

A livello locale, peraltro, non si verificò una mera ricezione di impulsi provenienti dall'alto, dal momento che anche in periferia vi erano solide tradizioni di selezione sociale di coloro che rappresentavano la comunità. In primo luogo quelli che operavano fuori dai suoi confini erano spesso, già nel XIV secolo, di ascendenza nobile o comunque di estrazione più elevata rispetto agli ufficiali e agli altri agenti designati dagli uomini [187]. In continuità con la consuetudine e al contempo sapendo di accondiscendere ad una delle attese degli Sforza, le istituzioni territoriali inviavano come ambasciatori a Milano «nobili» o «zentilhomini di nostri» e, pure saltuariamente, come tali li presentavano nelle credenziali [188]. Tale filtro operava a maggior ragione quando si trattava di scegliere figure in grado di offrire coperture di carattere economico: gli uomini di Sonvico, proclamando la loro fedeltà al principe, si dissero disposti a corrispondere una garanzia in denaro e a «deponere ostaggi de li migliori de loro» [189].

Anche gli incaricati di compiti da svolgere all'interno del comune erano scelti, a volte, in base alla loro condizione personale. Con un formulario già in uso nel XIII secolo, quando nel corso di una causa venissero disputati beni immobili, il giudice addossava ai vicini del comune nel territorio del quale erano ubicati i fondi la responsabilità di fornire una descrizione analitica dell'oggetto del contendere e, nello specifico, di incaricarne gli *antiquiores* e *meliores homines* del luogo [190]. Trasmesse ai precetti degli ufficiali viscontei e sforzeschi, recepite dai documenti delle comunità che vi ottemperavano, queste qualità divennero attribuzioni abituali di tali incaricati. Anche gli statuti di Val Lugano (1441) prescrivevano ai comuni della giurisdizione di designare – a richiesta degli interessati – «quatuor aut plures homines de melioribus ex vicinis suis et antiquioribus et fide dignioribus» – sempre per la descrizione degli immobili nel loro territorio. Nel 1438 a Poschiavo un inventario delle proprietà delle chiese fu commesso a dei «nobiles et providi viri» [191]. Pure altre magistrature vennero connesse ad un'idea di distinzione. All'inizio del Cinquecento, il cancelliere del comune attribuiva la qualifica di *nobiles*, a prescindere

dall'estrazione del singolo, ai quattro *sindaci* che governavano Morbegno [192]. Soprattutto gli organi di vertice della città erano inclini a qualificare i propri agenti anche rendendo esplicita la loro eccellenza personale. I sapienti di Provvisione di Como scrissero, circa la costituzione del comitato che affrontasse i problemi idraulici posti dal Lario: «nuy per parte de questa comunità ne ellegessimo quatro de li principali cittadini» [193].

Si è detto poi che in città e, meno spesso, nel contado alcuni *additi* o *adiecti*, uomini di singolare autorevolezza, anche senza ricoprire alcun ufficio, affiancavano i consigli locali, soprattutto quando questi organi fossero posti di fronte a decisioni impegnative. Gli uomini degli Sforza non avevano difficoltà a leggere questo affiancamento, così vicino al modello che veniva suggerito dal centro, nei termini di un'endiadi: «li consuli da Porleza e [...] XII di migliori», «questi zentilhomini et comunitade» [194]. I documenti nati all'interno delle comunità non sono dissonanti. Secondo i registri di provvisioni di Bellinzona, ad esempio, le misure contro la peste del 1485 furono assunte dal Consiglio con il concorso di alcuni «nobiles» [195]. A Delebio l'enfiteusi di un terreno fu disposta da tre sindaci eletti dalla vicinanza e tre «ex melioribus dictorum communis et hominum» [196]. Nelle lettere rivolte al duca singoli individui influenti, ma privi, nella circostanza, di incarichi istituzionali, comparivano, invero non molto di frequente, nelle sottoscrizioni, accanto al comune e le sue magistrature, con il loro nome («consul et consiliares communis Varene deputati ad gubernationem ipsius communis, nec non Georgius Maza et Donatus de Marliano») [197] o con una più generica qualifica di *status* (due testi che, lo stesso giorno, comunicavano a Milano la medesima decisione del Consiglio generale di Chiavenna vennero firmati «consul, commune et homines de Clavena» e «consul et consiliaarii ac nobilles terre Clavena») [198].

Le comunità, inoltre, accettarono di considerarsi vincolate dagli «ordeni et sacramenti dati ad tuti li principali de la terra», piuttosto che ai consigli e ai loro ambasciatori [199].

In particolare nelle occasioni di conflitto, infine, l'auto-identificazione con il gruppo di estrazione più elevata offrì importanti risorse di legittimità ai partiti interni alla comunità. L'autorevolezza delle opinioni che si enunciavano e la correttezza dell'azione svolta per conto della collettività potevano essere fatte poggiare, insomma, oltre che sui valori della tradizione comunale (come la procura conferita a maggioranza), anche sulla dignità personale di chi operava. Quando i comuni membri della giurisdizione si divisero sul conto di un candidato alla podesteria di Morbegno, la lettera che si esprimeva contro l'aspirante Gian Loterio Luini affermava di interpretare l'opinione, fra gli altri, di «alchuni di gentilhomini et principali» di Morbegno, un modo per tacere l'imbarazzo di non aver incontrato il favore del comune nel suo complesso. Essa, inoltre, era sottoscritta da cinque «ex melioribus [...] communis Tallamone», dal console di Gerola e tre uomini privi di incarichi ufficiali, detti tutti «quatuor ex melioribus communis Gerole», cui si aggiungevano un sindaco e un altro abitante dello stesso luogo [200]. In una fase di netta contrapposizione tra nobili e popolari, i «pressidentes et deputati ad regimen et negocia tocus communitatis Burmii» si autodefinirono, nel testo della lettera che sottoscrivevano

con quella formula istituzionale, «noy gentilhomeni», confortando l'interpretazione cetuale della composizione degli organi deliberativi locali proposta insistentemente dagli ufficiali sforzeschi [201].

4. Una «commissione» per il principale

Alcuni momenti d'incontro, però, non tolgono che la conciliazione fra le pratiche e le culture dello stato e delle comunità sia sempre rimasta esitante, soprattutto nel contado.

Ancora nel 1527 il Consiglio generale di Morbegno si mostrò molto incerto nell'assegnare ai principali la possibilità di affiancare nella gestione dei beni comuni i sindaci eletti: conferì a questi ultimi la facoltà di alienarli e di determinare le condizioni della cessione, purché prima consentissero ai «primates» di «partecipare» della decisione, ma secondo una modalità di convocazione – il suono della campana – che avrebbe alla fine consentito la partecipazione di tutta la popolazione, considerata effettivamente la soluzione ottimale [202].

Inoltre, se principale e ambasciatore potevano essere due modi diversi per chiamare la stessa persona, identificandone nel primo caso la condizione, nel secondo il ruolo, le comunità intesero soprattutto enfatizzare la seconda identità. A livello locale era viva la distinzione fra il singolo individuo, con i suoi personali attributi di prestigio, e la carica istituzionale che ricopriva nella circostanza. Ad esempio, i procuratori di Mandello contrapposero «li homini et procuratori di questa vostra terra», legittimi interpreti del volere comune, favorevoli al candidato alla podesteria, e «*certi* homeni di questa terra, sì como loro et non cum voluntade del Consilio et de li procuratori de esso comune», che lo avversavano. Nel racconto di un maggiorenne locale, Filippo Florini, ufficiale maggiore di Bormio, rifiutò di aderire a una proposta sediziosa, «né como luy né como ufficiale della terra» [203].

Si soddisfacevano, allora, le aspettative del principe, inviandogli spesso gli individui di maggiore reputazione locale, però le credenziali non li presentavano altrimenti che come «nostri legati», agenti «nomine d'essa valle». Nelle rare lettere dei corpi in cui si accreditava esplicitamente l'ambasciatore anche in virtù delle sue nobili origini, poi, subito ci si affrettava a ricondurlo al suo profilo istituzionale, delineato da un mandato conferito dagli uomini, ricorrendo a tutte le formule, già esaminate, che enfatizzavano la precedenza della comunità e l'inclusione in essa pure del suo prestigioso membro. Quando nel 1462 si diffuse la falsa voce della morte di Francesco Sforza, gli uomini delle pievi di Dongo, Gravedona e Sorico, cioè il segmento settentrionale del Lago di Como, annunciarono alla duchessa e ai figli di aver designato, proprio per «offerrire ad esse v.S. la fidelitate nostra et bona dispositione erga statum vestrum», due «nobili homini»; il tenore del documento nel suo complesso, tuttavia, li situava all'interno della comunità (definendoli «nostri vicini») e li

voleva esecutori di un mandato («habiamo deliberato mandare da le S.v.») e latori della lettera («exhibitori de le presente»), che parlavano per concessione degli uomini («a li quali habiamo concesso de dire alchune cosse ad esse v.S.), veri detentori della credibilità ad essi trasmessa («supplicando ad esse v.S. se digneno darghe piena fide ad quanto refferirano circa questo quanto a nuy stesi») [204]. Nel 1481 il comune di Tirano e il Terziere Superiore della Valtellina presentavano al duca «il nobelle» Luigi Quadrio di Ponte come «nostro syndicho», «per publica provixione deputato», «al quale pregamo v.E. li voglia dare piene fede como a nuy proprii» [205]. In ogni caso, i gentiluomini erano perlopiù accompagnati nella capitale da uomini di condizione inferiore, segno che le elezioni non erano guidate solo dal riconoscimento del loro ruolo singolare, ma pure dalla tradizione comunale di costituire rappresentanze calibrate, che affiancassero nobili e popolari.

Soprattutto, fin dal momento della designazione si contemplavano limitazioni che contenessero la personale volontà di potenza del principale [206]. Se poi questi, come chiunque altro, avesse tradito il mandato ricevuto (in caso di «legatione imperfecta», quando cioè non ne rispettava i tempi, non ne rendeva relazione o mancava gli obiettivi della sua «commissione») o avesse agito prescindendone, poteva essere sconfessato. Tornava un «particolare», una «singulare persona» che si muoveva a nome proprio, non autorizzata né a contrarre obblighi, né a prendere la parola per i suoi vicini. Fra gli altri, un attivo e influente politico locale, il notaio Giovanni detto Vanetto *de Codeborgo* di Bellinzona, fu spogliato di ogni facoltà di operare per la collettività e sostituito, come procuratore, per aver agito «a capite suo et non nomine dicti communis» [207]. Il Consiglio generale di Valtellina stabilì che il maggiore Stefano Omodei di Sernio, partito per la capitale senza attenersi strettamente ai termini temporali impostigli nel mandato, «ivit Mediolanum de suo capite», non riconobbe la sua «deputatio et constitutio» e gli negò il compenso [208].

Forti di queste armi concettuali, le comunità riuscirono a non rimettere ai loro principali un'autonoma e «naturale» capacità di assumerne la rappresentanza. Addirittura gli uomini di Tirano chiesero che Mario Federici, uomo influente, ma interprete nel 1477 di una volontà minoritaria circa la destinazione della podesteria della terra, non fosse nemmeno ricevuto da Gian Galeazzo Maria Sforza [209].

5. Disobbedienza

Se nelle occasioni appena considerate la tensione si sviluppò ed esaurì a livello locale, altre volte le comunità intervennero in modo più o meno esplicito a difesa delle logiche di conferimento dal basso dei poteri dei loro agenti, fino a sfidare i comandi del duca e attirare su di sé l'accusa di disobbedienza.

Innanzitutto era abituale una sorta di schermaglia verbale non dichiarata fra ufficiali e comunità nella denominazione della stessa persona. Ad esempio, nel 1493 Giovanni

Beccaria, signore di Sondrio e commissario ducale, incaricò Serafino Quadrio, nobile valtellinese e podestà di Tirano, di convocare al cospetto di Gian Francesco Sanseverino il podestà di Bormio «con duy ho tri de li meliori de la terra», «a conferire de cosse dil stato». Di lì a una settimana, il podestà di Bormio Ercole del Maino scrisse al principe di aver inviato al Sanseverino «doy de li megliori de la terra». Il giorno dopo prese la parola anche il Consiglio del borgo, per presentare le stesse persone semplicemente come «alcuni di nostri» [210]. Nel 1468 il comune di Locarno designò una delegazione costituita da un nobile (Antonello Orelli) e un ignobile (Francesco *del Prevosto*). Così li presentò il commissario ducale: «viene da v.E. dui, tra li quali gli <è> Antonelo de Orelo»; la comunità scrisse in modo più equanime: «mandamo da S.v. el nobile Antonelo de Orello e Francisco del Prevosto» [211].

Alcuni episodi svelano chiaramente l'attrito fra le posizioni dei magistrati statali da un lato, i valori degli uomini e le pratiche istituzionali locali dall'altro. Il 18 gennaio 1482 i «procuratores, consiliarii et universitas totius comunitatis Valli Lugani» presentarono al duca i loro «ambasciatori», con la solita formula che li subordinava nettamente alla volontà collettiva di cui si facevano interpreti («pregamo humelmente quella [Signoria] se degna darge pyena fede de quanto ve dirano per nostra parte»). Fra l'altro, dovevano adoperarsi perché venisse sottoposto a giudizio il capitano di Lugano Pietro Vespucci, la cui condotta era censurata «unanimiter per la universitade de questa valle». Nel giro di pochi giorni la vertenza tra la popolazione e l'ufficiale si sviluppò anche in un'interpretazione opposta dei fatti e dei loro protagonisti. Il 22 gennaio una lettera sottoscritta di nuovo dai «procuratores et consiliarii totius comunitatis Vallis Lugani» ribadiva la riprovazione per il capitano di valle. Essa insisteva sul pieno accordo degli opposti schieramenti dei guelfi e dei ghibellini locali («hunanimiter tuti et l'una parte et l'altra») e sugli oltraggi patiti dalla «comunitade» nel suo complesso, chiedendo di accordare credito agli «ambasciatori di questa comunitade», che nel testo rimanevano anonimi. Lo stesso giorno, invece, una lettera di Pietro Vespucci designava per nome i «procuratori di quella comunitade» (Francesco Rusca e Albertino Pocobelli), accusandoli di ogni scorrettezza e disobbedienza nei suoi confronti. Soprattutto invertiva il rapporto tra università e ambasciatori, visti ancora una volta non come i rappresentanti, ma come i sobillatori della popolazione, negando valore alla stessa istituzione formale del mandato («sotto il protesto de certo sindacato, qualle non è processo se non per subornatione lori verso il popullo, qualle non intende più ultra, comme popullo vulgare et grosso»). Nelle settimane successive l'ufficiale ripeté un'interpretazione riduttiva degli eventi, spiegando la violenta opposizione al suo operato come frutto della volontà di «tri overo quattro di questi homini» che andavano «subornando» gli altri. La potenza fascinatrice di queste tre o quattro persone, allora, che non erano signori locali o feudatari, ma nobili borghigiani di medio livello, doveva essere davvero eccezionale: quando giunse in valle il commissario ducale Giacomo da Seregno per indagare sui fatti e cercò come interlocutori i soli procuratori della comunità, si trovò di fronte 400 persone, di estrazione non così *volgare*, che contestavano l'opera del Vespucci («andai per parlare de novo con dicti

procuratori et uscendo de la porta trova' de le persone forse CCCC et più de li migliori de la terra et una con li procuratori») [212].

A volte i sudditi non si limitarono a tergiversare di fronte ai poteri centrali, a eludere le aspettative delle magistrature periferiche, a competere sul piano dell'elaborazione ideale, ma giunsero a manifestazioni di vera e propria opposizione politica o come tali condannate dalle autorità sforzesche.

L'ostinato rifiutato degli uomini di conferire prerogative estese agli agenti, che impegnassero le comunità secondo i desideri degli ufficiali e del principe, fu identificato con la disobbedienza. Nel 1497 Ambrogio Traversa, capitano di Domodossola, che aveva punito il comune di Montecrestese per aver dato ricetto a banditi ed esigeva il pagamento della condanna, considerò la cosa oltraggiosa della sua autorità e di quella ducale: «non veneteno cum alcuna conclusionone né posanza de concludere mecho, et pare se faceno beffe d'epsa condempnatione» [213].

Un'analogha condanna colpì la renitenza dei sudditi a contenere le procedure di costituzione delle rappresentanze entro i tempi ristretti imposti dal principe e la loro fedeltà ai ritmi più lunghi che, al di là del deliberato obiettivo dilatorio di determinate mosse, aveva la provvisione frutto di una concertazione assembleare. Nel corso di una vicenda cui ho già accennato, Francesco Sforza dispose che gli uomini di Val Blenio eleggessero i procuratori in grado di stabilire un compromesso cruciale per la definizione dello *status* giurisdizionale della valle. Il duca intendeva rispettare le procedure comunitarie, purché tutto avvenisse in fretta («volimo et ve comandiamo che *incontinenti*, veduta la presente, debiati fare adunanza et consiglio fra voi et costituire uno sindaco e più quale con pieno mandato, etiam ad obligandum, vegna qua da nuy *senza dimora* alcuna»). Dopo la prima ingiunzione del 7 novembre 1456, il duca constatò, il 27 dicembre, che gli uomini non avevano ancora adempiuto a nulla e impose loro il termine degli otto giorni dalla data della ricezione della lettera per la nomina dei procuratori. Il 15 gennaio dovette riscrivere alla comunità perché ai procuratori non era stato conferito il mandato ampio desiderato, cosa cui voleva procedessero «subito», una volta ricevuta la terza ingiunzione. Lo Sforza, per tutto questo, accusava i sudditi di avere «de nuy manco del debito reverentia», di fare «pocha stima [...] de nostre littere», ne censurava la «renitentia», li minacciava della «nostra desgratia» [214].

Inammissibile era pure che gli uomini respingessero la selezione dei loro rappresentanti operata dagli ufficiali statali. Nel corso della vicenda sopra ricordata, Ambrogio Traversa identificò alcuni principali di Montecrestese su cui premere per conseguire il pagamento della condanna: «ho mandato per 12 de li primi et li destenete». Si tratta di un numero già relativamente cospicuo di persone, che peraltro, prima di assumere qualsiasi impegno, ritennero di dover conferire con i loro vicini («loro me richesteno li volesse lassare ritornare a casa ad parlare cum la vicinanza sua che me darebano risposta il di sequente»). L'assemblea del comune, però, sostituì quegli uomini, come se fossero stati propri agenti,

inviando al capitano di Domodossola figure diverse da quelle scelte dall'ufficiale. Allo scopo di lagnarsi contro il «comandamento», il comune inviò a Milano anche dei «nuntii». Per tutto ciò Traversa denunciò il «dicto comune disobediante et rebello al mio ufficio» [215].

Soprattutto respingere il filtro costituito dalle ristrette delegazioni che gli Sforza e gli ufficiali imponevano agli uomini, tentare di allargare le possibilità di manifestare la propria volontà e di dialogare con il duca, avrebbe suscitato vivissimo allarme e ferma condanna.

Il semplice progetto di un largo coinvolgimento della popolazione appare di per sé potenzialmente minaccioso per la stabilità del regime [216]. Nel momento in cui Galeazzo Maria Sforza concesse in feudo la Val Lugano a Ugo Sanseverino, si costituirono due partiti di favorevoli e di contrari al signore. Gli ambasciatori dell'università non si vollero impegnare per tutti e proposero una consultazione degli uomini della giurisdizione. Coloro che intendevano ottemperare al comando del principe pensarono di adeguarsi anche alla prassi che ammetteva al dialogo con il duca delegazioni assai ristrette («volendo l'una parte solum fare convocare lo consule et uno homo per comune»), coloro che invece contestavano il feudatario coltivavano pure il disegno più radicale, cioè il coinvolgimento degli abitanti nel loro complesso («d'altra parte [...] voleva che tuti intendesseno la mente di v.S.») [217].

Un'espressione di malcontento portata in piazza sembra implicare da sola, anche se non interviene alcun atto di violenza, una sovversione dei rapporti d'autorità all'interno dello stato. Alla fine dell'agosto 1454 Virardo *de Calabria*, luogotenente del capitano di Valtellina, scrisse a Francesco Sforza di aver convocato quattro o cinque «sindici» dei comuni di Tresivio Monte e Piano, impegnati nella già menzionata causa contro i Quadrio per i diritti che entrambe le parti reclamavano sulle alpi. Ma «al termino ordinato venero circa duecento persone, secondo loro protestavano, ne la casa de la residentia de l'officio». Egli, stando al suo racconto, ribadì più volte l'inopportunità di questo comportamento e l'intenzione di non trattare con una folla che doveva costituire la quasi totalità dei maschi adulti di quei comuni, ma con dei loro portavoce, mentre i suoi interlocutori riaffermarono programmaticamente il *modo* di espressione politica collettiva che stavano sperimentando. «Io *per honestate* gli feci dire che se partisero e lasaseno sey o dece de loro a dire la raxone sua; risposeno che non se volevano partire. [...] *Honestamente* e piacevolmente con buone parole li persuadete et confortargli che un'altra volta non venesero in questo modo, loro me rispuoseno che loro erano deliberati venire sempre in questo modo». Infine il luogotenente si rivolgeva al principe, «supplicando se digna comandarne se gli pare *honesto* che in questo modo vengano» [218]. Dopo qualche giorno venne la risposta del duca, che inasprì la condanna del gesto – si trattava di «insolentie», gli uomini avevano dimostrato «tanta presumptione» e dato un'«arogante risposta» –, assimilando di nuovo l'assunzione collettiva e diretta del ruolo di interlocutori dello stato alla disobbedienza («como se loro non havessero leze alchuna e non havessero superiore alchuno») [219].

Associazione **Culturale**

Meritevole di repressione altrettanto dura veniva valutata anche la ricerca di un rapporto privo di filtri con il principe. Nel corso di un aspro contenzioso tra la popolazione e i conti di Chiavenna, il duca e la duchessa convocarono a Milano i feudatari Annibale e Antonio Balbiani e quattro rappresentanti della valle. Il commissario Gian Giacomo Vismara, in un primo momento, persuase la comunità a non ampliare numericamente la delegazione. Quando però seppero dell'intenzione dei Balbiani di esibire il proprio seguito a Milano, gli uomini della terra ritornarono sulla loro decisione, pensando, come già accennavo, di costituire un'ambasceria di più di cento persone. All'ufficiale il proposito sembrò non meno che una follia, cercò di impedire in ogni modo che essi si confrontassero con i feudatari pure sul piano dei numeri e alla fine acconsentì che inviassero 12 o 16 messi, precisando però che, se avesse avuto a disposizione la fanteria, non avrebbe esitato a usare la forza armata per fermarli [\[220\]](#).

VI. POPOLARI E PRINCIPALI NELLE ISTITUZIONI LOCALI

1. I popolari

Numerosi indizi consentono di affermare che l'interpretazione più determinata dei valori di ascendenza repubblicana della partecipazione politica larga e dell'ammissione dell'intera popolazione al dialogo con il principe, almeno nella zona studiata, animavano i settori più umili della popolazione rurale. È del resto plausibile che proprio fra i meno coinvolti nelle ambascerie, fra coloro che restavano ai margini degli incontri informali fra gli ufficiali e i «migliori» delle città e delle terre, fosse più diffusa l'insofferenza per la mediazione dei principali e più radicata l'aspirazione ad un contatto diretto con i duchi. Altrimenti, specialmente nelle comunità divise da conflitti tra gentiluomini e popolari, i primi, grazie al favore loro accordato dagli ufficiali, avrebbero goduto del vantaggio di essere al contempo parte in causa e portavoce della popolazione nel suo complesso. Ad esempio, nel 1477 furono incaricati di fare luce sul contenzioso tra nobili e popolari accesi a Bormio Carlo Cremona e il capitano di Valtellina Uberto Pusterla. Il primo scelse come interlocutori e identificò come attori in grado di promuovere la pace il podestà locale, gli ufficiali del comune e i gentiluomini stessi («ho parlato con il podestà et con questi zentilhomini particolarmente e così con li ufficiali del comune»); il secondo, addirittura, non fece nemmeno ingresso nel borgo e si ritenne soddisfatto perché «già informato da dicti zentilhomini», che lo avevano pure messo in guardia circa il pericolo che la sua presenza riaccendesse gli animi [221].

Una vicenda ben documentata si presta in particolare a porre a confronto le aspirazioni radicali dei popolari con la politica degli Sforza, degli ufficiali e dei principali. L'onerosa costruzione delle mura di Tirano suscitò aspre tensioni fra gli abitanti della terra. I commissari incaricati della realizzazione dell'opera nel 1491 riferirono a Gian Galeazzo Maria Sforza di aver convocato gli uomini esortandoli perché si impegnassero a sostenere le spese dell'impresa. I gentiluomini avevano accettato l'ordine, i popolari invece avevano dissentito, proclamando «che per ognia modo volleno venire da la prefata v.S.» [222]. L'anno successivo gli uomini smentirono gli impegni assunti da quelli che ritennero solo «alchuni privati» e a maggioranza decisero di nuovo «de dovere venire uno per focho ad Milano per fare intendere la E.v. li soy gravezi». Il podestà Francesco Pasquali, inquieto per «tanti inconvenienti», volle che non partissero; invece impose a nove «zantilhomini», scelti da Milano, di recarsi dal primo segretario Bartolomeo Calco. Il più influente di loro, Luigi Quadrio, assunse una posizione intermedia tra quella del podestà e quella dei popolari. In primo luogo, infatti, tentò di riportare la nomina sua e degli altri otto, che era stata calata

dall'alto e premiava la loro eminenza personale, all'interno delle procedure ordinarie della comunità: «ho voluto tractare in se ma cum il d. potestate nostro che tutti uniti facessemo amplo sindacato per venire ad fare debita caucione de quello richede v.E. da tuti li tiranesi». Tuttavia il tentativo di compromesso fallì per l'opposizione incontrata. A questo punto l'analisi del Quadrio e del Pasquali tese a convergere verso il più consueto repertorio della polemica antipopolare. I nove gentiluomini, con una sola eccezione, erano i più pronti all'obbedienza. L'anima dell'opposizione erano invece i popolari («sono però persone vulgare [...] et etiam una parte de li zentilhomini» secondo l'ufficiale), che agivano manipolati da pochi e la cui espressione politica era degradata a puro «tumulto».

In realtà i popolari, attingendo sempre alla tradizione comunale della rappresentanza, stavano solo cercando di definire un diverso rapporto con il principe, senza rimettersi alla mediazione degli ufficiali periferici e dei principali scelti da questi ultimi: prima vagheggiarono il proposito di inviare a Milano un uomo per famiglia, poi nominarono due ambasciatori. A questo punto il podestà si attribuì una vittoria minimale: si trattava di una delle persone designate da lui e una di gradimento degli oppositori. I popolari, però, coerenti con il proprio progetto, limitarono drasticamente le facoltà degli eletti, incaricati solo di manifestare le loro posizioni al principe. Il podestà lamentò: «non hano voluto costituire messo cum facultate de pottere promettere», come invece richiesto dal principe, «ma solummodo hanno deputati doy [...], qualli [...] debiano venire da la v.E. ad fare intendere a quella quanto è sua mente» [223].

2. L'autocoscienza dei principali

Meno prevedibile è forse che, pure all'altro capo delle gerarchie sociali, gli stessi principali fossero poco propensi a sganciare la loro autorità dalla base comunitaria. Si è visto come altri potenti, detti pure «principali», ma costituenti una cerchia effettivamente superiore, come i capi-fazione e gli esponenti delle famiglie signorili locali, mostrassero considerazione per i consigli comunitari, per le decisioni assunte in quelle sedi, i ruoli lì istituiti, che peraltro contribuivano a delinearne la posizione di mediatori politici; erano insomma meno inclini degli stessi ufficiali sforzeschi a ridurre la politica locale ad una «compagnia» di gentiluomini. A maggior ragione gli esponenti delle minori *élites* di borghi e terre, acculturati alla vita pubblica nel quadro di una solida tradizione di valori e pratiche di matrice comunale, dovevano essere consapevoli dei rischi politici che avrebbero corso se privati del consenso dei loro vicini.

Tali gruppi, senz'altro, disponevano di molti canali per ottenere i propri obiettivi, anche alternativi o paralleli a quelli aperti da un'investitura comunitaria di particolari responsabilità, in primo luogo le relazioni d'amicizia e di consanguineità fra pari. Allo scopo di restaurare il potere dei feudatari Balbiani e di riconciliarli con i loro sudditi di Valchiavenna, che ne avevano ottenuto l'allontanamento, nel 1477 si adoperano alcuni

influenti uomini del lago di Como e specialmente di Varenna, terra di cui i conti erano originari e dove contavano ancora su un sostegno largo. Giunsero così a Chiavenna questi «zentilhomini» che, notava il commissario Gian Giacomo Vismara, «però non havevano carta de procura da li soy comuni, ma como amici et begnivoli de li conti et de li homini de questa terra». Essi continuarono a seguire canali extra-istituzionali, aperti dalla solidarietà di ceto con le famiglie di Chiavenna e dai legami di affinità che la rinsaldavano: «dapoi andono a trovare li principali zentilhomini de questa terra, con li quali sono in parentato» [224].

Inspirati poi dal proprio orgoglio di ceto e dal sistematico suggerimento dall'alto di un *habitus*, essi erano indotti ad assumere, come particolari, il patrocinio di esigenze locali, che non erano esclusivamente familiari o di parte, ma che si volevano collettive: ad esempio, nel 1471 «certi boni homini et de li migliori» di Corenno, Dervio e della montagna d'Introzzo chiesero in quanto tali la destinazione del nuovo ufficiale e lamentarono gli «excessi» degli «scoreti» [225].

A volte interpretarono ruoli e rapporti di potere in modo non diverso dagli ufficiali sforzeschi. Moschino Interiortoli, nobile valtellinese trasferitosi a Bormio, che invero, prima di trapiantarvisi, aveva conosciuto la realtà del borgo soprattutto in quanto podestà, vedeva i vertici della comunità occupati dai suoi «inimicissimi» personali, che abusavano della loro posizione istituzionale per accusarlo ingiustamente («*alcuni* de costoro per iniquità hanno deliberato de tractarme male per havere [per il fatto che hanno] offitii in questa terra»; «questo accade per ritrovarse in officii questi mei inimici in questo locho»; i «messi [...] nomine comunitatis» «sonno de quelli che me fano questa guerra») e propose al principe di accertare la verità sul suo conto «dalli valenthomini de questa tera et dalli circostanti» [226].

In altre circostanze, invece, la loro identificazione con le comunità è esplicita: si è già detto delle lettere inviate a Milano sottoscritte all'unisono dagli organi consiliari e da *nobiles* locali o comunque particolari di reputazione. A volte, spingendosi oltre, essi assunsero la parola per conto della comunità, le cui istituzioni restarono sullo sfondo. Frequente è poi nelle loro lettere la voluta incertezza fra la prima persona plurale, con cui si riferivano a se stessi, e la prima persona plurale, con cui venivano in sostanza a parlare per conto della collettività, ancora prescindendo eventualmente dalle procedure formalizzate del sindacato e delle investiture assembleari.

Ciò che più interessa in questa sede, però, è che i principali non manchino di manifestare un'immedesimazione piena nelle pratiche e nei modelli istituzionali locali, giungendo ad una sorta di nascondimento di sé. Nel 1477 la popolazione di Tirano e della giurisdizione si divise sul conto del candidato alla podesteria Mario Federici. Il duca incaricò il podestà di Bormio Francesco Creppa di raccogliere i pareri della popolazione [227]. Nonostante la lettera del duca non contenesse alcun indirizzo nel senso della selezione di un ristretto numero di «migliori», il Creppa si consultò solo con «li gentilhomini de Homodeo, de

Venosta, de Lambertengis, de la Pergola et de Vallelevi, li quali sono de li principali de Tirano et sua iurisdictione de personi et seguito» [228]. Effettivamente agirono per conto della comunità due esponenti delle parentele individuate come eccellenti dall'ufficiale, ma la rappresentazione della loro autorità mutava radicalmente nei documenti di emanazione comunale e, fatto ancora più significativo, di mano degli stessi principali. I comuni di Tirano, Lovero, Sernio, Stazzona e Cosseto presentavano Baldassarre de Valleve, un uomo impegnato pure in seguito in ambascerie a Milano e incarichi per conto degli abitanti di Tirano, come «nostro ambasciatore», «ad plenum informato de le mente e oppinione nostra» [229]. Quando intervennero sulla stessa questione direttamente, Baldassarre de Valleve e Giovanni Omodei (altro esponente di spicco della società tiranese), si presentarono secondo modi più affini alla sensibilità degli uomini che a quella del podestà. Si definirono, infatti, «ambasiatori de li comuni et homini de Tirano, a sua [sic] nome et a nome del consulo seu degano de dicto loco et de la mazore parte de li homini», nel testo di una supplica che in cancelleria fu rubricata sul verso come «supplicatio nomine consulis Tirani» [230].

Un atteggiamento simile è rintracciabile nel mondo urbano. Nel 1468 il podestà di Como, ottemperando alle lettere ducali destinategli, incaricò due maggiorenti, non la comunità nel suo complesso, di eleggere tre rappresentanti del gruppo che avversava Battista *de Violata* come candidato alla prepositura della chiesa di S. Fedele, perché addivenissero, a Milano, alla composizione con la parte che sosteneva il sacerdote. Essi vi provvidero, ma la lettera che accompagnava i designati fu sottoscritta «melior et sanior pars parochie Sancti Fidelis Cumarum» [231].

Gli stessi consigli ristretti, che i podestà e i capitani sforzeschi assimilavano disinvoltamente a riunioni di gentiluomini, potevano rifiutarsi di procedere senza il parere delle assemblee più larghe. Il Consiglio ordinario di Bormio, ad esempio, sollecitato dal podestà a inviare a Milano due ambasciatori chiese una proroga, perché potesse essere convocato il Consiglio generale [232].

C'è da chiedersi, ovviamente, se non si tratti di una strategia: è plausibile che i principali fossero interessati non solo a spingere gli uomini a sostenere i fini politici che stavano loro a cuore, ma, almeno in determinate circostanze, a coprire la propria azione rivestendola dei caratteri dell'iniziativa comunitaria. Decisivi, allora, paiono i tentativi di tali maggiorenti di sottrarsi alle responsabilità che il centro addossava loro personalmente, per rimettersi alle decisioni delle assemblee comunali o perlomeno per rinegoziare la propria posizione con gli uomini in vece dei quali agivano. A Locarno nel 1468 i «primi de la tera» risposero al comando del commissario ducale perché munissero la rocca rinviando alla decisione del Consiglio generale [233].

Tali orientamenti rivelano chiaramente una sensibilità istituzionale diversa da quella degli ufficiali statali, soprattutto quando emergono in scritture e contatti riservati, circostanze che

non dovrebbero attivare strategie volte a coprire strumentalmente il proprio ruolo oppure a legittimarlo di fronte al principe o alle comunità con il ricorso mimetico ai rispettivi linguaggi. Quando nel 1490 il podestà Gottardo Torgio, terminati i lavori del Consiglio generale, prese da parte i loro pari grado di Bormio per discutere confidenzialmente l'eventualità di una fortificazione del borgo («sono dopo stato in qualche rasonamenti cum alcuni di primi de questa terra»), che aveva taciuto all'assemblea, proprio gli interpellati rinviarono alla consultazione del consesso più largo («dicono non se pò concludere senza il Consilio generale»). Il principe e il Torgio, però, conservarono il convincimento che la questione fosse da affrontare in primo luogo con i «migliori»: il podestà, infatti, di nuovo eludendo la rappresentanza formale della comunità, scrisse una lettera, che includeva il tenore di una missiva di Ludovico il Moro, personalmente a Troilo Marioli e Battista Alberti, suoi luogotenenti e, l'anno precedente, ufficiali maggiori del comune in quota ai nobili. Anche i suoi interlocutori restarono fermi sulle loro posizioni: risposero per iscritto all'ufficiale che, per trattare la cosa, pur mantenendo segreto il loro incarico, avevano convocato il Consiglio generale che «è consueto ogni anno». In tale sede, in effetti, i due maggiorenti adoperarono la loro capacità di persuasione per soddisfarne le aspettative del signore di Milano, suscitando il favore generale: «fu proponuto questo fatto per Egano Grassono», ufficiale maggiore di parte nobiliare in carica, «deinde per noy con quello milior modo che sapessimo, adeo che ognuno era contento exequire». Non si deve pensare, tuttavia, che l'assemblea sia stata manovrata da pochi oratori influenti, secondo le logiche tanto spesso prefigurate dagli ufficiali sforzeschi, per piegarla ai disegni del potere centrale. Il consesso, infatti, conservò delle perplessità circa i costi troppo gravosi dell'impresa e i principali, quasi con un rovesciamento del loro ruolo, si fecero interpreti del volere del Consiglio, illustrandone le ragioni al podestà. Uno di loro venne anche inserito fra i «doy ellecti» (come si diceva in modo molto neutro), con il popolare Giacomo *del Chiledo*, anch'egli ufficiale maggiore nei mesi precedenti, per discuterne a Milano con lo Sforza [234].

Una rara corrispondenza intercorsa fra *leaders* politici del Lario consente di verificare tutto ciò alla luce dell'auto-rappresentazione di questo gruppo, offerta da un principale a un proprio pari. Essa svela come i «migliori» contassero sulla propria capacità di indirizzare la volontà degli uomini, ma avvertissero pure il peso della pressione esercitata dalle assemblee per spingerli ad impegnarsi a nome della collettività, cui talvolta addirittura cercavano di resistere, ma sempre con la consapevolezza che le aspirazioni espresse dai consigli non potevano essere deluse.

Gli ufficiali che operavano sul lago di Como convenivano nel riconoscere un ristretto novero di figure dotate di grande reputazione. Nel 1452 Giorgio Castelli d'Argegno e Giorgio Castelli di Menaggio erano «due homini da bene quanto dire se possa», secondo Tommaso Tebaldi da Bologna che li descriveva a Francesco Sforza come semi-onnipotenti, nel momento in cui li proponeva per la carica della canevaria del lago: «sono li principali, attivi, forti, senza la cuy saputa e participatione non se poria fare cossa relevata

su questo lago». Nella prospettiva di un altro commissario, un anno dopo, la cerchia di «quili che governano tuto questo lago» era appena più ampia: comprendeva ancora Giorgio Castelli di Menaggio e contemplava ora Giovanni Scannagatta di Dongo, Luigi Riva di Lenno, Giovanni Curtoni di Gravedona, Antonino della Porta di Domaso [235].

Non vi è dubbio che si trattasse di alcuni degli uomini che più spesso ricoprivano cariche nei loro comuni, li rappresentavano entro l'università del lago e operavano per la federazione nel suo complesso a Milano. Inoltre agivano in modo solidale, animati da spirito di corpo: ad esempio, al cospetto del capitano del lago Luigi Riva, agente per la pieve di Lenno, Giovanni Scannagatta per la pieve di Dongo, Antonio della Porta per la squadra di Domaso difesero la controversa elezione di Francio Castelli alla canevaria del lago [236].

Anche in questo caso, però, le scelte retoriche dei documenti di istituzione delle ambascerie sottolineavano in ogni modo la loro dipendenza dalla comunità [237]. Inoltre, ancora una volta, accanto ai principali compaiono regolarmente altri uomini con le stesse funzioni [238]. Quando poi i primi avessero scontentato la popolazione, il loro patrimonio di reputazione non sarebbe bastato a risparmiarli dalla generale riprovazione. Nel 1454, la «communitas et homines lacus Cumarum» comunicò al commissario incaricato di esigere una taglia la lista dei renitenti e riprovò la linea di Francio Castelli, che, in base al principio della responsabilità in solido, dicevano, «molesta nuy per quisti», finendo con l'incoraggiare pericolosamente l'atteggiamento dei «retrogadi» [239].

Come accennavo, specialmente un documento sembra consentire di andare decisamente oltre il gioco delle opposte rappresentazioni degli uomini e degli ufficiali sforzeschi. Nel 1459 Giorgio Castelli di Menaggio scrisse personalmente a Giorgio Sabadoni, in quel momento in missione a Milano per la comunità, circa le tensioni che la redazione del nuovo estimo stava suscitando. Il Castelli era sicuro dell'ascendente che godeva sugli uomini del lago, tanto da garantire che, seppur tergiversando, essi avrebbero pagato una somma che egli aveva stabilito corrispondessero («me delibaro che'l sia pagato»). Si presentava, pure con cautela, come capace di guidare l'elezione degli ambasciatori da inviare nella capitale («viderò che siati ellecto vuy per uno»). Tuttavia non riteneva che il Consiglio dell'università si sarebbe fatto condurre docilmente in qualsiasi direzione, per quanto riguardava la costituzione delle ambascerie e la linea politica da seguire. Lo stesso credito di cui godeva era spontaneo e superava le intenzioni dell'interessato, tanto che il maggiorenne aveva dovuto declinare la proposta di recarsi lui direttamente al cospetto del principe («li voraveno pur che li vegnesse mi, ma non posso»). Inoltre egli scriveva del dibattito relativo alla questione più delicata – l'unione o la separazione delle responsabilità dei comuni del lago e di quelli della pianura comasca –, impiegando il verbo volere coniugato alla terza persona plurare («non li haveveno voluto consentire quisti nostri del laco a doverse imisgiarse con quili de le plebe de soto»), mostrando così di trovarsi di fronte a un'intenzione collettiva con una propria autonomia di espressione. Soprattutto, ricorrendo

ancora una volta al verbo volere in terza persona plurale, prefigurava una vera e propria rivolta, qualora la risoluzione delle comunità lariane di non essere sottoposte ad estimo insieme alla pianura fosse stata disattesa: «più tosto li homini voleno habandonare el maiore cridore non fu mai sopra questo laco».

Insomma, una scrittura di carattere confidenziale e non ufficiale, nella quale, dunque, non intervenivano tutti quegli eventuali motivi di mistificazione della realtà che potevano condizionare la corrispondenza fra i principali e il duca (stornare sull'intera collettività responsabilità singolari o al contrario accreditare a Milano una maggiore autorevolezza personale) o le lettere sottoscritte dalle comunità, ma magari concepite da pochi «migliori», mostra chiaramente che il maggiorenne del Lario, memore presumibilmente della contestazione che l'agnato Francio Castelli aveva subito pochi anni prima, quando aveva contrariato gli abitanti, non si sentiva abbastanza potente da trattenere la reazione degli uomini se fosse stata frustrata un'aspirazione molto sentita. La trama che i due principali stavano tessendo in quel momento, non a caso, consisteva semplicemente nel tentativo di anticipare i tempi del sindacato, con pressioni sull'uditore ducale che realizzassero le esigenze degli uomini, senza contemplare la possibilità di manipolarne la volontà politica, anzi assunta *in toto* dall'autore, con il passaggio alla prima persona plurale («davorate con meser Angelo [da Rieti] e diciteli che questo non pò havere loco, che facciamo extimo con quili de soto che non son del laco») [240].

Infine, sempre allo scopo di ravvisare le specificità della cultura dei principali, possono essere preziose due cronache, attribuite a Nicola Laghi di Lugano e Stefano Merlo di Sondrio. Vissuti fra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo, erano entrambi membri di *élites* borghigiane, privi di ascendenze signorili, qualificati dalla loro professione (medico il primo, che aveva proseguito l'attività del padre e dell'avo, ricco notaio il secondo), distaccati dalle lealtà di fazione. Ebbene, il loro ricordo delle lotte politiche che avevano vissuto nel Sottoceneri e in Valtellina non assegnava ai membri del ceto d'appartenenza quella preminenza di cui gli ufficiali li rivestivano.

Nel racconto steso dal Laghi in latino, la parola «nobilis» ricorre soprattutto come un indicatore di *status* e solo nella circostanza delle ostilità apertesesi fra i ghibellini locali e i Sanseverino, feudatari di Val Lugano, viene attribuita a un gruppo di «nobiles», peraltro con il concorso del resto della fazione, la promozione di un'azione di carattere collettivo. Il termine «meliores» non ricorre mai nel testo. I principali vi agiscono in un solo passaggio, tuttavia accompagnati dai rappresentanti formali della comunità, allorché, nel 1499, i «procuratores et principales homines burgi Lugani» prestarono giuramento di fedeltà al re di Francia.

Nelle pagine del Merlo è ancora più marcata l'identificazione dell'autore con le istituzioni comunitarie, la cui iniziativa e la cui progettualità politica non sono mai ridotte alle strategie dei principali o dei «migliori». Tali parole non conoscono alcuna ricorrenza nella versione in

volgare che ci è giunta del testo; non manca un riconoscimento di stima personale alle figure singolari di certi maggiorenti di Sondrio; i protagonisti dell'azione, però, sono gli uomini, che l'autore stima suoi pari («noi di Valtellina»), e le istituzioni (i comuni e le loro federazioni), non le *élites* locali [\[241\]](#).

VII. CONCLUSIONI

Nel Quattrocento il linguaggio delle scritte e così le pratiche politiche dei corpi urbani e, con ancora maggiore determinazione, rurali di un dominio principesco, come quello sforzesco, si ispiravano a valori di impronta repubblicana: il mantenimento di estese competenze politiche da parte della totalità degli «uomini», cioè di coloro che la comunità annoverava fra i suoi membri dotati di pieni diritti, l'accesso alle cariche locali che non premiava e non fondava un potere di carattere personale, ma vedeva l'assegnazione temporanea di responsabilità giuridicamente delimitate ad esponenti dei vari segmenti sociali della popolazione – i gentiluomini come i popolari. Negli apparati di governo, per contro, era condivisa una sensibilità aristocratica meno rispettosa dei ruoli istituzionali e delle sedi decisionali formalmente istituite. Gli Sforza e il personale al loro servizio di norma non violavano le procedure consuetudinarie delle comunità; tuttavia tendevano chiaramente a distinguere, all'interno di un consiglio, i membri di estrazione nobile dai popolari, a riportare l'identità di ruolo alla qualità individuale e dunque a dissolvere una magistratura collegiale in un consesso di singoli gentiluomini o per contro a degradare l'azione di un politico di condizione non aristocratica alla presunzione di un villano (§ II).

La stessa dialettica si riproponeva per ciò che riguardava la relazione fra principe e sudditi. Questi ultimi agognavano ad un contatto diretto e immediato con il duca, cui tutti gli uomini della comunità, senza la mediazione di scritte e l'interposizione di magistrati, potessero aprire il proprio «animo». Gli Sforza, per contro, non acconsentirono mai se non a poche persone, preferibilmente di estrazione sociale elevata, di manifestare la volontà collettiva presso i governanti. Il compromesso, suggerito da una lunga sperimentazione anche in sede locale, fu trovato nella pratica di designare procuratori o ambasciatori che negoziassero per conto di vicini e concittadini nella capitale o presso gli uffici periferici. In questo modo, peraltro, accreditando presso il duca o smentendo i messi, la comunità si attribuiva una voce in quanto soggetto collettivo e faceva delle autorità statali le garanti del proprio profilo unitario, sollecitandone gli interventi di mediazione nei conflitti interni alla popolazione. Tuttavia le diverse premesse culturali disseminarono il rapporto fra poteri centrali e corpi locali di incomprensioni e tensioni: i secondi aspiravano a dilatare il numero dei componenti delle delegazioni, a restringere le facoltà decisionali loro commesse, a riservarsi tutto il tempo per costituirle e discuterne l'operato che le procedure definite dagli statuti e dalle consuetudini richiedevano; le prime desideravano trattare con gruppi ristretti, dotati di ampia capacità di decisione e di impegno, in modo che la diramazione dei comandi e l'esecuzione della volontà ducale avvenissero il più celermente possibile (§ III).

Soprattutto l'identità dell'ambasciatore o del procuratore ideale catalizzò i motivi di disaccordo. Per i sudditi era un membro, anonimo e spogliato di attributi di *status*, della comunità, dotato della credibilità e dei poteri che quest'ultima gli conferiva con un atto di

sindacato o una commissione. A Milano, invece, si dava fiducia a gentiluomini ricchi e reputati, scelti dal principe e dagli ufficiali o anche dai consigli locali, ma in una logica opposta a quella del mandato: non sembrava tanto, al duca e al suo *entourage*, che la comunità potesse effettivamente selezionare le figure che ne assumevano la rappresentanza, bensì che i principali locali, forti del proprio ascendente personale semmai rivestito delle forme degli incarichi comunitari, guidassero suggestionabili e amorfe collettività. L'offuscamento delle istituzioni locali e l'enfasi sulla statura personale di pochi «migliori» appare costante nella corrispondenza degli Sforza e delle magistrature centrali, come anche di podestà, capitani e commissari che operavano nei diversi centri del dominio, guidati dalle precomprensioni derivanti dalla loro estrazione sociale, urbana e aristocratica, e disorientati dalla scarsa esperienza dei luoghi in cui prestavano servizio (§ IV).

Gli Sforza, i consigli milanesi, i feudatari e gli ufficiali periferici promossero politiche coerenti con la loro visione delle realtà locali: scelsero dall'alto i pochi principali che operassero e garantissero per le comunità o indussero queste ultime a designare persone gradite, li selezionarono – alla testa, accanto o al posto delle formazioni istituzionali – come interlocutori per tutto ciò che riguardava il governo del territorio, allo scopo di conseguire rapida e disciplinata esecuzione dei comandi. I corpi assecondarono in parte questi impulsi, soprattutto quando non confliggevano con le tradizioni politiche locali: affidarono compiti di rappresentanza alle figure socialmente più qualificate e ne accolsero il concorso, anche informale, alla vita pubblica. Tuttavia non rinunciarono a vincolarne l'autorità ai mandati conferiti dai consigli e dalle vicinanze, arrivando a sconfessarle quando esse disattesero alle commissioni ricevute. In determinate circostanze giunsero al conflitto aperto, allorché le comunità sostituirono quanti erano stati designati unilateralmente a rappresentarle dagli agenti statali o, alla presenza di questi ultimi, tutti i loro uomini, senza mediazioni, rimostrarono, minacciando di portare anche a corte la loro azione collettiva (§ V).

I popolari, penalizzati da un'eventuale alleanza fra stato ed *élites*, furono i più radicali difensori degli ideali per cui la guida della comunità e la comunicazione con il principe dovevano restare aperte a tutti i segmenti sociali. Anche i gruppi preminenti perlomeno dei borghi e delle terre, però, pure gratificati dal ruolo loro attribuito dall'alto e a volte interessati a nascondere la propria identità e i propri interessi dietro il nome della comunità e le procedure consuetudinarie, continuarono a mantenere ancorato saldamente il proprio potere al quadro istituzionale locale. Il linguaggio e le pratiche di tradizione comunale, dunque, continuarono lungo tutto il Quattrocento a legittimare il ruolo dei principali e a guidarne l'acculturazione politica (§ VI).

Intendo riservare ad un'ulteriore occasione la discussione circa i processi di costruzione della soggettività comunitaria, l'assimilazione fra la collettività intera, i suoi membri e i suoi rappresentanti proposta nelle lettere prodotte dalle istituzioni periferiche, nonché i fenomeni di individualizzazione e distinzione sociale promossi invece dallo stato, che ancora le fonti qui presentate consentono di approfondire [242]. In questa sede mi sono

prefissato di considerare la documentazione soprattutto alla luce del rapporto di reciproca legittimazione che, con il consolidamento dello stato territoriale, si instaurò fra i poteri centrali e le *élites* locali.

Molti problemi, infatti, rimangono aperti. La storiografia ha in genere convenuto che le autorità statali abbiano indotto o perlomeno assecondato le chiusure oligarchiche verificatesi ai vertici delle comunità locali a partire dal tardo medioevo, stabilendo una duratura alleanza con i gruppi di mediatori che si costituirono e rafforzarono grazie al controllo – informale o garantito dal ruolo assunto nelle istituzioni rappresentative – della comunicazione politica interna ai regni e ai principati europei [243]. D'altro canto, non dovrebbero essere dimenticati gli interventi dei sovrani e delle magistrature centrali e periferiche che hanno conciliato i conflitti fra i detentori delle cariche municipali o delle funzioni di intermediazione politica e gli esclusi, salvaguardando a volte margini di apertura e mobilità sociale dai tentativi egemonici dei gruppi eminenti locali. Almeno per quanto concerne l'Italia basso-medievale, poi, l'interesse per l'occupazione dei vertici locali delle comunità ha nettamente prevalso su quello riservato ai mediatori con i poteri sovra-locali: l'accesso ai seggi consiliari, la trasmissione delle cariche, l'analisi prosopografica della composizione delle magistrature municipali sono stati oggetto di un'attenzione di cui certamente non ha goduto il profilo degli ambasciatori dei medesimi corpi politici. Per di più, dopo celebri monografie, proposte di sintesi e una ricca messe di contributi particolari, tale stagione di studi appare esaurita. In questo abbandono, forse, si è espressa l'insofferenza per i paradigmi, oggi ritenuti limitanti, che l'avevano ispirata negli anni Sessanta e Settanta dello scorso secolo: la crisi delle repubbliche cittadine, la fine dell'esperienza partecipativa comunale nelle «serrate patrizie», la connessa decadenza di una società italiana sclerotizzata [244]. Forse però, la discussione può essere riaperta da una rivisitata analisi delle pratiche politiche e dei linguaggi legittimanti.

Per ora, chiudendo queste pagine, mi pare sia lecito affermare che in Lombardia il dominio sforzesco favorì la selezione sociale del personale incaricato del governo locale e della rappresentanza dei sudditi. Ciò non significa che il potere centrale abbia indotto la costituzione di quei corpi chiusi di «patrizi», il cui peso è stato forse troppo enfatizzato dalle passate ricerche. Semmai, le autorità statali concorsero a promuovere, sul piano politico, sociale e culturale, il ruolo pubblico dell'individuo in quanto tale, qualificato dal rango, dal censo e dal «nome» non meno che dagli incarichi giuridicamente conferitigli da un'università. In questo modo premiarono i membri delle *élites* urbane e dei maggiori centri del contado, spesso entro lo scheletro delle istituzioni comunali ma, quando queste ultime si mostrarono indocili o troppo condizionate dagli umori popolari, creando disinvoltamente circostanze di contatto diretto fra il principe, i suoi uomini e i singoli principali al di fuori delle sedi ufficiali della negoziazione politica. Al massimo, da Milano si contennero personalismi dagli esiti sociali laceranti o nicchie di potere informale in cui si alimentavano irregolarità finanziarie, abusi politici e disobbedienza.

Tale disegno, tuttavia, ebbe tenaci oppositori e sortì solo effetti parziali, in particolare nelle aree rurali e, forse più che altrove, nel settore settentrionale del dominio. Almeno nel contesto lariano e alpino, furono determinanti, nel contenere gli effetti della politica principesca, non tanto le remore legalistiche del regime, che pure non mancarono, ma la robustezza dei corpi territoriali, la fedeltà dei loro linguaggi ufficiali alla cultura di ascendenza comunale che ne informava pure i funzionamenti concreti, l'indisponibilità o l'incapacità delle *élites* locali a sganciare del tutto la loro autorità dai condizionamenti giuridico-politici di queste tradizioni.

NOTE

[1] ASSo, AN, 669, ff. 136r.–137v., 1523.01.04. Cfr. ASCo, AN, Atti, 129, ff. 530v.–531v., 1497.06.21 (i componenti del Consiglio ordinario «representant totum et integrum Consilium prefate communitatis ac totam universitatem communitatis et omnium et singularum personarum de Burmio»); ASCG, Pergamene, 608, ff. 30r–31r., 1532.08.07 ecc.

[2] TD, II/1, p. 1, doc. 1. V. anche ASMi, CS, 782, 1472.01.16. Cfr. già O. VON GIERKE, *Community in historical perspective*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990 [1868], pp. 36 e sgg.; É. LOUSSE, *La société d'Ancien Régime. Organisation et représentation corporatives*, Louvain, Bibliothèque de l'Université, 1943, pp. 211 e sgg.; P. MICHAUD–QUANTIN, *Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen-âge latin*, Paris, Librairie philosophique Vrin, 1970, pp. 305–326; H. HOFMANN, *Rappresentanza–rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2007 [2003⁴], cap. V, nonché H. KELLER, *La decisione a maggioranza e il problema della tutela della minoranza nell'unione dei comuni periferici di Chiavenna e Piuro*, «Clavenna», XXXIX (2000), pp. 9–56 [1984], pp. 44 e sgg.

[3] Staatsarchiv Graubünden, AB – IV – 8 a/2, Veltliner Akten, pp. 311–321, 1534.07.15.

[4] G. ANDENNA, R. BORDONE, F. SOMAINI, M. VALLERANI, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, Torino, Utet, 1998.

[5] A proposito dei soggetti identificati e del loro ruolo nella costituzione dello stato sforzesco, v. almeno G. CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV–XVI)*, Milano, Unicopli, 1996.

[6] M. DELLA MISERICORDIA, *Decidere e agire in comunità (un aspetto del dibattito politico nel dominio sforzesco)*, in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, a cura di A. GAMBERINI, G. PETRALIA, Roma, Viella, 2007, pp. 293–380. La bibliografia di quelle pagine costituisce il riferimento generale anche per il presente saggio, dove compariranno solo le citazioni puntuali e alcuni aggiornamenti. La miscellanea nel suo complesso, nonché S. FERENTE, *Gli ultimi guelfi. Passioni e identità politiche nell'Italia del secondo Quattrocento*, tesi di dottorato di ricerca, Istituto universitario europeo, Firenze 2007, cui si devono aggiungere le più rigorose ricerche di storia locale (come, recentemente, I. CAMMARATA, *La città lacerata. Una lettura politica della storia tortonese dal libero Comune alla dominazione spagnola (1305–1535)*, Voghera, Edo, 2008), offrono ulteriori risponderne alla presente analisi.

[7] A. LATTES, *Gli statuti di Lugano e del suo lago*, Milano, Tip. Cogliati, 1908, pp. 51–52, 57.

[8] ASCo, Archivio Storico Civico, Volumi, 61, f. 184v., 1431.10.03.

[9] Giuseppe ROVELLI, *Storia di Como, Como 1789–1803* (ristampa anastatica, Como, Libreria Meroni, [1992]), pp. 87–90, 186, 310–311 e *passim*; M. DELLA MISERICORDIA, *La disciplina contrattata. Vescovi e vassalli tra Como e le Alpi nel tardo Medioevo*, Milano, Unicopli, 2000, pp. 80–83, 103–107, 163–188; ID., *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano, Unicopli, 2006, pp. 898–908; E. RIVA, *Alle origini di una periferia. Como nell'età di Carlo V. Prospettive di ricerca*, in *Carlo V e l'Italia*, a cura di M. FANTONI, Roma, Bulzoni, 2000, pp. 133–166; *Statuta Civitatis et Episcopatus Cumarum (1458)*, a cura di M. MANGINI, Varese, Insubria university press, 2008, p. 72, cap. V, pp. 86–87, cap. LVIII.

[10] Mi, CS, 781, 1466.08.17, 19 e 23; 781, 1468.08.07 e 20. Cfr. *ivi*, 1468.07.14.

[11] DELLA MISERICORDIA, *Decidere e agire in comunità*, p. 309. Cfr. ASMi, CS, 782, 1471.02.08–08.20.

[12] ASMi, CS, 781, 1467.10.22, 1467.11.03, 1468.02.29, 1468.03.04.

[13] ASMi, CS, 1632, 1496.01.26.

[14] Cfr. KELLER, *La decisione a maggioranza*, p. 53.

[15] CHIESI, p. 61, docc. 616, 618, 625, 626, p. 65, docc. 665–666, p. 67, doc. 691, p. 82, doc. 850, p. 86, doc. 896, p. 93, doc. 972, p. 106, doc. 1111, p. 125, doc. 1328, p. 127, docc. 1351–1352, p.132, doc. 1408; ID., *Bellinzona ducale. Ceto dirigente e politica finanziaria nel Quattrocento*, Bellinzona, Casagrande, 1988, pp. 76–79; E. BESTA, *Bormio antica e medioevale e le sue relazioni con le potenze finitime*, Milano, Giuffrè, 1945, p. 160; ASSo, AN, 669, ff. 129r.–130v., 1522.12.26.

[16] DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*; M. DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete. Paesaggio, società e istituzioni a Dalegno e in Valcamonica nel tardo medioevo*, in *La magnifica comunità di Dalegno. Dalle origini al XVIII secolo*, a cura di E. BRESSAN, Breno, Tipografia camuna, 2009, pp. 113–351, pp. 194–198, 316–322.

[17] *Statuti del comune di Ponte di Legno (sec. XVI–XVII)*, a cura di G. MACULOTTI, *Commentari dell'Ateneo di Brescia*, 1993, Supplemento, pp. 61–62, cap. 59.

[18] Per es., ad un'assemblea tenuta a Montagna nel 1246 intervennero 15 «credenciarii» e 21 vicini (Archivio storico del Santuario della Beata Vergine di Tirano, Pergamene, 165, 1246.02.18). Nel 1343 riscossero una somma di denaro per conto della *communitas* di Morbegno 25 uomini (ASSo, AN, 9, f. 114v., 1343.06.09). Nel 1416 18 agenti del comune di Ardenno vendettero i dazi comunali del pane, del vino e della carne (ASSo, AN, 68, f. 249r., 1416.01.10). Nel 1462 l'assemblea del comune di Soltogio, in cui convennero 95

persone, designò tra i propri procuratori processuali, accanto a cinque professionisti, ben 23 vicini (ASSo, AN, 202, ff. 154r.–155r., 1462.02.08). V. anche F. ODORICI, *Storie Bresciane dai primi tempi all'età nostra*, VI, Brescia, Pietro Gilberti, 1856, pp. 17–18, docc. CXVIII–CXIX; CHIESI, p. 42, doc. 410; DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, p. 457.

[19] *Die Gemeindestatuten von Capriasca (1358) und Carona und Ciona (1470)*, a cura di A. HEUSLER, Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1916 (*Rechtsquellen des Kantons Tessin*, XIII), p. 14, capp. XLI–XLII, p. 36, cap. II; Giovanni ROVELLI, *La castellanza di Sonvico*, Massagno, Tip. S. Agostino, 1927, p. 230; *Statuti del comune di Ponte di Legno*, p. 39, cap. 6, pp. 52–53, cap. 39 (da dove è tratta la frase citata); Archivio di Stato del Cantone Ticino, *Fondo Pometta, Statuta communis Berinzone*, f. 35r., cap. CLII; ASSo, AN, 666, ff. 62v.–64v., 1509.01.07; ff. 413v.–415v., 1527.01.01; ASCG, Statuti, 1, fasc. 5, 1539, cap. 66; 1543, cap. 30. A Morbegno, alla fine dell'anno, era il Consiglio largo a riconoscere a quello ristretto la legittimità della sua azione per conto della comunità intera nelle materie indicate: «volunt etc. illas valere etc. ac si per totam universitatem Morbegnii facta forent» (ASSo, AN, 670, ff. 413v.–415v., 1527.01.01. Cfr. *ivi*, ff. 423r.–v., 1527.01.13). V. anche Archivio di Stato di Brescia, Fondo Federici, 5, 1128, 1477.01.16. Cfr. K. MEYER, *Blenio e Leventina da Barbarossa a Enrico VII. Un contributo alla storia del Ticino nel Medioevo*, Bellinzona, Arti grafiche A. Salvioni & Co., 1977 [1911], pp. 33–37; P. SCHAEFER, *Il Sottoceneri nel Medioevo. Contributo alla storia del Medioevo italiano*, Lugano [Tip. La Commerciale], 1954 [1931], pp. 270, 275–277; P. GRILLO, *Le strutture di un borgo medievale. Torno, centro manifatturiero nella Lombardia viscontea*, Firenze, La Nuova Italia, 1995, pp. 88–90; C. BECKER, *Il comune di Chiavenna nel XII e XIII secolo. L'evoluzione politico-amministrativa e i mutamenti sociali in un comune periferico lombardo*, Chiavenna, Centro di studi storici valchiavennaschi, 2002 [1995], pp. 156–160; C. STORTI STORCHI, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 111, 257–259, 477. Si tratta peraltro di pratiche generalizzate: v. ad es. M. BERENGO, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1974², pp. 327–328; R. MUSSO, *Lo 'Stato Cappellaizzo'. Genova tra Adorno e Fregoso (1436–1464)*, «Studi di storia medioevale e di diplomatica», 17 (1998), pp. 223–288, pp. 260–261; A. BARLUCCHI, *Il contado senese all'epoca dei Nove. Asciano e il suo territorio tra Due e Trecento*, Firenze, Olschki, 1997, pp. 152–153; A. DANI, *I Comuni dello Stato di Siena e le loro assemblee (secc. XIV–XVIII). I caratteri di una cultura giuridico-politica*, Cantagalli, Siena, 1998.

[20] Cfr. I. SUPERTI FURGA, *L'amministrazione locale*, in *La città di Angera feudo dei Borromeo. Sec. XV–XVIII*, Varese–Angera, Società storica varesina – Amministrazione comunale di Angera, 1995, pp. 71–116, pp. 82–83.

[21] ASMi, Comuni, 60, Morbegno, 1480.12.10.

[22] Cfr. I. SUPERTI FURGA, *Dal dominio straniero all'età napoleonica*, in *Storia di Monza e della Brianza*, II, *Le vicende politiche dal dominio straniero all'Italia unita*, Milano, Il polifilo, 1979, pp. 9–284, p. 71; DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, pp. 673–675, 704, 710.

[23] ASMi, CS, 1152, 1485.09.23.

[24] ASCG, Beni comunali ed ecclesiastici, busta 11, fasc. 4, 1544.01.13.

[25] Sulle tensioni fra le attribuzioni delle magistrature stabili e dei destinatari di mandati *ad hoc*, v. ancora la bibliografia di n. [19].

[26] ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, 1533.02.04 («nec asseritus tunc dechanus pro ipso communi Groxii habebat aliquam potestatem nec mandatum eis consentiendi seu ea approbandi pro ipso communi, et licet etiam fuerit dechanus, quod tamen negatur, per hoc non habebat mandatum seu facultatem faciendi talia»). Cfr. *ivi*, 1532.05.16, 1532.05.22.

[27] ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, 1533.03.01.

[28] ASSo, AN, 508, ff. 226r.–228v., 1491.05.01; DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, pp. 675–678.

[29] ASMi, CS, 1157, 1497.02.28; 783, 1477.10.18. Almeno nel secondo caso si trattò di una volontaria auto-limitazione dell'attore politico: v. sotto, n. [201] e testo corrispondente, per l'identificazione congiunturale fra il vertice del reggimento e la parte aristocratica.

[30] ASMi, CS, 1157, 1497.01.23. Cfr. ASMi, CS, *passim*; ASMi, Comuni, 12, Bormio, nonché Archivio di Stato di Brescia, Fondo Federici, 11, 1451.12.30.

[31] ASMi, CS, 783, 1477.11.10, 1478.01.09, 1478.12.02.

[32] ASMi, CS, 1153, 1493.04.15. Cfr. *ivi*, 1493.04.09; 1156, 1493.10.29, 1494.01.10; 1157, 1496.04.14 ecc.

[33] LATTES, *Gli statuti di Lugano*, pp. 51–52, 57.

[34] ASMi, CS, 1158, 1499.06.18.

[35] ASMi, CS, 1622, 1463.05.07, 1463.12.08.

[36] E. MOTTA, *Lettere ducali dell'epoca viscontea*, «Periodico della Società storica per la provincia e antica diocesi di Como», X (1893), pp. 69–116 e 153–169, p. 84, doc.

CCCCLXVI. Su questi aspetti, v. gli elementi già in DELLA MISERICORDIA, *Decidere e agire in comunità*, pp. 345–348.

[37] ASMi, CS, 741, 1452.05.21.

[38] ASMi, CS, 1157, 1497.04.05. Cfr. *ivi*, 1497.05.07.

[39] ASMi, CS, 1153, 1491.06.14.

[40] Il resoconto dei lavori dell'assemblea steso dal capitano di valle è coerente con la visione che egli aveva di quel consesso. Il giorno prima il commissario Prospero da Camogli annunciò alla duchessa che, saputo della morte di Francesco Sforza, egli e il capitano di valle avevano convocato il Consiglio di valle per il giorno dopo: «havemo [...] ordinato de havere doman alcuni ellecti cussì de li gentilhomini come de li valariani insieme et farli iurare in le mane nostre» (ASMi, CS, 781, 1466.03.10). Nelle parole del capitano, invece, la fisionomia istituzionale di un organo costituito dal ceto aristocratico della valle e dai rappresentanti dei comuni si dissolse, conferendo visibilità ai soli principali: l'ufficiale, riferendo del giuramento di fedeltà rinnovato agli Sforza, nominava individualmente il cavaliere Antonio Beccaria, Beltramo e Giovanni Brandano Quadrio di Ponte, designava collettivamente «li zentilomini da Pendolasco», genericamente «tutti li altri zentilhomini de tutta la valle», mentre taceva circa i rappresentanti dei «valariani». I designati, inoltre, non prestavano il giuramento direttamente a nome della valle, né in base ad un mandato ricevuto dagli uomini, bensì il Beccaria «per luy, per li fioli et per tutti li soy sequaci»; i Quadrio «a suo proprio nome et tutta la casa sua e de suy sequaci». I presenti elessero pure una commissione che affiancasse l'ufficiale nelle occorrenze di quel frangente, anch'essa selezionata socialmente («tri de li prudenti et boni de la valle») (SCARAMELLINI, p. 332, doc. 237). Cfr. A. PARMA, *Dinamiche sociali ed equilibri di potere in una città del Cinquecento. Il caso novarese*, Bologna, CLUEB, 1998, p. 31.

[41] ASMi, CS, 1152, 1490.11.17.

[42] TD, I/3, pp. 1–2, doc. 1282; CHIESI, p. 62, doc. 619 (Giuseppe Chiesi mi ha cortesemente messo a disposizione la trascrizione completa dell'originale). Assicurarono la loro fedeltà 28 uomini, il cui profilo istituzionale non era esplicitato dal documento. Fra essi erano tutti i provvisori eletti per fronteggiare quella particolare congiuntura, quasi tutti i consiglieri, quasi tutti coloro che, il giorno stesso, avevano affiancato come aggiunti questi ultimi per l'elezione dei provvisori e alcuni abitanti eminenti del borgo.

[43] ASMi, CS, 782, 1471.12.16. In seguito parlò dei consigli tenuti dai «deputati con alcuni altri cittadini de li principali de la terra» (*ivi*, 1472.02.03).

[44] *I «registri litterarum» di Bergamo (1363–1410). Il carteggio dei signori di Bergamo*, a cura di P. MAINONI, A. SALA, Milano, Unicopli, 2003, p. 322. Nel 1410 una supplica fu presentata a Pandolfo Malatesta «pro parte anzianorum et multorum ex civibus vestre civitatis Pergami» (ivi, p. 357).

[45] ASMi, CS, 783, 1476.01.08, 1478.12.06. Dopo l'uccisione di Galeazzo Maria Sforza, il podestà scrisse «stamane ho facto congregare qua li presidenti de questa vostra città con li principali d'essa» (ivi, 1476.12.26).

[46] ASMi, CS, 720, 1462.01.04.

[47] ASMi, CS, 781, 1470.01.26.

[48] ASMi, CS, 1157, 1499.01.16; 1158, 1499.08.26.

[49] ASMi, CS, 1157, 1499.01.22. Nel 1483 il commissario in Como, dovendo prendere provvedimenti contro la minaccia dell'esercito veneziano, coinvolse «quisti gentilhomini & cittadini» (ASMi, CS, 784, 1483.07.17).

[50] ASMi, CS, 1152, 1490.01.27, 1490.02.09. Cfr. G. CHITTOLINI, *L'onore dell'ufficiale*, «Quaderni milanesi», 17–18 (1989), pp. 5–55, p. 27.

[51] ASMi, CS, 720, 1462.11.24.

[52] ASMi, CS, 1153, 1492.02.16–18. Cfr. ASMi, CS, 1152, 1490.11.18; 1156, 1494.08.12; SCARAMELLINI, p. 396, doc. 370, p. 418, doc. 404.

[53] ASCB, *QC, passim*, in particolare ivi, 6, 1513.08.22 per la sua capacità di scrivere; 3, 1499.01.14; 6, 1511.01.05, per le incombenze declinate; ASSo, AN, 408, f. 76v., 1472.11.14; ASMi, CS, 784, 1481.10.19; SCARAMELLINI, p. 383, doc. 346, pp. 386–387, doc. 351 (1490); BESTA, *Bormio antica e medioevale, passim*.

[54] ASMi, CS, 1157, 1497.05.05–23. Ancora, nel 1477 il commissario incaricato della valutazione e della realizzazione delle opere difensive necessarie nel Bellinzonese, denunciava al duca e alla duchessa «quelo vilano superbo de Clara [Claro], quale è procuratore de dicta terra», «potior causa e principale» nell'impedire che quegli uomini contribuissero nel modo richiesto (*TD*, III/1, p. 253, doc. 282). Cfr. sotto, nn. [146], [148] e testo corrispondente.

[55] ASMi, CS, 718, 1452.07.23.

[56] ASMi, CS, 1157, 1497.04.05, 1497.05.05 e 21. Cfr. M. DELLA MISERICORDIA, «*Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobidienti*». *Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo)*, in *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV–XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*, a cura di in C. NUBOLA, A. WÜRGLER, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 147–215, pp. 169–170.

[57] Raccontava il podestà di Bormio a Bartolomeo Calco: «gionto che forno qua li nuntii soy cum le ultimissime letere immediate se fece consillio et li aperto le letere & intexo la relatione soa, fo fato grandissime parole [...] imputando li messi loro che non erano andati dal signore et non attendere a le parole di v.M. [...] Volzeno immediate fare electione de altri nuntii per mandare li per revocare dicte letere et che se dovessero fare capo da s.E. & non da v.M.» (ASMi, CS, 1157, 1497.04.05).

[58] ASMi, CS, 719, 1456.03.28.

[59] ASMi, CS, 783, 1478.12.10.

[60] V. sotto, nn. [220], [223] e testo corrispondente.

[61] ASMi, CS, 1156, 1494.06.07.

[62] ASMi, CS, 718, 1482.04.04.

[63] ASMi, CS, 719, 1456.03.28.

[64] SCARAMELLINI, p. 338, doc. 253.

[65] ASMi, CS, 1157, 1497.01.31. Cfr. *TD*, III/1, p. 354, doc. 382, nonché CHITTOLINI, *L'onore dell'ufficiale*, p. 48.

[66] *TD*, II/1, pp. 642, doc. 773. A volte i commissari se non altro contennero la loro disapprovazione e non spensero il desiderio che veniva espresso al loro cospetto. Azzo Visconti, a proposito dei rappresentanti e i maggiorenti della città di Como, riferì: «me àno dito non volerme per niente fare risposta per fino non mandano una altra volta da v.i.S. [...]. A me non he parso poterli vetare che non mandeno da v.i.S.» (ASMi, CS, 782, 1471.12.16).

[67] ASSO, AN, 142, ff. 143v.–144r., 1460.10.30 («quod nec ipsi Iohannes Brandanus cum nepotibus nec dicti communia et homines supra dictos montes perducere vobiscum possint ultra personas octo pro parte ita quod res et numerus equalis sit»).

[68] E. MOTTA, *Guelfi e ghibellini nel Luganese*, «Periodico della Società storica per la provincia e antica diocesi di Como», IV (1884), pp. 69–198, p. 193, doc. XXXVII.

[69] V. la ricorrenza del vocabolo nella lettera citata alla n. [218]. Cfr. N. TRANCHEDINI, *Vocabolario italiano–latino. Edizione del primo lessico dal volgare. Secolo XV*, a cura di F. PELLE, Firenze, Olschki, 2001, p. 82.

[70] ASMi, CS, 718, 1454.03.27.

[71] ASSo, AN, 381, f. 572r.–v., 1499.06.15.

[72] Una lettera del Consiglio segreto registrava la motivazione: «cum dire de volere prima venire qua da la illustrissima madona et matre de vostra celsitudine et da nuy [consiglieri] per fare intendere la rasone et iustificatione soa, et anche cum dispositione de venire fin da la vostra prelibata excellentia per fare che quella anchora intendesse l'animo suo» (*TD*, II/1, pp. 404–406, doc. 446).

[73] ASMi, CS, 784, 1483.11.28; ASMi, Comuni, 34, Domodossola, 1498.05.24. Cfr. MICHAUD–QUANTIN, *Universitas*, pp. 309–310, 313, 324; G. VITOLO, *Organizzazione dello spazio e comuni rurali. San Pietro di Polla nei secoli XI–XV*, Salerno, Laveglia, 2001², pp. 54–56.

[74] ASMi, CS, 1157, 1497.06.17. V. anche sotto, n. [128] e testo corrispondente. Cfr. A. DE BENEDICTIS, *Retorica e politica: dall'orator di Beroaldo all'ambasciatore bolognese nel rapporto tra repubblica cittadina e governo pontificio*, in *Sapere e/è potere. Discipline, dispute e professioni nell'università medievale e moderna*, III, *Dalle discipline ai ruoli sociali*, a cura di A. DE BENEDICTIS, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1990, pp. 411–438, p. 429; M. MOSCONE, *Un modello di documento semipubblico nella Sicilia tardomedievale: la 'Designatio syndicorum' di Palermo e Messina per l'ambasceria del 1338 a Benedetto XII*, «Mediterranea. Ricerche storiche», II (2005), pp. 495–520, pp. 498–499.

[75] Cfr. ASMi, CS, 782, 1473.12.29 e s.d.; CHIESI, p. 52, doc. 519. Si tratta di una ragione di conflitto generalizzata nell'Europa medievale e moderna: KELLER, *La decisione a maggioranza*, p. 50; A. WÜRGLER, *Voices From Among the 'Silent Masses': Humble Petitions and Social Conflicts in Early Modern Central Europe*, «International Review of Social History», XLVI (2001), Supplement, pp. 11–34, p. 23; M. FOLIN, *Rinascimento estense. Politica, cultura, istituzioni di un antico stato italiano*, Roma–Bari, Laterza, 2001, p. 110; G. POLITI, *La società cremonese nella prima età spagnola*, Milano, Unicopli, 2002, pp. 37–38; L. ARCANGELI, «*Igne et ferro*». *Sulle dedizioni di Reggio alla Chiesa e agli Estensi (1512–1523). Note a margine di alcuni studi di Odoardo Rombaldi*, in *Medioevo reggiano. Studi in ricordo di Odoardo Rombaldi*, a cura di G. BADINI, A. GAMBERINI, Milano, F. Angeli, 2007, pp. 388–418, p. 404; I. LAZZARINI, *Cives vel subditi: modelli principeschi e linguaggio dei sudditi nei carteggi interni (Mantova, XV secolo)*,

in *Linguaggi politici*, pp. 89–112, p. 100. La rappresentanza della comunità poteva essere contesa anche dalle sue diverse articolazioni corporative (A. DE BENEDETTIS, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 206–207, 222–223; G. CICCAGLIONI, *Microanalisi di un'istituzione. L'universitas septem artium e il suo linguaggio a Pisa al tempo della dominazione viscontea (1399–1405)*, in *Linguaggi politici*, pp. 187–214, pp. 190–191) o, nel caso delle federazioni, dai vari comuni membri (S. ZAMPERETTI, *Per una storia delle istituzioni rurali della Terraferma veneta: il contado vicentino nei secoli XVI e XVII*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV–XVIII)*, a cura di G. COZZI, II, Roma, Jouvence, 1985, pp. 59–131, pp. 77, 84).

[76] SCARAMELLINI, pp. 406–407, doc. 387.

[77] ASMi, Comuni, 79, Sondrio, s.d.

[78] ASMi, Comuni, 78, San Giacomo, s.d. e ASMi, CS, 1153, 1492.03.04. Cfr. ASMi, CS, 782, s.d.

[79] ASMi, CS, 782, s.d.; 720, 1462.06.23. Il problema della rappresentanza riemergeva per altri soggetti collettivi: anche i «nobilles et vicini terre de Ponte Valistelline» potevano dichiarare che colui che aveva agito a Milano come «messo mandato da li gentilhomini de Ponte» non aveva alcuna «impositione» da parte loro (ASMi, CS, 783, 1477.07.06 e 22). Cfr. E. ROVEDA, *Istituzioni politiche e gruppi sociali nel Quattrocento*, in *Metamorfosi di un borgo. Vigevano in età visconteo-sforzesca*, a cura di G. CHITTOLINI, Milano, F. Angeli, 1992, pp. 55–107, p. 72.

[80] N. COVINI, *La trattazione delle suppliche nella cancelleria sforzesca: da Francesco Sforza a Ludovico il Moro*, in *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV–XVIII)*, a cura di C. NUBOLA, A. WÜRGLER, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 107–146. Cfr. A. VIGGIANO, *Aspetti politici e giurisdizionali dell'attività dei rettori veneziani nello Stato da terra del quattrocento*, «Società e storia», XVII (1994), pp. 473–505, p. 484.

[81] ASMi, CS, 1153, 1493.07.07.

[82] ASMi, CS, 782, 1474.06.12.

[83] Cfr. I «registri litterarum» di Bergamo, p. 237.

[84] TD, I/2, pp. 74–75, doc. 723, pp. 78–79, doc. 729.

[85] TD, I/2, p. 82, doc. 736.

[86] ASMi, CS, 781, 1469.04.05.

[87] ASMi, CS, 783, 1477.03.31.

[88] ASMi, CS, 782, s.d.

[89] ASMi, CS, 1153, 1492.01.11; 1157, 1497.04.05 («io, perché l'era la septimana sancta, gli fece intendere che non haveriano audientia alcuna et che non mandasseno a spendere, che fariano corozare s.S.», ma essi «deliberarno fare uno consiglio grande et li fare la electione di mandare ad ogni modo»). Cfr. A. GAMBERINI, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma, Viella, 2003, p. 88.

[90] ASMi, CS, 783, 1478.07.28.

[91] ASMi, CS, 783, 1477.02.02.

[92] ASMi, CS, 1153, 1493.01.06.

[93] TD, I/2, pp. 74–75, doc. 723, p. 82, doc. 736; CHIESI, p. 91, doc. 943.

[94] SCARAMELLINI, p. 384, doc. 347, pp. 386–387, docc. 351–352. Cfr. TD, III/1, p. 240, doc. 269.

[95] Archivio Parrocchiale di Vione, *Designamentum parochialis ecclesie Sancti Remigii de Viono Valliscamonice*, 1458.05 (il giorno del mese non è indicato). I. LAZZARINI, *Il linguaggio del territorio fra principe e comunità. Il giuramento di fedeltà a Federico Gonzaga (Mantova 1479)*, Firenze, Firenze University Press, 2009 (disponibile in rete nel sito di «[Reti medievali](#)»), cap. II.1.2, riscontra nel Mantovano lo stesso fenomeno.

[96] ASMi, CS, 1152, 1490.01.27; 1153, 1491.06.14. La versione degli uomini conferma che fu l'ufficiale a farli recedere da quell'intenzione: «congregato el Consilio generale nel quale era deliberato mandare alcuni homini da v.S. per intendere l'opinione de quella et dispositione circa ciò, il prelibato magnifico commissario ne ha fatto soprasedere, confortandone non vogliamo de ciò prendere altro affanno, che luy sciveria insiema con noy per uno messo solo» (ivi, 1491.06.14).

[97] TD, I/3, pp. 110–111, docc. 1450–1451.

[98] Archivio Parrocchiale di Sondalo, *Liber ordinum universitatis Sondali*, f. 59r., cap. 131; *Teglio: terra dell'Arcivescovo. Statuti ed Ordini della Castellanza e del Comune di Teglio*, a cura di D. ZOIA, Villa di Tirano, Tipografia Poletti [1996], p. 57, cap. 12.

[99] ASMi, CS, 1632, s.d.; 782, 1471.05.24.

[100] In generale, per la tradizione giuridica e il ricco dibattito storiografico in materia, cfr. ad es. i classici G. POST, *Studies in Medieval Legal Thought. Public Law and the State, 1100–1322*, Princeton, Princeton University Press, 1964, parte I; MICHAUD–QUANTIN, *Universitas*, pp. 305–326, le sintesi di H. F. PITKIN, *The concept of representation*, Berkeley, Los Angeles, London, University of California press, 1967; *La représentation dans la tradition du ius civile en Occident*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen âge», 114 (2002), pp. 7–159; HOFMANN, *Rappresentanza–rappresentazione*, cap. VI. Per l'Italia comunale, v. G. POST, *Roman Law and Early Representation in Spain and Italy, 1150–1250*, in «Speculum», 18 (1943), pp. 211–232, pp. 224–232; S. ANGELINI, *La diplomazia comunale a Perugia nei secoli XIII e XIV*, Firenze, Olschki, 1965, pp. 17 e sgg.; V. CRESCENZI, *Le origini del Syndicus–procurator a Siena (secc. XII–XIII)*, «Archivio storico italiano», CXXXI (1973), pp. 351–438. Per i modelli documentari, v. anche C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Per un contributo alla storia del documento comunale nel Lazio dei secoli XII e XIII. I comuni delle province di Campagna e Marittima*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen âge», 101 (1989), pp. 95–132, pp. 109–113. In una prospettiva di storia politica, v. PARMA, *Dinamiche sociali*, pp. 71–79. Il dibattito tardo–medievale circa gli ambasciatori di repubbliche e principati evoca temi (istituzione, credenziali, prerogative, numeri, dignità personale e via dicendo) in parte affini a quelli affrontati a proposito delle figure che qui vediamo rappresentare le comunità all'interno dei confini del dominio sforzesco: D. E. QUELLER, *The office of ambassador in the middle ages*, Princeton, Princeton University Press, 1967; R. FUBINI, *Quattrocento fiorentino. Politica, diplomazia, cultura*, Pisa, Pacini, 1996, pp. 11–98; ID., *L'istituzione diplomatica e la figura dell'ambasciatore nel XV secolo (in particolare riferimento a Firenze)*, in *L'Italia alla fine del medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo*, I, a cura di F. SALVESTRINI, Firenze, Firenze University Press, 2006, pp. 333–354; F. SENATORE, *Uno mundo de carta. Forme e strutture della diplomazia sforzesca*, Napoli, Liguori, 1998, pp. 50 e sgg.; B. FIGLIUOLO, *Il diplomatico e il trattatista. Ermolao Barbaro ambasciatore della Serenissima*, Napoli, Guida, 1999, pp. 77–90; FOLIN, *Rinascimento estense*, pp. 150–156.

[101] ASSo, AN, 381, ff. 596r.–597r., 1499.07.13. Cfr. TD, I/2, pp. 74–75, doc. 723; ASMi, CS, 1156, 1495.09.09.

[102] SCARAMELLINI, p. 409, doc. 389.

[103] SCARAMELLINI, p. 365, doc. 307. Cfr. *ivi*, p. 383, doc. 345, p. 384, docc. 347–348.

[104] ASMi, Missive, 38, p. 664, 1458.10.22. Cfr. LAZZARINI, *Il linguaggio del territorio*, capp. I.2, III.2.1.

[105] SCARAMELLINI, pp. 386–387, doc. 351; ASMi, CS, 1153, 1493.05.06, 1493.08.17. Cfr. ASCB, QC, 5, 1509.01.02.

[106] TD, I/2, pp. 78–79, doc. 729, p. 82, doc. 736.

[107] ASMi, CS, 784, 1481.11.01; ASSo, AN, 517, f. 112r., 1492.02.07: «quod ipsi non fuerunt citati nec moniti pro imponendo aliquas taleas ex causa dictorum incantum, et quod de nec pro hoc habuerunt nec habunt aliquod speciale mandatum ad hominibus communium pro quibus comparuerunt».

[108] SCARAMPELLINI, p. 369, doc. 316. V. ancora ivi, pp. 410–411, doc. 393; ASMi, CS, 1153, 1492.02.05; ASSo, AN, 381, ff. 590r.–592r., 1499.06.29. Si trattava di una ragione di frequenti tensioni politiche negli stati proto-moderni: cfr. ad es. A. MARONGIU, *Il Parlamento in Italia nel medio evo e nell'età moderna. Contributo alla storia delle istituzioni parlamentari dell'Europa occidentale*, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 491–506; J. A. MARAVALL, *Stato moderno e mentalità sociale*, Bologna, Il Mulino, 1991 [1972], I, pp. 430–431; J. H. ELLIOTT, *La Spagna imperiale. 1469–1716*, Bologna, Il Mulino, 1982 [1981], p. 169; N. BULST, *Les dirigeants, les institutions représentatives et leur membres: élites du pouvoir rivales ou partenaires?*, in *Les élites du pouvoir et la construction de l'État en Europe*, a cura di W. REINHARD, Paris, PUF, 1996, pp. 53–75, pp. 73–74; W. REINHARD, *Storia del potere politico in Europa*, Bologna, Il Mulino, 2001 [1999], pp. 260–261; P. BLICKLE, *Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform*, München, Oldenbourg, 2000, II, pp. 280 e sgg. Per l'Italia, v. *Parlamento sabauda*, I/1, *Patria cismontana (1286–1385)*, a cura di A. TALLONE, Bologna, Zanichelli, 1928, p. CXVIII; L. ARCANGELI, *Milano durante le guerre d'Italia (1499–1529): esperimenti di rappresentanza e identità cittadina*, «Società e storia», XXVII (2004), pp. 225–266, p. 261; A. DE BENEDICTIS, *Una guerra d'Italia, una resistenza di popolo. Bologna 1506*, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 57.

[109] V. ad es. TD, II/1, pp. 391–392, doc. 431 (per la frase citata); SCARAMPELLINI, p. 396, doc. 370; ASMi, CS, 1152, 1484.02.29; ASSo, AN, 517, f. 112r., 1492.02.07.

[110] ASMi, CS, 1632, 1494.05.30: «l'e ben vero che la [pace] non se feze alhora per instrumento, perché li agenti in nome de quelli de Cosio non haveveno mandato in scriptis di poterla fare, che la fusse ben sicura».

[111] G. CHIESI, *Il Sottoceneri e la signoria dei Sanseverino (1438–1447)*, «Bollettino Storico della Svizzera Italiana», CII (1990), pp. 119–172, p. 161, doc. 60.

[112] SCARAMPELLINI, p. 384, doc. 347; ASMi, CS, 782, 1473.12.26. V. anche P. GHINZONI, *L'inquinto ossia una tassa odiosa del secolo XV*, «Archivio storico lombardo», XI (1884), pp. 499–532, pp. 507–508, doc. VIII, p. 514, doc. XIII. Cfr. DELLA MISERICORDIA, *Decidere e agire in comunità*, pp. 338–342; LAZZARINI, *Il linguaggio del territorio*, cap. I.2.

[113] A Bormio, per inviare due procuratori a Milano, si dovette convocare il Consiglio grande, il 25 gennaio 1490, senza esito; nei 15 giorni successivi si tenne una seconda riunione, nel corso della quale si designarono due ambasciatori, ma il rifiuto di uno dei due eletti impose la necessità di un nuovo mandato (ASMi, CS, 1152, 1490.01.27, 1490.02.09). Anche quando non se ne denuncia il ritardo, sembra inevitabile registrare come queste procedure di consultazione dei vicini e di deliberazione assembleare vedessero dilatarsi i tempi previsti (*TD*, II/1, pp. 391–392, doc. 431).

[114] SCARAMELLINI, p. 397, doc. 373.

[115] ASMi, CS, 1157, 1497.04.05.

[116] Nell'ordine, SCARAMELLINI, p. 448, doc. 472; ASMi, Comuni, 87, Valtellina, s.d.; SCARAMELLINI, pp. 397–398, doc. 373, p. 409, doc. 389.

[117] SCARAMELLINI, p. 371, doc. 320.

[118] Università degli Studi di Milano, Istituto di Storia del Diritto Italiano, ms. B 1 H 44, 1541.07 (il giorno del mese non è precisato). Nel 1484 l'impegno, garantito da una somma di denaro, a non esportare vettovaglie di contrabbando non poté essere prestato dal Consiglio generale, perché molti consiglieri non avevano ricevuto l'autorità per farlo. Di nuovo, allora, nei vari comuni furono riunite assemblee e conferiti i mandati ai procuratori che, di giorno in giorno – negli auspici del capitano di valle in meno di due settimane – si sarebbero presentati al cospetto del magistrato (ASMi, CS, 1152, 1484.02.29). Cfr. ancora *ivi*, 1485.09.29; ASSo, AN, 260, ff. 9r.–10v., 1455.05.31.

[119] ASMi, CS, 784, 1481.09.14, 1481.10.02, 1481.11.01, 1482.02.04.

[120] SCARAMELLINI, pp. 368–372, docc. 314, 316, 318–322; ASSo, AN, 380, f. 488r., 1490.11.27.

[121] *TD*, III/1, p. 7, doc. 2, p. 431, doc. 470.

[122] ASMi, CS, 719, 1456.04.24; 720, 1462.01.04. Una parentela ossolana di oltre duecento membri accreditava presso Bartolomeo Calco il proprio procuratore a Milano «al quale pregamo li voglia dare piena fede come se noy fusseno tuti li personaliter constituti» (ASMi, CS, 1153, 1492.05.27). V. ancora ASMi, CS, 719, 1459.04.04.

[123] ASMi, Missive, 38, p. 522, 1458.05.21; *TD*, I/2, p. 82, doc. 736; SCARAMELLINI, p. 409, doc. 389. Cfr. *I «registri litterarum» di Bergamo*, p. 348; SCARAMELLINI, p. 377, doc. 332; *TD*, III/1, p. 389, doc. 420, p. 32, doc. 29, pp. 244–245, docc. 272–273.

[124] ASMi, CS, 1157, 1497.06.17. Il decano, i consiglieri e il comune di Tirano scrissero: «*imponemo* a Martino de la Pergula, notario et messo de questa comunità che de' essere de la E.v., la quale piaccia darli piena fede a quanto dirà» (ASMi, CS, 1156, 1493.10.29). V. ancora ASMi, CS, 783, 1477.11.10 («*voliati dar in predictate cose piena fede quanto a noi proprii*»).

[125] ASSo, AN, 517, f. 263r., 1492.01.02; *TD*, I/2, pp. 322–323, doc. 1096 (la Val Blenio accreditò i nunzi «*fidi nostri, nostreque intentionis plene informati*», per i quali chiedevano al duca, ancora, «*plenam fidem adhibere uti nobis propriis*»); ASMi, CS, 784, 1479.04.21 (il comune di Morbegno presentava i «*nostros nuntios cum sufficienti mandato [...] de mente nostra plene instructos et informatos et quorum relatis [...] credulam et plenam fidem adhibere dignentur tamquam nobis*»); ASMi, CS, 1157, 1497.07.25 ecc.

[126] ASMi, CS, 1157, 1496.05.21.

[127] ASMi, CS, 782, s.d.; CHIESI, p. 58, doc. 586.

[128] Rispettivamente ASMi, CS, 718, 1454.03.27; *TD*, II/1, p. 643, doc. 774; ASMi, CS, 1157, 1496.04.14. Cfr. sopra, n. [124] e testo corrispondente.

[129] SCARAMELLINI, p. 359, doc. 297.

[130] *TD*, II/1, pp. 404–406, doc. 446.

[131] *Acta in Consilio Secreto in castello Portae Jovis Mediolani*, I (7 ottobre 1477–10 aprile 1478), a cura di A. R. NATALE, Milano, Giuffrè, 1953, p. 259.

[132] ASMi, CS, 719, 1455.12.29; 720, 1460.10.18.

[133] ASMi, Comuni, 81, Tirano, 1476.09.15. Nel 1457 il capitano di Valtellina, per accertare la buona fama di un mercante originario delle valli bergamasche trasferitosi a Sondrio in vista della sua ammissione in vicinanza, si rivolse a coloro che godevano della più indiscutibile reputazione locale, raccogliendo «*bona e veridica informatione*» dal signore locale Antonio Beccaria e da coloro che, con una significativa endiadi, chiamava «*zentilhomini et fidedigni de la terra da Sondri*» (ASMi, CS, 719, 1457.05.04). Il referendario di Como, accusato di essere parziale, chiese al duca di inviare un agente a prendere informazione della condotta sua e di colui che lo diffamava, «*togliendo el dicto de cinquanta cittadini de li più notabili et che siano persone le quale portano bona fama et che cerchano de bene vivere*» (ASMi, CS, 720, 1462.07.16). Il capitano della Valtellina, sollecitato da Milano, accertò la veridicità delle condizioni di penuria in cui viveva la popolazione di Ardenno, affermata in una supplica del comune, interrogando «*certi testimoni che sono gentilhomini*» (ASMi, CS, 784, 1480.03.22). Cfr. ancora *TD*, III/1, p. 388, doc. 418 («*habitis diligentissimis informationibus a quampluribus nobilebus bone vocis*

et fame»). Cfr. I. LAZZARINI, *L'informazione politico-diplomatica nell'età della pace di Lodi: raccolta, selezione, trasmissione. Spunti di ricerca dal carteggio Milano–Mantova nella prima età sforzesca (1450–1466)*, «Nuova Rivista Storica», LXXXIII (1999), pp. 247–280, pp. 264–265, 275; P. EVANGELISTI, *Politica e credibilità personale. Un diplomatico francescano tra Tabriz e la Borgogna (1450 circa–1479)*, «Quaderni storici», XL (2005), pp. 3–40; G. TODESCHINI, *Visibilmente crudeli, Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2007. Sulla «fides» non come fiducia che si ripone in qualcuno, ma, originariamente, come qualità personale che attira la fiducia altrui, v. Émile BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, I, *Economia, parentela, società*, Torino, Einaudi, 2001² [1969], pp. 76 e sgg.

[134] SCARAMELLINI, p. 409, doc. 389; ASMi, CS, 1153, 1492.02. 05 e 18.

[135] Nell'ordine, ASSo, AN, 517, ff. 182v.–183v., 1490.08.12; 381, ff. 582r.–583v., 1499.06.25.

[136] ASMi, CS, 1152, 1490.09.06. Cfr. DELLA MISERICORDIA, *Decidere e agire in comunità*, p. 323.

[137] ASMi, CS, 783, 1477.03.01. Cfr. ASMi, CS, 719, 1456.02.20 (dove si accredita un «zentilomo et de prinzipali de Bormo et de grande audientia, che vene per imbassadore de la comunità»); 1152, 1490.02.09; ASMi, Comuni, 12, Bormio, 1490.02.07.

[138] ASMi, CS, 1632, 1494.05.30; ASMi, Comuni, 60, Morbegno, 1494.07.07.

[139] Sono questioni molto dibattute negli studi relativi all'azione delle comunità e dei moti popolari. Cfr. R. MOUSNIER, *Ricerche sulle rivolte popolari in Francia prima della Fronda*, in *Lo stato moderno*, III, *Accentramento e rivolte*, a cura di E. ROTELLI, P. SCHIERA, Bologna, Il Mulino, 1974, pp. 285–317, nonché, per l'area padana, G. M. VARANINI, *Il distretto veronese nel Quattrocento. Vicariati del comune di Verona e vicariati privati*, Verona, Fiorini, 1980, pp. 151–154; A. TAGLIAFERRI, *L'organizzazione politica e amministrativa delle comunità lacuali in età moderna*, in *Un lago, una civiltà. Il Garda*, a cura di G. BORELLI, Verona, Banca popolare di Verona, 1983, pp. 159–188, pp. 176, 180; I. PEDERZANI, *Venezia e lo «Stado de Terraferma». Il governo delle comunità nel territorio bergamasco (secc. XV–XVIII)*, Milano, Vita e pensiero, 1992, pp. 207–293; A. DE BENEDICTIS, *Narrare storie, difendere diritti: ancora su «tumulto» e «resistenza»*, in *Operare la resistenza. Suppliche, gravamina e rivolte in Europa (secoli XV–XIX)*, a cura di C. NUBOLA, A. WÜRGLER, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 29–50, p. 33; LAZZARINI, *Cives vel subditi*, p. 108, n. 50.

[140] ASMi, CS, 718, 1454.03.15; 782, 1472.03.11.

[141] ASMi, CS, 1157, 1497.04.05, 1497.05.05, 07 e 21. Della situazione che si illustra a n. [215] e testo corrispondente, il capitano di Domodossola riteneva responsabile i nunzi del comune e un potente locale.

[142] Nel 1488, al cospetto del vicario vescovile di Como, un procuratore di sette comuni del Terziere Superiore riferì che gli uomini avevano nominato tre influenti sindaci – Luigi e Stefano Quadrio di Ponte, Bartolomeo Lambertenghi – allo scopo di porgere ad Ascanio Maria Sforza, signore della Valtellina, le loro lamentele contro il podestà del detto Terziere. Quest'ultimo, informatone, esercitò pressioni perché i decani dichiarassero di fronte a un notaio di non aver agito «sponte et voluntarie quin ymo [...] metu et contemplatione ipsorum d. Aluisii et consortium». In seguito, però, i rappresentanti degli stessi comuni chiesero e ottennero dal vicario del vescovo di Como che venisse annullato il giuramento con cui si erano impegnati a non compiere più alcuna azione contro il magistrato (ASSo, AN, 75, ff. 421r.–422v., 1488.05.13).

[143] ASMi, CS, 781, 1470.05.23. Cfr. ASSo, AN, 142, ff. 138r.–141r., 1460.11.10.

[144] Nell'ordine ASMi, CS, 720, 1462.08.15, 1463.08.31.

[145] ASMi, CS, 720, 1465.11.17.

[146] ASMi, CS, 720, 1462.08.15. Sulla sua attività, ASSo, AN, 142, ff. 138r.–141v. e 145r., 1460.11.10–11; 295, ff. 266v.–267r., 1467.01.05; ff. 314r.–315r., 1466.02.02. Cfr. M. DELLA MISERICORDIA, *La mediazione giudiziaria dei conflitti sociali alla fine del medioevo: tribunali ecclesiastici e resistenza comunitaria in Valtellina*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna*, a cura di M. BELLABARBA, G. SCHWERHOFF, A. ZORZI, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 135–171, pp. 139–144.

[147] ASMi, CS, 1153, 1492.02.21. V. ancora SCARAMPELLINI, p. 359, doc. 297.

[148] ASMi, CS, 720, 1462.08.15 e 19. Cfr. F. DEL TREDICI, *Comunità, nobili e gentiluomini nel contado di Milano nel Quattrocento*, tesi di dottorato di ricerca, Università degli studi di Milano, XXI ciclo, 2009, tutor G. Chittolini, p. 282, n. 21, per una condanna inflitta a «quelli che forano principali a fare rebellare [...] dicto loco».

[149] ASMi, CS, 781, s.d.

[150] ASMi, CS, 784, 1481.06.10–12.

[151] ASMi, CS, 784, 1481.06.20. Cfr. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, pp. 651–652, 659.

[152] ASMi, Comuni, 87, Valtellina, 1481.07.27. Cfr. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, pp. 635–636. In una diversa circostanza, però, Giovanni Beccaria, impegnato da Milano a raccogliere le promesse delle comunità per il sostegno finanziario della fortificazione di Tirano, adottò la più comune visione riduzionistica: scrisse che i tre influenti deputati degli uomini che non obbedivano «inducano l'altre persone de la valle in non voler exequire» (SCARAMELLINI, p. 412, doc. 395).

[153] Cfr. CHITTOLINI, *L'onore dell'ufficiale*; F. LEVEROTTI, *Gli ufficiali del ducato sforzesco*, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Quaderni», serie IV, 1 (1997), pp. 17–77; DELLA MISERICORDIA, *Decidere e agire in comunità*, pp. 322 e sgg.

[154] M. DELLA MISERICORDIA, *La «coda» dei gentiluomini. Fazioni, mediazione politica, clientelismo nello stato territoriale: il caso della montagna lombarda durante il dominio sforzesco (XV secolo)*, in *Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, a cura di M. GENTILE, Roma, Viella, 2005, pp. 275–389, pp. 322–326.

[155] C. SANTORO, *Gli uffici del dominio sforzesco (1450–1500)*, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano [1948], p. 271 e *ad indicem*; DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, pp. 134–135, 137.

[156] ASMi, CS, 1152, 1484.02.04.

[157] ASMi, CS, 1152, 1484.02.25, 1484.03.01–02.

[158] ASMi, CS, 1152, 1484.02.24, 1484.03.02 e 10.

[159] ASMi, CS, 1152, 1484.03.10.

[160] ASMi, CS, 1152, 1484.03.18, 19 e 23.

[161] ASMi, CS, 1152, 1484.04.06, 1484.07.31.

[162] Certo, l'esperienza locale poteva anche trasmettere insegnamenti diversi o nessun insegnamento: Francesco Creppa, podestà di Bormio, decise di consultare solo alcuni esponenti della nobiltà e non tutta la popolazione della giurisdizione di Tirano, perché, essendo stato in precedenza ufficiale in quella sede, riteneva di essere in grado di identificare gli interlocutori più influenti («cognoscendo io che dicti gentilhomini sono prencipio, mezo et fine de dicta iurisdictione, e questo perche altre volte fuy li potestate et credo intendere una granda parte quello voleno in quelli loci») (ASMi, Comuni, 12, Bormio, 1477.08.13).

[163] ASMi, Missive, 38, p. 664, 1458.10.22.

[164] *I «registri litterarum» di Bergamo*, p. 24.

[165] SCARAMELLINI, p. 382, doc. 344; ASMi, CS, 784, 1483.08.05. Ancora: nel 1426 il castellano di Chiavenna, in esecuzione delle lettere ducali destinategli, convocò il Consiglio di Valchiavenna e gli ordinò di inviare ai Maestri delle entrate «quatuor ex mellioribus hominibus comunitatis Clavene» (ASSo, AN, 108, ff. 182v.–183r., 1426.05.07). Un commissario si rivolse ai «dagani et homini» di due comuni valtelinesi, allo scopo, però, che «duodeci de voy de li principali» si impegnassero a nome degli altri a comportarsi come «pacifici subditi» (ASCo, AN, Atti, 74, ff. 88r.–93r., 1465.11.26). Cfr. LAZZARINI, *Il linguaggio del territorio*, cap. I.2.

[166] ASSo, AN, 52, f. 141v., 1392.11.29. Ludovico Valeri, capitano di Valtellina, si ripropose di risolvere una contesa patrimoniale che agitava il Terziere Superiore della Valtellina e di provvedere al porto abusivo di armi convocando i decani dei comuni della circoscrizione «con quatro de li migliori de chadauna terra» (ASMi, CS, 784, 1482.04.15). Cfr. M. GENTILE, *Fazioni al governo. Politica e società a Parma nella seconda metà del Quattrocento (1449–1484)*, tesi di dottorato di ricerca, Università degli Studi di Trento, 2002, p. 21, n. 40.

[167] ASMi, CS, 1156, 1494.05.24.

[168] ASMi, CS, 718, 1454.03.15. Il podestà di Tirano Gian Luterio Luini scrisse che, per affrontare il peso di un'ingente tassa, «ho fato domandare da mi li principali de essa giurisdictione et agenti nomine de quella» (ASMi, CS, 784, 1481.09.13). V. ancora ASMi, CS, 718, 1452.03.22; 783, 1477.10.22; ASMi, Missive, 25, f. 250r.–v., 1455.11.05; ASMi, Comuni, 87, Valtellina, 1488.06.23. Cfr. R. MUSSO, «*El stato nostro de Zenoa*». *Aspetti istituzionali della prima dominazione sforzesca su Genova (1464–78)*, in *Serta antiqua et mediaevalia*, V, *Società e istituzioni del Medioevo ligure*, Roma, Giorgio Bretschneider, 2001, pp. 199–236, pp. 207–208.

[169] ASMi, CS, 720, 1462.01.03.

[170] ASMi, Missive, 25, f. 15r., 1454.09.04. V. ancora ASMi, CS, 718, 1454.03.15; 784, 1483.09.12.

[171] *TD*, II/2, pp. 156–157, doc. 999.

[172] ASMi, CS, 1157, 1499.01.22.

[173] ASMi, CS, 720, 1465.01.06, 09 e 14.

[174] ASMi, CS, 782, 1471.12.16, 1472.02.03. Anche il capitano di Valtellina nel 1499 presentò ai comuni della squadra di Morbegno l'alternativa fra prestare «segurtà» o una fideiussione per le spese della fortificazione di Tirano oppure designare «quatro de li più ricchi» che contraessero l'impegno al loro posto, una scorciatoia individuata dopo che i consiglieri della federazione avevano partecipato in modo inconcludente al Consiglio generale di Valtellina convocato appositamente («questo ve scrivo per esser partiti li consilierii vostri senza conclusione alchuna») (ASSo, AN, 381, ff. 582r.–583v., 1499.06.25). Una lettera di Galeazzo Maria Sforza relativa alla podesteria di Sorico e Dongo mostra chiaramente come a corte si ritenesse che uno stesso comando di convocazione a Milano potesse essere eseguito dai «principali» entro un giorno dalla comunicazione dell'ordine, dalla comunità in un tempo differito, che doveva contemplare l'intimazione del precetto ducale al procuratore del comune, la congregazione dei consoli delle pievi di Dongo e Sorico o degli uomini per la designazione dei messi da inviare nella capitale e infine la partenza degli eletti. Solo per l'ultimo degli intervalli frapposti tra queste azioni, quello che intercorreva fra l'elezione e la venuta a Milano, era prescritta esplicitamente una durata: tre giorni; i tempi richiesti dal lungo *iter* precedente non venivano invece nemmeno preventivati (ASMi, CS, 782, 1473.12.26). Cfr. DELLA MISERICORDIA, *Decidere e agire in comunità*, p. 331.

[175] ASMi, CS, 718, 1453.06.11.

[176] *I «registri litterarum» di Bergamo*, p. 61; TD, II/1, pp. 241–242, doc. 272, p. 246, doc. 277.

[177] ASMi, CS, 1156, 1495.10.09.

[178] TD, II/3, p. 149, doc. 1963.

[179] CHITTOLINI, *L'onore dell'ufficiale*.

[180] ASMi, CS, 718, 1451.11.06.

[181] ASMi, CS, 1152, 1490.09.21.

[182] ASMi, CS, 1152, 1490.03.01 (da dove è tratta la frase citata), 1490.03.14.

[183] LEVEROTTI, *Gli ufficiali del ducato*, p. 49; DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, p. 104.

[184] ASSo, AN, 295, f. 307r.–v., 1466.03.02.

- [185] ASSo, AN, 181, ff. 409r.–412r., 1452.06.20–22; ASMi, CS, 718, 1452.06.26.
- [186] ASMi, CS, 1152, 1490.01.27; ASCB, *QC*, 2, 1490.01.27.
- [187] DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, pp. 746–747. Per l'ambiente urbano, cfr. E. OCCHIPINTI, *L'Italia dei comuni. Secoli XI–XIII*, Roma, Carocci, 2000, p. 87; J.–C. MAIRE VIGUEUR, *Cavaliers et Citoyens. Guerre, conflits et société dans l'Italie communale, XIIe–XIIIe siècles*, Paris, Editions de l'ÉHESS, 2003, p. 399.
- [188] *TD*, I/3, pp. 385–386, doc. 1837; ASMi, CS, 720, 1461.05.04; 784, 1481.06.20; ASMi, Comuni, 42, Mandello, 1490.12.04.
- [189] *TD*, II/1, p. 405, doc. 446. V. anche A. GOBETTI, *Le istituzioni vicinali*, in *Storia di Livigno. Dal Medioevo al 1797*, a cura di F. PALAZZI TRIVELLI, Sondrio, Società storica valtellinese, 1995, pp. 643–694, p. 675.
- [190] V. già *Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, a cura di C. MANARESI, Milano, Capriolo & Massimino, 1919, p. 506, doc. CCCLXXXIV (1214), p. 533, doc. CDI (1241).
- [191] ASSo, AN, 202, ff. 364r.–366v., 1465.07.01; *Die Statuten von Lugano von 1408–1434 und 1441*, a cura di A. HEUSLER, Basel, R. Reich vormals C. Detloffs Buchhandlung, 1894 (*Rechtsquellen des Kantons Tessin*, III), pp. 80–81, cap. CLXXVII; Archivio comunale di Poschiavo, Pergamene, 1438.11.24.
- [192] ASSo, AN, 666, ff. 62v.–64v., 1509.01.07; ff. 379v.–381v., 1511.01.12; 667, ff. 484r.–485v., 1518.01.06; 668, ff. 426r.–427v., 1521.01.27 ecc.
- [193] ASMi, CS, 1632, 1498.10.13.
- [194] ASMi, CS, 720, 1462.01.11; 783, 1478.12.06.
- [195] CHIESI, p. 110, doc. 618.
- [196] ASSo, AN, 264, ff. 484v.–485v., 1478.08.08.
- [197] ASMi, CS, 720, 1463.10.26; v. anche ivi, 1462.12.18, 1464.06.01. Cfr. LAZZARINI, *Cives vel subditi*, p. 108.
- [198] ASMi, CS, 1153, 1492.02.29.

[199] ASMi, CS, 718, 1452.09.11.

[200] ASMi, Comuni, 60, Morbegno, 1480.12.10.

[201] ASMi, CS, 783, 1477.10.18.

[202] ASSo, AN, 670, 423r.–v., 1527.01.13: «dummodo prius participantes etc. cum tota universitas Morbenii seu saltem aliquibus ex hominibus primatibus dictorum communis et hominum Morbenii, pulsata tamen prius campana more solito ad hoc ut possit conveniri dicta tota universitas».

[203] Nell'ordine, ASMi, CS, 783, 1477.11.10; 1156, 1493.09.06. Cfr. DE BENEDICTIS, *Retorica e politica*, p. 429; EAD., *Una guerra d'Italia*, p. 141.

[204] ASMi, CS, 720, 1462.01.03. Ancora, nel 1455 Bormio chiese al duca udienza per Francio Alberti, esponente della maggiore parentela del borgo, «e soy compagni», che restavano anonimi, ricorrendo ad un accorgimento gerarchizzante tipico delle scritture degli ufficiali, ma presentando tutti come «nostri ambasciatori» (ASMi, CS, 719, 1455.02.19).

[205] ASMi, CS, 784, 1481.06.20. Cfr. ASMi, CS, 1152, 1490.03.01. Il comune di Mandello nel 1490 elesse sì tre «nobili» da inviare a Milano, ma pregò il principe di «dare piena fede» ad essi «non altramente che se nuy proprii dicessimo et fussemo a le presentie de quelle» (ASMi, Comuni, 42, Mandello, 1490.12.04).

[206] In una fase di particolare turbolenza politica, il Consiglio generale di Valcamonica (terra, come si è detto, dalle tradizioni sociali e istituzionali simili a quelle delle valli che stiamo considerando, poi aggregata al dominio veneziano di Terraferma) incaricò della dedizione all'imperatore tre esponenti della potente parentela dei Federici, ma dal momento che essi avevano dichiarato di non rinunciare al riconoscimento dei loro privilegi, si prescrisse loro «quod non petant nomine vallis nisi quod fuerit in honorem et utilitatem totius universitatis Valliscamonice» e che a titolo personale «non possint petere quicquid sit contra honorem et utilitatem totius communitatis Valliscamonice» (Comune di Breno, Carte Putelli, Registri, 2, ff. 207v.–209r., 1509.05.22).

[207] CHIESI, p. 58, doc. 586. Sulla sua carriera, cfr. ivi; ID., *Bellinzona ducale*; TD, *ad indicem*; sulla normativa in merito, Archivio di Stato del Cantone Ticino, *Fondo Pometta*, *Statuta communis Berinzone*, ff. 29v.–30r., cap. CXXIII.

[208] SCARAMELLINI, p. 416, doc. 400; DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, pp. 137, 559–560, nonché ASMi, CS, 783, 1475.08.30; 718, 1482.04.04. Cfr. MARAVALL, *Stato moderno*, p. 431; D. OLIVERO COLOMBO, *Mercanti e popolari nella Vigevano del primo Cinquecento (1536–1550)*, «Rivista storica italiana», LXXXV (1973), pp. 114–166, pp. 143–

144; A. AIRÒ, *La scrittura delle regole. Politica e istituzioni a Taranto nel Quattrocento*, tesi di dottorato di ricerca, Università degli studi di Firenze, 2003, p. 190.

[209] ASMi, CS, 783, 1477.03.18.

[210] ASMi, CS, 1156, 1493.08.09, 16 e 17. A proposito dello stesso inviato da Bormio, il medesimo giorno, il 17 giugno 1490, il podestà scrisse di aver guidato l'elezione del Consiglio maggiore su Battista Alberti, «homo prudente et di primi de la terra per nobiltà», che «ha assay credito iusta nobiles et populares» (SCARAMELLINI, doc. 344), la comunità si riferì semplicemente al proprio nunzio, al quale il principe «se degni prestargli quella plena fede che faria a noy proprii» (ASMi, CS, 1152, 1490.06.17).

[211] TD, II/1, pp. 643–644, docc. 773–774. Talvolta certamente anche gli ufficiali ducali lasciavano nell'anonimato le delegazioni: «sey de Sondrio», scrisse ad esempio il capitano di Valtellina nel 1493 (ASMi, CS, 1156, 1493.09.22).

[212] MOTTA, *Guelfi e ghibellini*, pp. 99–101, 155, doc. XI, p. 158, doc. XIII, pp. 163–164, doc. XVII.

[213] ASMi, CS, 1157, 1497.01.31.

[214] TD, I/2, pp. 74–75, doc. 723, pp. 78–79, doc. 729, p. 82, doc. 736.

[215] ASMi, CS, 1157, 1497.01.31, 1497.02.25, 1497.03.04.

[216] Cfr. M. BERENGO, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Torino, Einaudi, 1999, pp. 73–82, 178–181; ARCANGELI, *Milano durante le guerre d'Italia*, pp. 250, 252, 262, n. 141; N. COVINI, «La bilancia dritta». *Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco*, Milano, F. Angeli, 2007, p. 141, nonché G. LEVI, *Centro e periferia di uno Stato assoluto: tre saggi su Piemonte e Liguria in età moderna*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1985, pp. 186–187; H. RUDOLPH, «Rendersi degni della somma clemenza». *Le suppliche della prima età moderna come strumento di interazione simbolica tra sudditi e autorità*, in *Suppliche e «gravamina»*, pp. 517–553, pp. 521–522, 533. In questo quadro situo pure la politica viscontea di riduzione dei numeri dei consigli urbani e rurali, su cui v. la bibliografia citata o richiamata alla n. [244].

[217] TD, II/3, pp. 580–581, doc. 2497.

[218] ASMi, CS, 718, 1454.08.22.

[219] ASMi, Missive, 25, f. 15r., 1454.09.04. Cfr. ancora ASMi, CS, 781, 1470.05.23.

[220] ASMi, CS, 783, 1477.07.08: «atrovay che dicti homini ereno venuti a Milano, pur niente de mene quisti de la terra deliberaveno de mandarghene una gran quantitate. Intendendo questo gli comanday che per niente non glie ne mandasseno più, he che'l bastaria haverge mandato quilli che aveva comandato v.S., he così fezeno. Che acade quisti homini hano inteso che li suprascripti conti sono venuti da v.S. et hano menato con sy molte persone de la valle, haveno facto uno penschiere de venire da v.S. circha a numero de più de cento persone. Intendendo questo gli comandy, sotto la pena de la disgratia de v.S., che per niente non facesseno questa patìa. Noviter se sono ritornati da my, pregandome, attenduto la gente che ha menato via li dicti conti sego, li vollesse concedere che al mancho lori possesseno mandare da v.S. circha XII onvero XVI persone, per defendere lo honore suo, he dolendosse de my che l'altra volta, quando mandono da v.S. quilli quatro, non li volse dare licentia. Si che a my m'è parso de darghe licentia, maxime comprendendo che ereno inclinati ad ognia modo da venire da v.S., e certo se havesse hauto qualchi fanti foresterii non ge la averia data. Sapia prelibate v.S. se havesse saputo che li suprascripti conti havesseno menato tanta gente con sì, non gli haveria concesso più licentia a lori che a li dicti homini, bene he vero che'l conte Aniballo me disse che vollea menare sego certi che dareveno testimonio per lori». Cfr. MOTTA, *Guelfi e ghibellini*, pp. 178–179, doc. XXVI, p. 185, doc. XXIX.

[221] ASMi, CS, 783, 1477.04.25; SCARAMELLINI, pp. 375–376, doc. 330.

[222] ASMi, CS, 1153, 1491.01.06; SCARAMELLINI, p. 401, doc. 378.

[223] Consentono una ricostruzione multi-prospettica dell'episodio le due relazioni del podestà (SCARAMELLINI, pp. 410–411, doc. 393; ASMi, CS, 1153, 1492.02.05) e quella di Luigi Quadrio (SCARAMELLINI, pp. 411–412, doc. 394).

[224] ASMi, CS, 783, 1477.08.06.

[225] ASMi, CS, 782, 1471.02.21.

[226] Nell'ordine, ASMi, CS, 1157, 1497.04.23; ASMi, Comuni, Bormio, 12, 1497.05.21; ASMi, CS, 1156, 1494.01.14.

[227] ASMi, CS, 783, 1477.03.31.

[228] ASMi, Comuni, 12, Bormio, 1477.08.13.

[229] ASMi, CS, 783, 1477.03.18, 1477.09.14. Cfr. ASSBVT, Pergamene, 747, 1483.11.21; ASMi, CS, 784, 1483.12.24.

[230] ASMi, Comuni, 81, Tirano, 1477.01.23. Nel 1458 Giovanni era il primo elencato tra i convenuti in assemblea e l'unico fra loro cui fosse riconosciuto il titolo di *dominus* (Archivio Parrocchiale di Tirano, Pergamene, 111, 1458.08.01).

[231] ASMi, CS, 781, 1468.08.07.

[232] ASMi, CS, 1152, 1490.01.27. Cfr. GHINZONI, *L'inquinto*, pp. 507–9, doc. VIII; ARCANGELI, *Milano durante le guerre d'Italia*, p. 239, n. 59.

[233] TD, II/1, p. 642, doc. 773.

[234] SCARAMELLINI, p. 381, doc. 342, pp. 384–385, doc. 349. Cfr. *Archivio storico del Comune di Bormio. Inventario d'archivio (1252–1797)*, Milano, Archidata, 1996, p. 15; ASCB, QC, 3, 1490.09.25, 1490.11.15.

[235] ASMi, CS, 718, 1452.01.16 e 26, 1453.06.11.

[236] ASMi, CS, 718, s.d. Cfr. TD, III/1, p. 354, doc. 382.

[237] L'università del lago, scrisse nel 1454, inviava a Milano Luigi Riva e Benedetto Curtoni come «oratori» che, al solito, meritavano «plena fede e credenza» perché agivano in vece degli uomini (ASMi, CS, 718, 1454.03.27). Più ampia, in effetti, fu la remissione delle comunità lariane all'azione di Giorgio Sabadoni qualche anno dopo: «havimo commisso plenamente a Georgio Sabadone nostro nuntio da fare e disfare e anche concludere come sarà iusto, e tuto ciò sarà fato e concluso per luy sarà ratto e firmo et etiam [...] se dignie v.i.S. [...] de dargli plena fede e credentia quanto a nuy stessi» (ASMi, CS, 720, 1462.04.10).

[238] ASMi, CS, 718, s.d.

[239] ASMi, CS, 718, 1454.03.21.

[240] ASMi, CS, 719, 1459.08.17.

[241] G. CHIESI, *La cronaca di Lugano. 1466–1501. Edizione tradotta e commentata della cronaca di Nicolao Laghi*, Bellinzona 1992 (dattiloscritto consultabile presso l'Archivio di Stato del Cantone Ticino, di futura pubblicazione), §§ I, LVI; *Cronaca di Stefano del Merlo*, a cura di U. CAVALLARI, B. LEONI, «Bollettino della Società storica valtellinese», 14 (1960), pp. 14–24. Cfr. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, pp. 175–176, 795–796, 922. Un'ulteriore testimonianza è in BESTA, *Bormio antica e medioevale*, p. 231

[242] M. DELLA MISERICORDIA, *Principat, communauté et individu au bas Moyen Âge. Cultures politiques dans l'État de Milan*, «Médiévales», 57 (2009), pp. 93–111.

[243] Cfr. gli elementi e la bibliografia già in DELLA MISERICORDIA, *La «coda» dei gentiluomini*; ID., *Divenire comunità*, pp. 103–142, 746–775.

[244] Sulla Lombardia è mancato un dibattito ricco come quello che ad es. ha interessato l'area veneta (M. DELLA MISERICORDIA, *La Lombardia composita. Pluralismo politico-istituzionale e gruppi sociali nei secoli X–XVI (a proposito di una pubblicazione recente)*, «Archivio storico lombardo», CXXIV–CXXV (1998–1999), pp. 601–647, pp. 643–644), con gli interventi almeno di A. VENTURA, *Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento*, Milano, Unicopli, 1993²; ID., *Introduzione*, in *Dentro lo «Stado Italico». Venezia e la Terraferma fra Quattro e Seicento*, a cura di in G. CRACCO, M. KNAPTON, Trento, Gruppo culturale Civis–Biblioteca Cappuccini [1984], pp. 5–15, pp. 9–10; J. E. LAW, *Venice and the 'closing' of the veronese constitution in 1405*, «Studi Veneziani», nuova serie, I (1977), pp. 69–103; G. M. VARANINI, *Note sui consigli civici veronesi (sec. XIV–XV). In margine ad una ricerca di J. E. Law*, «Archivio veneto», CXII (1979), pp. 5–32; ID., *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona, Libreria editrice universitaria, 1992, pp. XLV, 187–188; ID., *Nelle città della Marca Trevigiana: dalle fazioni al patriziato (secoli XIII–XIV)*, in *Guelfi e ghibellini*, pp. 563–602, pp. 590–596; J. S. GRUBB, *Firstborn of Venice. Vicenza in the Early Renaissance State*, Baltimore–London, The Johns Hopkins University Press, 1988, p. 85; P. LANARO SARTORI, *Un'oligarchia urbana nel Cinquecento veneto. Istituzioni, economia, società*, Torino, Giappichelli, 1992, pp. 11–15; M. KNAPTON, *Nobiltà e popolo e un trentennio di storiografia veneta*, «Nuova rivista storica», LXXXII (1998), pp. 167–192. Il quadro bibliografico generale di cui ho tenuto conto è quello già in DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, pp. 371–372, n. 1, p. 800, n. 1. Oltre alle opere citate in quelle sedi, ricordo i contributi recenti di L. ARCANGELI, *Milano durante le guerre d'Italia*; EAD., *Tra Milano e Roma: esperienze politiche nella Parma del primo Cinquecento*, in *Emilia e Marche nel Rinascimento. L'identità visiva della 'periferia'*, a cura di G. PERITI, Azzano S. Paolo (BG), Bolis, 2005, pp. 89–118; EAD., «*Igne et ferro*», pp. 400–407; M. GENTILE, *Fazioni al governo*, parte II; ID., *Dal comune allo stato regionale: la vicenda politica (1311–1402)*, in *Storia di Cremona*, V, *Il Trecento. Chiesa e cultura (VIII–XIV secolo)*, a cura di G. ANDENNA, Azzano S. Paolo (BG), Banca cremonese credito cooperativo, 2007, pp. 260–301; R. RAO, *Il sistema politico pavese durante la signoria dei Beccaria (1315–1356). 'Élite' e pluralismo*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen âge», 119 (2007), pp. 151–187; ID., *Signorie cittadine e gruppi sociali in area padana fra Due e Trecento*, «Società e storia», XXX (2007), pp. 673–706; STORTI STORCHI, *Scritti sugli statuti lombardi*, pp. 109–110, 258; A. GAMBERINI, *Cremona nel Quattrocento: la vicenda politica e istituzionale*, in *Storia di Cremona*, VI, *Il Quattrocento. Cremona nel ducato di Milano (1395–1535)*, a cura di G. CHITTOLINI, Azzano S. Paolo (BG), Banca cremonese credito cooperativo, 2008, pp. 2–39; DEL TREDICI, *Comunità, nobili e gentiluomini*; M. DI TULLIO, *La ricchezza delle comunità. Guerra e finanza alle frontiere dello stato di Milano: la Geradadda nel primo Cinquecento*, tesi di dottorato di ricerca, Università commerciale «L. Bocconi», XXI ciclo, 2009, tutores

M. Cattini, P. Lanaro, pp. 128–142. Per l'età successiva, v. E. COLOMBO, *Il contado di Vigevano e la forza di una comunità. La provincia e Gambolò nel Seicento*, Vigevano, Società storica vigevanese, 2005, pp. 57–85.